




REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 939

Programma di sviluppo rurale 2014-2022 - sottomisura 6.1 - Rifinanzamento bandi DGR 1004/2017 e 389/2018 pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 943

Variazione di bilancio per utilizzo quota accantonata del risultato di amministrazione per “Fondo rischi e spese legali” ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 - € 7.492,31 (3° provvedimento) pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 944

Variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023 e individuazione capitoli previsti dalla legge regionale 9 agosto 2021, n.14 “Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale” pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 948

Presenza d’atto del verbale del Comitato di indirizzo del Fondo strategico regionale del 26 ottobre 2021 (Sezione Imprese). Determinazioni conseguenti pag. 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 950

Covid-19: attuazione Art. 2 comma 2 lett. c) del D.L. n. 41/2021 (legge conversione n. 69/2021) e Art. 3 comma 1 del D.L. n. 73/2021 (legge conversione n. 106/2021): individuazione comuni limitrofi e di accesso ai comprensori sciistici della Regione Liguria e approvazione Avviso per contributi a fondo perduto a sostegno imprese turistiche ivi localizzate per mancata apertura al pubblico stagione invernale 2020/2021. Prenotazione di impegno - euro 319.091,00 pag. 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 952

Manuale di gestione documentale e Manuale di conservazione dell'area organizzativa omogenea (AOO) Regione Liguria (artt. 4 e 4 bis, legge regionale 37/2009) pag. 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 956

Approvazione dei documenti recanti gli accordi integrativi regionali stipulati con le OO.SS. di categoria, per la partecipazione dei Medici di medicina generale - di assistenza primaria e continuità assistenziale - degli Specialisti ambulatoriali convenzionati interni e dei Pediatri di libera scelta alla campagna vaccinale anti COVID-19. Autorizzazione, impegno e liquidazione in favore di A.Li.Sa. della spesa di € 9.248.656,00= a valere sui fondi provenienti dallo Stato destinati al piano di somministrazione dei vaccini ANTI-SARS-COV-2/COVID-19 (art. 20 DL 41/2021) pag. 50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 958

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI" I edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 (Spesa € 606.858,68) pag. 77

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 959

PSR 2014-2020 - Integrazioni finanziarie per alcuni determinati bandi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 960

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI" I edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 (Spesa € 606.858,68) pag. 95

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 960

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI" I edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 (Spesa € 606.858,68) pag. 96

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 961

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI", II edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, (Spesa € 69.821,15) pag. 105

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 962

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "COVID19 - interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi e digitalizzazione delle Associazioni di categoria" (Spesa € 31.526,96) pag. 114

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 963

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, (Spesa € 61.246,37) pag. 123

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2022 N. 964

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, (Spesa € 559.282,34) pag. 132

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 965

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "COVID19 - digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese", II edizione attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 (Spesa € 175.780,35) pag. 141

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 966

Approvazione schema di Convenzione tra Regione Liguria e Liguria Ricerche S.p.A. per attività di Assistenza Tecnica 2022-2023, POR FESR 2014/2020. Spesa € 750.000,00 IVA inclusa pag. 150

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 976

Comune di Vendone (SV) - Approvazione di variante al PRG per la riclassificazione urbanistica di aree da “zona agricola E1” a zona a servizi “S speciale - verde pubblico destinato a parco tematico”, correlata al progetto di recupero e messa in sicurezza della Torre medioevale, in frazione Castellaro e contestuale verifica di assoggettabilità a VAS ex articolo 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m. pag. 161

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021N. 979

Approvazione della convenzione aggiuntiva alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria e l'Università di Genova del 16 dicembre 2008, stipulata per la gestione dei fondi di cui all'art. 23 della Legge 222/2007 pag. 162

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 986

POR FESR Liguria 2014-2020 Asse 4 Energia Az. 4.1.1 Approvazione nuovo schema di Convenzione tra Regione Liguria e Comando Legione Carabinieri Liguria per l'attuazione dell'operazione di efficientamento energetico della Caserma Forte San Giuliano Genova pag. 167

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 987

POR FESR 2014-2020 Azione 3.3.2 terzo bando “Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive”. Assegnazione risorse finanziarie e approvazione schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. - Attività 2021. (Spesa di € 395.924,98 a favore F.I.L.S.E. S.p.A.) pag. 168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 988

Provider AECM Associazione Educazione Continua in Medicina. Sospensione accreditamento per violazione disposizioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 pag. 178

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 991

Progetto di Potenziamento del Nodo Ferroviario di Genova - Cava "MONTANASCO" - Frantoi S.r.l.- Superamento dei quantitativi di materiale di provenienza esterna lavorabili all'impianto di cava - art. 17 l.r. 12/2021 e s.m. e i. pag. 180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 993

Comune di Spotorno (Sv). Approvazione di variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRG alle disposizioni della lr 38/2007 e sm e contestuale procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della lr 32/2012 e sm pag. 181

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08/11/2021 N. 1000

Adozione dell'adeguamento tecnico-funzionale del Piano Regolatore Portuale del Porto di Imperia pag. 182

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 04/11/2021 N. 6749

Elenchi aggiornati degli idonei alla nomina a Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSR pag. 184

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 08/11/2021 N. 6832

Approvazione della nuova disciplina regionale per il reclutamento e la gestione del personale sanitario incaricato nel servizio regionale di elisoccorso pag. 191

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 10/11/2021 N. 6901

Aggiornamento Elenco Regionale Auditor Art. 6 del Reg. UE/625/2017 . pag. 205

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E STATISTICA 04/11/2021 N. 6739

Secondo Protocollo d'intesa tra l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), con sede in Firenze, e la Regione Liguria per attività di ricerca: approvazione del settimo Accordo Attuativo pag. 209

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 05/11/2021 N. 6780

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per il ripristino e consolidamento della fondazione del muro a mare del condominio villa Robilant in Comune di Rapallo pag. 218

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6794

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 4.1. Bando DGR 966/2017. Codice Informatico SIAN 29683. Fascia di apertura 04/12/2017 - 15/02/2018. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento pag. 219

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6798

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 4.1. Bando DGR 388/2018. Codice Informatico SIAN 33481. Fascia di apertura 04/06/2018-31/07/2018. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento pag. 219

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6805

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 4.1. Bando DGR 388/2018. Codice Informatico SIAN 41461. Fascia di apertura 02/12/2019-31/01/2020. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento pag. 220

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6807

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 4.1. Bando DGR 388/2018. Codice Informatico SIAN 55050. Fascia di apertura 03/06/2020-31/07/2020. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento pag. 221

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6808

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 4.1. Bando DGR 388/2018. Codice Informatico SIAN 41461. Fascia di apertura 02/12/2019-31/01/2020. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento pag. 222

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6809

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 4.3. Bando DGR 1210/2017. Codice Bando SIAN 33101 Fascia di apertura 15/02/2019-15/03/2019. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie pag. 223

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6810

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 4.3. Bando DGR 1210/2017. Codice Bando SIAN 33101 Fascia di apertura 15/02/2019-15/03/2019. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie pag. 223

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6814

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 4.3. Bando DGR 1210/2017. Codice Bando SIAN 47746 Fascia di apertura 17/02/2020-18/03/2020. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie pag. 224

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 08/11/2021 N. 6827

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 6.4. Bando DGR 1188/2018. Codice informatico del Bando SIAN 33323. Fascia di apertura 15/01/2019-15/03/2019. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie pag. 225

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 08/11/2021 N. 6828

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 6.4. Bando DGR 1188/2018. Codice informatico del Bando SIAN 57441. Fascia di apertura 15/01/2020-21/05/2020. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie pag. 226

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 08/11/2021 N. 6845

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 4.2. Bando DGR 167/2019. Codice Informatico SIAN 25203. Fascia di apertura 11/03/2019-30/04/2019. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento pag. 227

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 09/11/2021 N. 6859

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 8.3. Bando DGR 719/2019. Codice Informatico SIAN 34808. Fascia di apertura 11/09/2019-06/11/2019. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento a seguito di nuove disponibilità finanziarie pag. 228

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 09/11/2021 N. 6863

PSR 2014-2020 - Bando sottomisura 03.02 approvato con DGR 652/2020 - Approvazione graduatoria domande di sostegno pag. 228

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 09/11/2021 N. 6868

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 6.1. Bando DGR 389/2018. Fascia di apertura 04/06/2018 31/07/2018. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie derivanti da economie accertate a seguito della chiusura di una serie di Operazioni autorizzate . . . pag. 230

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 09/11/2021 N. 6869

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 6.4. Bando DGR 431/2017. Fascia di apertura 15/01/2018 15/03/2018. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie derivanti da economie accertate a seguito della chiusura di una serie di Operazioni autorizzate . . . pag. 231

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 09/11/2021 N. 6870

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 7.2. Bando DGR 1162/2017. Fascia di apertura 15/02/2018 16/03/2018. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie derivanti da economie accertate a seguito della chiusura di una serie di Operazioni autorizzate . . . pag. 232

**DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITA' DI
BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
25/10/2021 N. 90**

Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - Armea, Argentina, Arroscia, Pora, Noli, Segno, Quiliano, Molinero, Letimbro, Sansobbia, Sanda, Teiro, Arrestra, Ambiti 12 e 13. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale per l'aggiornamento del quadro della pericolosità geomorfologica a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2019 nei Comuni di Ceriana, Badalucco, Montalto Carpasio, Rezzo e Pieve di Teco (IM), Finale Ligure, Rialto, Vado Ligure, Quiliano, Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella e Varazze (SV), Arenzano, Genova e Mele (GE) pag. 233

**DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITA' DI
BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
28/10/2021 N. 91**

Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI Ambito 16. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante relativa all'aggiornamento delle fasce di inondabilità allo stato attuale e contestuale ripermimetrazione, ad efficacia sospesa, delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del tratto terminale del torrente Garibaldi, in comune di Ne (GE) pag. 238

**DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITA' DI
BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
28/10/2021 N. 92**

Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI Ambito 20. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio relativa a: ripermimetrazione delle fasce di inondabilità in località Le Grazie di Porto Venere (SP) e contestuale ripermimetrazione preventiva ad efficacia sospesa delle fasce di inondabilità nello stato di progetto; perimetrazione delle fasce di inondabilità del fosso Tombone in loc. Pianazze, nel comune della Spezia; perimetrazione delle fasce di inondabilità del fosso Muggiano in comune di Lerici (SP) pag. 244

**DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITA' DI
BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
28/10/2021 N. 93**

Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI del T. San Lorenzo. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio nel Comune di San Lorenzo al Mare (IM) corso d'acqua T. San Lorenzo pag. 249

**DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITA' DI
BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
28/10/2021 N. 94**

Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI AMBITO 19. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale a seguito di studi e indagini di maggior dettaglio nel Comune di Monterosso al Mare (SP) in località Missanega e in località Cafaggi. Ripermetrazione di due distinte aree classificate in frana attiva Pg4 pag. 254

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 939

Programma di sviluppo rurale 2014-2022 - sottomisura 6.1 - Rifinanziamento bandi DGR 1004/2017 e 389/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di completare, per i motivi meglio precisati in premessa, il finanziamento delle graduatorie delle domande ammissibili dei precedenti bandi relativi alla sottomisura 6.1;
- 2) Di modificare conseguentemente la dotazione finanziaria dei bandi relativi alla sottomisura 6.1, come specificato nella tabella sottostante:

DGR n.	in data	Fascia di apertura	Dotazione iniziale €	Incremento necessario €	Dotazione finale €
1004	30/11/2017	I	2.000.000	272.000	2.272.000
389	1/6/2018	II	1.500.000	320.000	1.820.000
		III	1.000.000	558.000	1.558.000
		IV	500.000	810.000	1.310.000
		V	300.000	706.000	1.006.000
		VI	200.000	1.716.000	1.916.000
		Totale €	5.500.000	4.382.000	9.882.000

- 3) Di stabilire che il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento di acconto entro il termine perentorio di lunedì 31 gennaio 2022 a pena di decadenza dell'atto di ammissione;
- 4) Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 6) Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 943**Variazione di bilancio per utilizzo quota accantonata del risultato di amministrazione per “Fondo rischi e spese legali” ai sensi dell’art. 51 del d. lgs. n. 118/2011 - € 7.492,31 (3° provvedimento)**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 34 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1153 del 30 dicembre 2020 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023 ai sensi del d. lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2021, n. 11 “Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio 2020”;

PRESO ATTO che nell’Allegato a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” al “Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio 2020” risultano allocate, tra le altre, al Fondo rischi e spese legali, risorse per euro 53.000.000,00;

VISTA deliberazione della Giunta Regionale n. 706 del 3 agosto 2021 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale dell’Assestamento al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023 ai sensi del d. lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2021, n. 12 “Assestamento al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 25 febbraio 2021 “Variazione di bilancio per utilizzo quota accantonata del risultato di amministrazione per “Fondo rischi e spese legali” ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 - € 20.445,74 (1° provvedimento)”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 16 luglio 2021 “Variazione di bilancio per utilizzo quota accantonata del risultato di amministrazione per “Fondo rischi e spese legali” ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 - € 5.305,92 (2° provvedimento)”;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 “Decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31 marzo 2017 “Individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari. Sostituzione della DGR n. 655/2006 e ss.mm. e del prospetto allegato B) della stessa”;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. IN/2021/14887 del 14 ottobre 2021, il Settore Avvocatura Regionale ha richiesto di procedere alla dotazione del capitolo di spesa 450 “Spese di giustizia e risarcimenti”, mediante prelevamento dal Fondo rischi e spese legali per complessivi euro 7.492,31, al fine di poter predisporre la deliberazione di Giunta necessaria per il riconoscimento delle somme dovute a titolo di spese legali, quali debiti fuori bilancio, derivanti dalle sentenze:

- Consiglio di Stato - Sez. IV n. 3581 del 7 maggio 2021: pagamento richiesto dall’avv. Paolo Gaggero per conto del Condominio Villa Buraggi, euro 1.823,90;
- TAR Liguria n. 369 del 23 aprile 2021: pagamento richiesto dal Settore Protezione Civile con nota IN/2021/13522 del 23/09/21, euro 3.042,00;
- Tribunale Imperia n. 507 del 29 luglio 2021: pagamento richiesto dall’avv. Fabrizio Borchi per conto di Banca Carige S.p.A. (quota pari alla metà), euro 2.626,41

RITENUTO pertanto di dover procedere alle variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023, esercizio 2021, per utilizzare parte della quota accantonata dell’avanzo d’amministrazione per il Fondo rischi e spese legali ai sensi del d. lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. e dotare il capitolo di spesa 450 “Spese di giustizia e risarcimenti” della necessaria disponibilità, al fine di consentire la registrazione degli impegni di spesa e il pagamento del dovuto per sentenze sfavorevoli;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023, come risulta dai prospetti allegati (Allegati 1 - 2 - 3) che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. è trasmesso al tesoriere l’allegato 4, denominato “Allegato 8”, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO - ENTRATA			
		IMPORTO DELLA VARIAZIONE	
	CP	2021	CS 2021
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	7.492,31	CS -
CP = Competenza	CP	7.492,31	CS -
CS = Cassa			
Totale			

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO - SPESA			
		IMPORTO DELLA VARIAZIONE	
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE
			CP 2021 CS 2021
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	1 - Spese correnti	CP 7.492,31 CS 7.492,31
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	1 - Spese correnti	CP - CS - 7.492,31
Totale			CP 7.492,31 CS -

CP = Competenza

CS = Cassa

ALLEGATO 2

VARIAZIONI DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESA			
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/MACROAGGREGATO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE
			CP
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	110 - Altre spese correnti	7.492,31
Totale			7.492,31

CP = Competenza

5-

ALLEGATO 3

VARIAZIONI AL BILANCIO GESTIONALE - ENTRATA									
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CONTO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	STRUTTURA	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
							CP	CS	
-	-	-	-	E0000000012	UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO CORRENTE	133110	CP	7.492,31	
Totale							CP	CS	7.492,31

CP = Competenza
CS = Cassa

VARIAZIONI AL BILANCIO GESTIONALE - SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/MACROAGGREGATO	CONTO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	STRUTTURA	IMPORTO DELLA VARIAZIONE		
							CP	CS	
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	110 - Altre spese correnti	U.1.10.05.04.000	U0000000450	SPESE DI GIUSTIZIA E RISARCIMENTI	124115	CP	7.492,31	
				U0000000950	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE AD EVENTUALI DEFICIENZE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA DI PARTE CORRENTE	133110	CP	-	
Totale							CP	CS	7.492,31

CP = Competenza
CS = Cassa

ALLEGATO 4

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie NaN
 Rif. DG del 20/10/2021 n. AC-1072

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIUNTE ALLA PREVISIONE - 0 n. 0 del 0 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIUNTE ALLA PREVISIONE IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	62.452.321,84			62.452.321,84
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	122.960.857,21			122.960.857,21
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00			0,00
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	200.868.339,04	+7.492,31		200.975.831,35
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	76.796.843,92	+7.492,31		76.804.336,23
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	124.171.495,12			124.171.495,12
	FONDO DI CASSA	294.660.223,77			294.660.223,77
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA					
	residui presunti	1.744.798.482,35			1.744.798.482,35
	previsione di competenza	7.410.751.264,41			7.410.751.264,41
	previsione di cassa	9.155.549.746,76			9.155.549.746,76
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
	residui presunti	1.744.798.482,35			1.744.798.482,35
	previsione di competenza	7.797.132.782,50	+7.492,31		7.797.140.274,81
	previsione di cassa	9.450.209.970,53			9.450.209.970,53

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie NaN
 Rif. DG del 20/10/2021 n. AC-1072

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - 0 n. 0 dd 0 (€)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.536.986,27			3.536.986,27
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	29.860.011,51			29.860.011,51
MISSIONE 01 MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE					
0111 PROGRAMMA	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	414.179,77			414.179,77
	previsione di competenza	6.272.284,17	+7.492,31		6.279.776,48
	previsione di cassa	6.686.463,94	+7.492,31		6.693.956,25
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 1.011 - ALTRI SERVIZI GENERALI	414.179,77	+7.492,31		414.179,77
	previsione di competenza	6.272.284,17	+7.492,31		6.279.776,48
	previsione di cassa	6.686.463,94	+7.492,31		6.693.956,25
TOTALE MISSIONE 01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	30.025.657,98	+7.492,31		30.025.657,98
	previsione di competenza	410.604.442,51	+7.492,31		410.611.934,82
	previsione di cassa	440.149.340,65	+7.492,31		440.156.832,96
MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	Spese correnti				
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	6.292.533,46			6.292.533,46
	previsione di cassa	141.706.512,57	-7.492,31		141.699.020,26
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	0,00	-7.492,31		0,00
	previsione di competenza	8.792.533,46	-7.492,31		8.792.533,46
	previsione di cassa	314.974.237,88	-7.492,31		314.966.745,57
TOTALE MISSIONE 20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00			0,00
	previsione di competenza	241.020.827,85			241.020.827,85
	previsione di cassa	388.613.576,38	-7.492,31		388.606.084,07

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO N.0 (C)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO N.0 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	1.550.479,165,39			1.550.479,165,39
	previsione di competenza	7.763.735.784,72	+7.492,31		7.763.743.277,03
	previsione di cassa	9.450.209.970,53	+7.492,31	-7.492,31	9.450.209.970,53
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	1.550.479,165,39			1.550.479,165,39
	previsione di competenza	7.797.132.782,50	+7.492,31		7.797.140.274,81
	previsione di cassa	9.450.209.970,53	+7.492,31	-7.492,31	9.450.209.970,53

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 944

Variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023 e individuazione capitoli previsti dalla legge regionale 9 agosto 2021, n.14 “Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l’articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTO in particolare il comma 1, lett.a) dell’articolo 48 il quale recita:

“1. Nel bilancio regionale sono iscritti:

- a) *nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa.”;*

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 34 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1153 del 30 dicembre 2020 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2021, n. 12 “Assestamento al Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 706 del 3 agosto 2021 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale dell’Assestamento al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTO altresì l’art. 10 del suddetto d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. secondo il quale alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2021, n.7 “Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale”;

VISTA la legge regionale 9 agosto 2021, n.14 “Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale”;

VISTO l'articolo 11 della citata legge regionale 3 maggio 2021, n.7, come modificato dall'articolo 7 della predetta legge regionale 9 agosto 2021, n. 14, il quale recita:"

1. *Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, allo scopo di promuovere la piena inclusione nella società, la partecipazione alla vita collettiva delle persone affette da sordità e il loro accesso all'informazione, assicura il servizio di interpretariato simultaneo nella lingua dei segni (LIS) durante la trasmissione in streaming delle proprie sedute, nonché durante le sedute delle Commissioni consiliari qualora a queste ultimi partecipino persone con tale disabilità sensoriale.*

[art11-com1bis]1bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio 2021, per una somma di euro 20.000,00, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, con il fondo di riserva per spese obbligatorie del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, e per gli esercizi successivi, per una somma di euro 40.000,00 per ciascun esercizio, ai sensi degli articoli 8, comma 1, 8 bis, comma 1 e 9, comma 2, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, mediante un aumento del fabbisogno del Consiglio regionale.";

CONSIDERATO che, con nota prot. n. IN/2021/13390 del 21/09/2021 il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha comunicato che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2021, n.7 e dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14, il fabbisogno dell'Assemblea Legislativa per l'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, risulta incrementato di euro 20.000,00;

CONSIDERATO che le spese per il fabbisogno dell'Assemblea Legislativa della Regione Liguria trovano allocazione al capitolo U0000000001 "Spesa per l'Assemblea Legislativa Regionale" della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 1 "Organi Istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti";

CONSIDERATO che il citato capitolo di spesa figura nell'apposito allegato al bilancio di previsione 2021-2023 quale spesa obbligatoria;

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere al prelevamento dal capitolo U0000009570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie di parte corrente" nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 1 "Fondo di riserva" - Titolo 1 "Spese correnti" al capitolo di spesa U0000000001 "Spesa per l'assemblea legislativa regionale" della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 1 "Organi Istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" dell'importo di euro 20.000,00, esercizio 2021, del Bilancio di previsione 2021-2023, come risulta dai prospetti allegati (Allegati 1 - 2 - 3) che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di dare attuazione all'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2021, n.7, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14;

CONSIDERATO pertanto necessario:

- procedere alle conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023, esercizio 2021, come risulta dai prospetti allegati (Allegati 1 - 2 - 3) che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere ai fini della gestione e rendicontazione, alla individuazione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, cui attribuire gli stanziamenti previsti dalle norme sopra citate;

CONSIDERATO altresì che per gli esercizi 2022 e 2023 del Bilancio di previsione 2021-2023, l'aumento del fabbisogno del Consiglio regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2021, n.7, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14, sarà quantificato con il normale iter di approvazione del bilancio del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 31 marzo 2017 "Individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari. Sostituzione della DGR n.655/2006 e ss.mm. e del prospetto allegato B) della stessa";

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere alle variazioni al Bilancio di Previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023, esercizio 2021, come risulta dai prospetti allegati (Allegati 1 - 2 - 3) che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conseguenti all'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2021, n.7, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14;
2. di trasmettere al tesoriere l'Allegato 4, denominato "Allegato 8", ai sensi dell'art. 10 del d. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO - SPESA								
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE					
			CP/CS	2021	CP/CS	2022	CP/CS	2023
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	1 - Spese correnti	CP	- 20.000,00	CP	-	CP	-
			CS	- 20.000,00	CS	-	CS	-
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	1 - Spese correnti	CP	20.000,00	CP	-	CP	-
			CS	20.000,00	CS	-	CS	-
Totale			CP	-	-	-	-	-
			CS	-	-	-	-	-

CP = Competenza

CS = Cassa

ALLEGATO 2

VARIAZIONI DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESA									
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/MACROAGGREGATO	IMPORTO DELLA VARIAZIONE						
			CP	2021	CP	2022	CP	2023	
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	110 - Altre spese correnti	CP	-	20.000,00	CP	-	CP	-
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	104- Trasferimenti correnti	CP	20.000,00		CP	-	CP	-
Totale			CP	-	-	CP	-	CP	-

CP = Competenza

ALLEGATO 3

VARIAZIONI AL BILANCIO GESTIONALE - SPESA												
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO/ MACROAGGREGATO	CONTO FINANZIARIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	STRUTTURA	IMPORTO DELLA VARIAZIONE					
							CP/CS	2021	CP/CS	2022	CP/CS	2023
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	110 - Altre spese correnti	U.1.10.01.01.000	U00000009570	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE DI PARTE CORRENTE	133110	CP	- 20.000,00	CP	-	CP	-
							CS	- 20.000,00	CS	-	CS	-
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	104- Trasferimenti correnti	U.1.04.01.04.000	U00000000001	SPESA PER L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE	193120	CP	20.000,00	CP	-	CP	-
							CS	20.000,00	CS	-	CS	-
Totale							CP	-	-	-	-	-
							CS	-	-	-	-	-

CP = Competenza
CS = Cassa

ALLEGATO 4

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Data: n. di serie NaN
 Rif. 0 del 25/10/2021 n. AC_190

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIUNTE ALLA PRECEDENTE PREVISIONE - 0 n. 0 del 0 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIUNTE ALLA PRECEDENTE PREVISIONE IN OGGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.536.986,27			3.536.986,27
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	29.860.011,51			29.860.011,51
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
0101 PROGRAMMA	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO 1	Spese correnti	1.650.689,76			1.650.689,76
	residui presunti	37.348.655,06	+20.000,00		37.368.655,06
	previsione di competenza	38.999.344,82	+20.000,00		39.019.344,82
	previsione di cassa	1.650.689,76			1.650.689,76
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 1.001 - ORGANI ISTITUZIONALI	37.348.655,06	+20.000,00		37.368.655,06
	previsione di competenza	38.999.344,82	+20.000,00		39.019.344,82
	previsione di cassa	1.650.689,76			1.650.689,76
TOTALE MISSIONE 01	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	30.025.657,98	+20.000,00		30.025.657,98
	residui presunti	410.604.442,51			410.624.442,51
	previsione di competenza	440.149.340,65	+20.000,00		440.169.340,65
	previsione di cassa				
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA				
TITOLO 1	Spese correnti	0,00			0,00
	residui presunti	6.272.533,46	-20.000,00		6.272.533,46
	previsione di competenza	141.706.512,57	-20.000,00		141.686.512,57
	previsione di cassa	0,00			0,00
TOTALE PROGRAMMA	PROGRAMMA 20.001 - FONDO DI RISERVA	8.792.533,46	-20.000,00		8.772.533,46
	previsione di competenza	314.974.237,88	-20.000,00		314.954.237,88
	previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE 20	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00			0,00
	residui presunti	241.020.827,85	-20.000,00		241.000.827,85
	previsione di competenza	388.613.576,38	-20.000,00		388.593.576,38
	previsione di cassa				

pag. 2 / 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - 0 n. 0 del 0 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	residui presunti	1.550.479,165,39			1.550.479,165,39
	previsione di competenza	7.763.735.784,95	+20.000,00	-20.000,00	7.763.735.784,95
	previsione di cassa	9.450.209,970,76	+20.000,00	-20.000,00	9.450.209,970,76
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	residui presunti	1.550.479,165,39			1.550.479,165,39
	previsione di competenza	7.797.132.782,73	+20.000,00	-20.000,00	7.797.132.782,73
	previsione di cassa	9.450.209,970,76	+20.000,00	-20.000,00	9.450.209,970,76

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 948**Presa d'atto del verbale del Comitato di indirizzo del Fondo strategico regionale del 26 ottobre 2021 (Sezione Imprese). Determinazioni conseguenti.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto del verbale della seduta del Comitato di Indirizzo del Fondo strategico regionale - Sezione Imprese - del 26 ottobre 2021, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto della necessità di intervenire a sostegno del settore sportivo finalizzato al superamento della crisi derivante dagli effetti della pandemia da COVID-19 destinando l'utilizzo delle risorse del Fondo Strategico ad una misura dedicata alle associazioni sportive dilettantistiche con:
 - € 400.000,00 di risorse a Fondo perduto;
 - € 600.000,00 di risorse aventi carattere rotativo;
3. di dare atto che la copertura delle risorse a fondo perduto può avvenire a valere sulle economie delle misure attuate con le risorse del Fondo strategico dell'annualità 2021 e che la copertura delle risorse rotative può avvenire a valere sulle economie delle misure rotative attuate con le dotazioni del Fondo strategico di annualità precedenti alla succitata annualità 2021. La misura sarà quindi oggetto di approvazione da parte degli uffici competenti e la gestione della stessa avverrà attraverso F.I.L.S.E. A tale riguardo viene segnalata l'opportunità che la misura sia attuata entro l'anno 2021 affinché sui finanziamenti concessi non sia richiesta alcuna garanzia ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 32/2020;
4. di prendere atto altresì della necessità di destinare € 3.000.000,00 al Fondo Rafforzamento Patrimoniale per affrontare l'emergenza COVID-19 i cui indirizzi erano stati approvati nel Comitato del 30 aprile 2020 al fine di consentire il completo scorrimento delle domande presentate ed in possesso dei requisiti previsti ai sensi del bando gestito da Ligurcapital S.p.A.. La copertura del predetto intervento può avvenire a valere sulle economie delle misure rotative attuate con le dotazioni del Fondo Strategico delle annualità precedenti al 2021;
5. di approvare l'utilizzo delle risorse del Fondo strategico regionale - Sezione Imprese - come riportato ai punti precedenti;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet e per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 950

Covid-19: attuazione Art. 2 comma 2 lett. c) del D.L. n. 41/2021 (legge conversione n. 69/2021) e Art. 3 comma 1 del D.L. n. 73/2021 (legge conversione n. 106/2021): individuazione comuni limitrofi e di accesso ai comprensori sciistici della Regione Liguria e approvazione Avviso per contributi a fondo perduto a sostegno imprese turistiche ivi localizzate per mancata apertura al pubblico stagione invernale 2020/2021. Prenotazione di impegno - euro 319.091,00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di individuare, quali Comuni limitrofi e di accesso ai Comprensori sciistici liguri già definiti con DGR 775/2021 (Comprensorio di Santo Stefano d'Aveto e Comprensorio di Monesi), i Comuni di Rezzoaglio, Molini di Triora e Pornassio;
- 2) di dare attuazione a quanto previsto al punto 11) della DGR 775/2021 a completamento della misura di sostegno prevista dall'art. 2 comma 2 lett. c) del DL 41/2021 e dall'art. 3 comma 1 del DL 73/2021 (tramite risorse assegnate e ripartite tra le Regioni nell'ambito di apposito Fondo costituito presso il Ministero del Turismo), relativa a contributi a fondo perduto di importo limitato a sostegno delle imprese turistiche localizzate nei Comprensori di cui sopra, estendendo i benefici dei contributi anche agli operatori economici dei tre Comuni indicati al precedente punto 1) finalizzandoli al superamento della crisi economica derivante dagli effetti della pandemia da Covid-19 che ha determinato la mancata apertura al pubblico della stagione invernale 2020/2021;
- 3) di approvare i criteri e le condizioni di concessione dei contributi così come stabiliti nell'Avviso - allegato A, unitamente all'allegato B "Elenco ATECO ammissibili a contributo" ed allegato C "Modello di domanda di contributo", che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 4) di stabilire i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese (a mezzo PEC) a partire dal 5 novembre 2021 fino alle ore 12 del 10 novembre 2021;
- 5) di dare atto, per quanto esposto nelle premesse, che gli aiuti previsti dalla misura approvata con il

presente provvedimento sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di cui alla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni, che tale misura rientra nel regime quadro SA. 57021, come emendato dal SA. 58547, SA. 59655, SA. 59827 e SA. 62495 e che il periodo di validità della misura di aiuto medesima ha scadenza al 31.12.2021;

- 6) di dare mandato al Dirigente del Settore Professioni, Progetti e Imprese turistiche di procedere con propri atti amministrativi alla gestione della misura di aiuto definita in base all’Avviso di cui al punto 3), compresa l’approvazione finale dell’elenco delle imprese ammesse con assegnazione dei rispettivi contributi;
- 7) di autorizzare la spesa di euro 319.091,00 per la concessione dei contributi di cui al punto 2);
- 8) di procedere alla prenotazione di impegno della somma complessiva di euro 319.091,00, ai sensi dell’art. 56, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., a favore delle imprese aggiudicatrici dei contributi in attuazione della misura oggetto del presente provvedimento, sul capitolo di spesa n. U0000008414 “Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato a sostegno delle imprese turistiche nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici” del Bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione all’esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021);
- 9) di dare atto che alle liquidazioni dei contributi alle singole imprese beneficiarie si provvederà ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. ad avvenuto trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Turismo;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento, comprensivo di allegati, verrà pubblicato sul sito internet e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO A della DGR n. XXX del X/X/2021**AVVISO CON CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE TURISTICHE DEI COMUNI LIMITROFI AI COMPRESORI SCIISTICI DELLA REGIONE LIGURIA A FRONTE DELLA MANCATA APERTURA AL PUBBLICO DELLA STAGIONE SCIISTICA INVERNALE 2020/2021****FONDO MINISTERO DEL TURISMO: RISORSE ASSEGNATE A REGIONE LIGURIA CON DL 41/2021 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 69/2021 ED INTEGRATE CON DL 73/2021 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 106/2021****Art. 1 – Obiettivi e normativa di riferimento**

Sostegno alle MPMI, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ("Codice del Turismo"), localizzate nei comuni limitrofi e di accesso ai comprensori sciistici liguri. I contributi, a titolo di ristoro per il danno economico subito nel periodo 1°/11/2020 – 30/4/2021, sono concessi ai sensi della D.G.R. n. XXX del XXXXXXX in attuazione del combinato disposto dell'Art. 2 comma 2. Lett. c) del Decreto Legge n. 41/2021 coordinato con la legge di conversione n. 69/2021 e dell'Art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 73/2021 coordinato con la legge di conversione n. 106/2021.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad euro 319.091,00 (economie realizzate rispetto alle risorse già assegnate all'Avviso approvato con DGR N. 775 del 7.9.2021).

Art. 3 – Localizzazione

I contributi previsti dal presente Avviso possono essere concessi esclusivamente a imprese con sedi operative attive localizzate nei territori dei Comuni limitrofi e di accesso ai comprensori sciistici liguri (Comprensorio di Monesi e Comprensorio di Santo Stefano d'Aveto), individuati, ai sensi della DGR n. XXX del XXXXXXX, come segue: Comune di Molini di Triora, Comune di Pornassio e Comune di Rezzoaglio.

Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono presentare domanda di contributo le imprese esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, comprese le cooperative ed i consorzi, come definite ai sensi dell'art. 4 del codice di cui all'allegato 1 al D.Lgs. n. 79/2011 ("Codice del Turismo"), che hanno subito un danno economico per la mancata apertura al pubblico della stagione sciistica 2020/2021 conseguente al perdurare del COVID-19 nel periodo invernale e che, alla data di presentazione della domanda di cui all'Art. 7, sono in possesso dei seguenti requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
- disporre di almeno una sede operativa attiva nel territorio di uno dei Comuni indicati all'Art. 3. La predetta localizzazione deve risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese e può coincidere con la sede legale (se corrispondente alla sede operativa) ovvero con un'unità locale;
- esercitare la propria attività di impresa, con almeno un codice ATECO risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese, compreso tra quelli elencati nell'Allegato 1 del presente Avviso;
- essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività imprenditoriale;
- non essere in stato di liquidazione o di fallimento né essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo o di altre procedure previste dalla legge fallimentare o speciali;

- non risultare già in difficoltà al 31.12.2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nell'ambito del regime del Quadro Temporaneo (vedere Art. 5).

Sono esclusi dal bando i professionisti e i lavoratori autonomi con partita IVA, che non siano imprese individuali iscritte al Registro Imprese.

Sono esclusi dal bando i maestri di sci e le scuole di sci presso le quali operano ed i gestori di impianti a fune, in quanto destinatari esclusivi delle agevolazioni previste dall'art. 2 comma 2 lettere a) e b) del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione n. 69/2021.

Non possono presentare domanda le imprese la cui iscrizione al Registro delle Imprese con stato attivo sia successiva al 31/1/2021.

Art. 5 – Caratteristiche dell'agevolazione

Il sostegno consiste in un contributo a fondo perduto per ciascun soggetto ammesso, quantificato sulla base di quanto disposto all'Art. 6.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto Legge n. 41/2021 coordinato con la legge di conversione n. 69/2021, il contributo viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive modificazioni ampliative.

Pertanto l'impresa richiedente:

- non deve risultare già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure – se di dimensione micro o piccola, pur risultando già in difficoltà dalla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti
- non può rientrare tra i soggetti di cui all'art. 162-bis del Tuir, testo unico imposte sui redditi, Dpr 917/1986 (intermediari finanziari e società di partecipazione).

Il contributo è cumulabile con altri aiuti nei limiti previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ed in particolare con gli aiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento *de minimis* (Reg. 1407/2013), a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadriati in predetti regimi.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto Legge n. 41/2021 coordinato con la legge di conversione n. 69/2021, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 10 bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al contributo non si applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

In base all'art. 22 comma 7 della legge regionale del 29.12.2020, n. 32 "Disposizioni collegate alla legge dei stabilità per l'anno 2021", il contributo non è subordinato al controllo di regolarità contributiva (DURC).

Art. 6 – Entità del contributo

Il soggetto richiedente presenta domanda di contributo esercitando una delle seguenti opzioni:

a) contributo forfettario pari ad euro 3.000,00

b) contributo pari al 60 % della differenza positiva tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1°/11/2018 – 30/4/2019 e l'analogo importo del periodo 1°/11/2020 – 30/4/2021.

Esercitando l'opzione b) il soggetto richiedente deve obbligatoriamente compilare l'apposita Sezione del Modello di domanda (Allegato 2 del presente Avviso) con la dichiarazione dell'importo risultante dalla differenza di cui sopra.

Per il calcolo della differenza di cui al punto b) l'impresa richiedente deve considerare gli importi del fatturato e dei corrispettivi al netto dell'IVA riferiti alle attività di vendita di beni e servizi di cui ai codici ATECO elencati nell'Allegato 1 del presente Avviso esercitate unicamente presso le sedi operative localizzate nei Comuni di cui all'art. 3.

Devono essere prese in considerazione tutte le fatture attive e l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni effettuate nei due periodi di cui al punto b); per le fatture immediate rileva la data della fattura stessa; per le fatture differite si considera la data del documento di trasporto o documenti analoghi (es. in caso di servizi) richiamati in fattura. Occorre tenere conto delle note di variazione aventi data compresa nei due periodi di cui al punto b). Nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio, gli importi riferiti ai due periodi possono essere considerati al lordo dell'IVA. Chi svolge operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), solo per tali operazioni deve considerare gli importi degli aggi.

Tutta la documentazione contabile dell'impresa richiedente utilizzata per la quantificazione degli importi come sopra dichiarati deve essere tenuta a disposizione per le operazioni di controllo previste all'Art. 12.

Le imprese richiedenti che hanno avviato l'attività a partire dal 1°/5/2019 e comunque entro il 31/1/2021 (vedere art. 4), possono richiedere unicamente il contributo forfettario pari ad euro 3.000,00 di cui al punto a).

Per data di avvio attività si intende la data di iscrizione con stato attivo al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio.

In nessun caso il contributo concesso può superare la soglia massima di euro 70.000,00 per impresa.

Il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili, a seguito procedura a sportello di cui all'Art. 8.

Art. 7 – Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al contributo, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, **devono essere inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo incentivi.turismo@cert.regione.liguria.it**

Le domande, compilate in ogni loro parte, devono essere firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ed inviate via PEC all'indirizzo di cui sopra; in alternativa: le domande, compilate in ogni loro parte, possono essere stampate, firmate in originale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, scansionate insieme ad un documento di identità in corso di validità del firmatario e inoltrate via PEC.

Si evidenzia che il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (vedi Risposta n. 37 dell'11/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti all'interpello della Regione Toscana).

La domanda costituisce sia istanza di concessione che di pagamento del sostegno e pertanto la stessa deve riportare il codice IBAN dell'impresa beneficiaria, la cui titolarità è oggetto di verifica.

I dati per l'invio delle informazioni e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inseriti nella domanda di contributo vengono utilizzati da Regione Liguria per la trasmissione di tutte le comunicazioni.

Le domande presentate fuori termine saranno ritenute inammissibili.

I termini per l'invio delle domande di contributo sono previsti a partire dal giorno 5 novembre 2021 fino alle ore 12 del 10 novembre 2021. Fa fede la data di invio della PEC trasmessa a Regione Liguria.

Art. 8 – Istruttoria

L'istruttoria delle domande è svolta dagli uffici del Settore Professioni progetti e imprese turistiche di Regione Liguria, con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data e ora di invio delle domande via PEC fino ad esaurimento delle risorse.

L'istruttoria è tesa a verificare il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dall'Avviso per l'inoltro della domanda.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/5/2011.

Responsabile del Procedimento: Antonella Migliazza – Funzionario del Settore di cui al primo periodo del presente articolo.

La data di avvio del procedimento coincide con la data di ricevimento della domanda trasmessa via PEC.

Il procedimento di istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda a Regione Liguria.

Al termine dell'attività di verifica amministrativa, la procedura istruttoria si conclude con la pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse e di concessione dei contributi, indicativamente entro massimo 90 giorni dal termine di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Il provvedimento di cui sopra verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.regione.liguria.it (sezione "Amministrazione Trasparente" e sezione "Turismo > Incentivi alle imprese turistiche").

Non verranno trasmesse singole comunicazioni di concessione dei contributi alle imprese che risulteranno ammesse.

Le pratiche di concessione contributo con esito positivo vengono inserite nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, Regione Liguria comunica tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 56 del 25.11.2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue

osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni e, in mancanza, alla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) è comunicato nel provvedimento di concessione del contributo.

Art. 9 – Erogazione dell'agevolazione

A seguito provvedimento di concessione del contributo, Regione Liguria procede successivamente alla liquidazione dello stesso sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria con IBAN indicato nella domanda di contributo.

La liquidazione è subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse di cui all'Art. 2 così come assegnate a Regione Liguria da parte del Ministero del Turismo.

Art. 10 – Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

- a) Rispettare quanto previsto negli impegni assunti nella domanda di contributo
- b) Comunicare a Regione Liguria ogni eventuale notizia concernente fatti che possano determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione del contributo;
- c) Fornire a Regione Liguria, dalla data di presentazione della domanda alla data dell'eventuale concessione del contributo, tutte le informazioni riguardanti atti, notizie, fatti, ecc. che modifichino le informazioni dichiarate, manlevando fin da ora Regione Liguria dalla responsabilità che una omissione delle informazioni sopracitate possa precludere il rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti comunitari e da tutte le altre normative nazionali e regionali che disciplinano il presente Avviso;
- d) Pubblicazione secondo quanto previsto dalla l. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), così come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 1 commi 125-129 in merito ai benefici di natura pubblica percepiti dall'impresa;
- e) Collaborare con Regione Liguria, fornendo tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata
- f) Accettare sia durante l'istruttoria sia dopo la concessione del contributo, i controlli che Regione Liguria, gli Organi statali e/o territoriali riterranno di effettuare in relazione al contributo erogato
- g) Tenere a disposizione tutti i documenti contabili giustificativi della sussistenza dei requisiti per poter accedere al contributo calcolato in percentuale sulla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1°/11/2018 – 30/4/2019 e l'analogo importo del periodo 1°/11/2020 – 30/4/2021, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

Art. 11 – Revoche

La revoca totale o parziale del contributo viene formalizzata con provvedimento di Regione Liguria – Settore Professioni Progetti e Imprese turistiche - nei casi in cui:

1. Il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia
2. Dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria
3. In caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti dall'Avviso e dal provvedimento di concessione del contributo.

Nei casi di revoca il soggetto beneficiario è tenuto a restituire le somme erogate gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, dal momento dell'erogazione a quello della restituzione.

Il procedimento di revoca – regolato ai sensi della legge regionale n. 56/2009 ed al regolamento regionale n. 2/2011 – deve concludersi entro 60 giorni dall'avvio dello stesso.

Il credito vantato da Regione Liguria a seguito di revoca è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

Art. 12 – Controlli e monitoraggio

Regione Liguria – tramite la struttura competente - sia durante le procedure di concessione che di erogazione del contributo e nei mesi successivi all'erogazione dello stesso, effettua tutti gli approfondimenti istruttori e documentali che ritiene opportuni al fine di accertare il rispetto dei requisiti richiesti per la quantificazione, concessione ed erogazione del contributo.

Regione Liguria e i competenti Organi statali e/o territoriali possono effettuare in qualsiasi momento controlli; La competente struttura di Regione Liguria provvede altresì, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di presentazione delle domande.

Art. 13 – Note generali ed informazioni sul Trattamento dei dati personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa inserita nell'Allegato 2 al presente Avviso (Modello di domanda e informativa privacy), resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge.

Art. 14 – Anticorruzione e Trasparenza

Nel rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti richiedenti, che gli elenchi dei beneficiari e tutte le informazioni e gli avvisi relativi allo svolgimento dell'Avviso, vengono pubblicati sul sito internet di Regione Liguria www.regione.liguria.it nell'apposita sezione "Turismo > Incentivi alle imprese turistiche". Vengono pubblicati altresì, alla voce "Amministrazione trasparente", tutti i dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013.

ALLEGATO B = elenco codici ATECO ammessi

ALLEGATO C = modello di domanda e informativa privacy

Allegato B della DGR n. XXX del X/X/2021 di approvazione dell'Avviso per contributi a fondo perduto per le IMPRESE TURISTICHE dei COMUNI LIMITROFI AI COMPENSORI SCIISTICI della REGIONE LIGURIA

Elenco delle attività economiche ammissibili ad agevolazione (classificazione ATECO 2007)

SEZIONE G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (Divisioni da 45 a 47)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria

47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)

47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Divisioni da 49 a 53)

E' ammesso esclusivamente il seguente codice:

49.32.2 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

SEZIONE I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (Divisioni da 55 a 56)

E' ammessa tutta la sezione

55 ALLOGGIO (tutti)

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (tutti)

SEZIONE M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (Divisioni da 69 a 75)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione

SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (Divisioni da 77 a 82)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

Sono ammessi tutti i codici

82.3 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE

SEZIONE R – ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (Divisioni da 90 a 93)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

93.19.92 Attività delle guide alpine

93.29.1 Discoteche, sale da ballo night-club e simili

93.29.9 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

SEZIONE S – ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI (Divisioni da 94 a 96)

Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:

95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)

96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

**DOMANDA di CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO per le IMPRESE TURISTICHE dei COMUNI
LIMITROFI AI COMPRESORI SCIISTICI della REGIONE LIGURIA**

(Allegato C della DGR N. XXX del X/X/2021 di approvazione dell'Avviso, in applicazione dell'art. 2 comma 2 lett. c) del D.L. N. 41/2021 convertito nella legge n. 69/2021 e dell'art. 3 comma 1 del D.L. n. 73/2021 convertito nella legge n. 106/2021)

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. _____
il _____ e residente in _____
Comune _____ Provincia _____ codice fiscale _____
telefono/cellulare _____ (telefono legale rappr) e-mail _____
(indirizzo e-mail legale rappr)

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa:

Ragione sociale _____
Indirizzo completo dell'impresa (sede legale):

telefono/cellulare _____ (telefono impresa)
PEC _____ e mail _____ (indirizzo e-mail impresa)
codice fiscale _____ partita IVA _____

in considerazione del danno economico subito a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 conseguente al perdurare del COVID-19,

CHIEDE

LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI (indicare una sola delle seguenti opzioni):

- contributo forfettario a fondo perduto pari ad euro 3.000,00
- contributo forfettario a fondo perduto pari ad euro 3.000,00 per imprese costituite tra il 1°/5/2019 e il 31.1.2021
- contributo a fondo perduto pari al 60% della differenza positiva tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi al netto dell'IVA del periodo 1°/11/2018–30/4/2019 e l'analogo importo del periodo 1°/11/2020–30/4/2021 (*)

() esercitando questa opzione, va obbligatoriamente compilata anche l'apposita Sezione con la dichiarazione dell'importo risultante dalla differenza; si raccomanda di attenersi a quanto stabilito dall'Art. 6 dell'Avviso per la quantificazione degli importi del fatturato e dei corrispettivi. Il contributo concesso non può superare la soglia massima di euro 70.000,00 per impresa.*

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, all'uopo consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e comportano l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali

DICHIARA

CHE LA SUDETTA IMPRESA:

1) ha sede operativa attiva nel

Comune di Molini di Triora

Comune di Pornassio

Comune di Rezzoaglio

La sede operativa attiva per la quale richiede il contributo coincide con:

Sede legale Unità locale

Indirizzo Unità locale: _____

2) è regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della CCIAA di _____ con stato attivo a far data dal

3) esercita la propria attività, con codice ATECO¹ _____ come risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese (¹almeno uno tra i codici ATECO elencati all'Allegato 1 dell'Avviso);

4) è in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività imprenditoriale;

5) non è in stato di liquidazione o di fallimento né soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo o di altre procedure previste dalla legge fallimentare o speciali;

6) non risulta già in difficoltà al 31.12.2019, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nell'ambito del regime del Quadro Temporaneo (come indicato all'art. 5 dell'Avviso);

7) è (in base alla definizione di "impresa unica" prevista dal regolamento (UE) N. 1407/2013):

impresa NON collegata (ovvero non legata ad altre imprese da un rapporto di controllo)

impresa collegata con i seguenti soggetti:

CODICE FISCALE/P.IVA	RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE

Sezione da compilare solo in caso di opzione per il contributo calcolato in percentuale del 60% :

DICHIARA

che la differenza positiva tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi al netto dell'IVA e relativo alla sede operativa attiva localizzata come sopra indicato del periodo 1°/11/2018 – 30/4/2019 e l'analogo importo del periodo 1°/11/2020 – 30/4/2021 è pari a _____

DICHIARA ALTRESI'

- di aver preso visione, di accettare le disposizioni regolamentari e di rispettare le condizioni tutte previste dall'Avviso approvato con DGR n. XXX del X/X/2021, compresa l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente domanda di contributo resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
- di essere a conoscenza che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in materia di dichiarazioni sostitutive, Regione Liguria effettuerà, a campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà contenute nelle domande di contributo;

AUTORIZZA REGIONE LIGURIA

a richiedere agli Enti competenti qualsiasi atto o documento di natura pubblica la cui acquisizione è necessaria all'espletamento del procedimento amministrativo relativo alla concessione del contributo, alla sua erogazione e a successivi controlli e verifiche;

COMUNICA

che l'erogazione del contributo dovrà essere effettuata **sul conto corrente intestato all'impresa richiedente** di seguito indicato:

Banca/Posta _____

Filiale _____

IBAN _____

INFINE DELEGA

quale interlocutore esclusivo per i rapporti con Regione Liguria, oltre al legale rappresentante, per l'istruttoria della domanda il sig./ la sig.ra _____ telefono/cellulare _____ e-mail _____ PEC _____.

DATA:**FIRMA DIGITALE / ORIGINALE ***

**in caso di apposizione di firma originale, allegare fotocopia documento di identità in corso di validità*



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.



TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica nell'Avviso approvato con DGR n. XXX del X/X/2021 in applicazione dell'art. 2 comma 2, lett. c) del decreto legge n. 41/2021, convertito nella legge n. 69/2021, e dell'art. 3 comma 1 del decreto legge n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, indirizzi e-mail, ecc., è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- Istruttoria domande finalizzate alla concessione ed erogazione di contributi a fondo perduto come da

Avviso approvato con DGR n. XXX del X/X/2021

- Pubblicazione degli elenchi delle imprese beneficiarie dei contributi nella sezione “Turismo > Incentivi alle imprese turistiche” del sito internet www.regione.liguria.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente” > sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici > atti di concessione, secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge
- Inserimento e pubblicazione delle imprese beneficiarie dei contributi nel Registro Nazionale Aiuti (RNA – Sezione Trasparenza)
- Attività di controllo ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Regione, inoltre, si impegna di informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati personali del legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo è necessario e obbligatorio ai fini dell’istruttoria della domanda ed in quanto connesso alla necessità di disporre dei recapiti per ogni comunicazione inerente lo stato della pratica, nonché di verifica dei dati e delle condizioni dichiarati dallo stesso.

In caso di variazione dei recapiti e dei dati dell’impresa così come dichiarati, l’interessato dovrà darne tempestiva comunicazione ai competenti uffici di Regione Liguria (Settore Professioni Progetti e Imprese turistiche – Via B. Bosco 31 – 16121 – Genova – PEC incentivi.turismo@cert.regione.liguria.it).

3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e della Legge Regionale n. 17/1996 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “*categorie particolari di dati personali*”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile, ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati (per le sopra citate finalità oltre che per controllo e verifica delle informazioni dichiarate nella domanda di contributo, nonché per verificare che l’impresa richiedente il contributo sia intestataria del conto su cui verrà erogato il contributo stesso), alle seguenti categorie di soggetti:

- Comune nel cui ambito territoriale opera la sede operativa dell’impresa richiedente il contributo;
- Banche, Poste Italiane, Istituti di pagamento, Camere di Commercio, Registro Nazionale degli Aiuti di

Stato;

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

5. Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; mail Dirigente del Settore Professioni Progetti e Imprese turistiche: elena.magni@regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 952

Manuale di gestione documentale e Manuale di conservazione dell'area organizzativa omogenea (AOO) Regione Liguria (artt. 4 e 4 bis, legge regionale 37/2009).

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD);
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio approvato in data 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, comma 1, del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico, ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005";
- la legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37 ss.mm.ii. (Norme in materia di flussi documentali);
- le Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - Determinazione del Direttore Generale n. 407/2020 del 9 settembre 2020 e ss.mm.ii., che entreranno in vigore dal prossimo 1 gennaio 2022 adottate ai sensi dell'art. 71 del CAD e che avranno carattere vincolante assumendo valenza erga omnes;

PREMESSO che:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alla Sezione Quarta, pone l'obiettivo della razionalizzazione della gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare i servizi e potenziare i supporti conoscitivi delle stesse, secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge;

- le linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, la cui applicazione è prevista obbligatoriamente dal 1 gennaio 2022, prevedono la predisposizione, da parte delle pubbliche amministrazioni:
- di un manuale di gestione che descriva il sistema di gestione dei documenti e fornisca le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico e per la gestione dei flussi documentali e degli archivi;
- di un manuale di conservazione che illustri il sistema di conservazione adottato al fine di proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici;
- Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del DPR 445 del 28 dicembre 2000 (TUDA) ha istituito, con deliberazione della Giunta regionale 228 del 16 marzo 2004, l'Area organizzativa omogenea (AOO) Regione Liguria, di cui all'art.7 della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37 ss.mm.ii., che comprende le strutture della Giunta e del Consiglio;
- gli artt. 4 e 4 bis della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37 ss.mm.ii. (Norme in materia di flussi documentali) prevedono che la Giunta regionale approvi, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, il manuale di gestione documentale e il manuale di conservazione, relativi all'area organizzativa omogenea (AOO) Regione Liguria, conformemente alla normativa vigente e alle linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;

CONSIDERATO che:

- l'innovazione della pubblica amministrazione, la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa passano necessariamente attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi e delle procedure amministrative e gestionali, finalizzate alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale e al miglioramento dei livelli di *performance*;
- il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione regionale ed è previsto dalla normativa nazionale ed europea con particolare riferimento all'individuazione, all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di specifiche riforme finalizzate alla digitalizzazione e semplificazione dei processi al fine di rendere maggiormente efficace l'azione amministrativa non solo con riferimento al proprio funzionamento interno ma anche nell'ambito delle relazioni con cittadini, imprese e stakeholders;
- la Regione Liguria opera al fine di conseguire compiutamente la transizione alla modalità operativa digitale, attuando i necessari processi di riorganizzazione diretti alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;
- lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa è stato avviato dalla Regione Liguria a partire dall'anno 2018 attraverso la creazione di una piattaforma digitale per la redazione degli atti monocratici digitali (AMD) ed è proseguito con il sistema degli atti collegiali digitali (ACD), con la digitalizzazione del sistema dei pagamenti (FDL) e con lo sviluppo di applicazioni finalizzate allo svolgimento di attività e compiti da remoto e tramite l'utilizzo di dispositivi mobili;
- la prosecuzione del percorso delineato implica necessariamente la ridefinizione della gestione del flusso documentale in entrata e in uscita dall'Amministrazione regionale;
- la completa digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti e l'informatizzazione della gestione dei flussi documentali comprende l'insieme delle attività di lavorazione dei documenti, dalla registrazione di protocollo alla conservazione digitale;

CONSIDERATO inoltre che:

- per il raggiungimento di tali obiettivi gli strumenti informatici a disposizione dell'Ente si sono dimostrati non del tutto adeguati, in particolare il sistema di protocollo informatico e- Grammata è risultato obsoleto e non più rispondente alle nuove esigenze, rendendo evidente la necessità della sua sostituzione;

- è stata individuata, pertanto, la nuova piattaforma per la gestione del flusso documentale denominata MDM (Maw Document Management) che svolge non soltanto la funzione di protocollo informatico, ma gestisce in modalità digitale tutta “la vita” del documento, dalla sua formazione, alla protocollazione, alla trasmissione e alla sua conservazione, sia in entrata che in uscita dall’Ente.
- l’insieme delle regole per l’attuazione del protocollo informatico contenute nell’attuale manuale di gestione documentale (regolamento regionale 19 febbraio 2010, n. 2) risultano di conseguenza superate sia dal punto di vista organizzativo che tecnico-informatico, rendendo necessario adottare un nuovo manuale di gestione documentale;

RITENUTO necessario, in coerenza con la normativa vigente, predisporre il nuovo manuale di gestione documentale che descrive il sistema di gestione e conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico e per la gestione dei flussi documentali e degli archivi;

VISTA la comunicazione prot IN/2021/14877 del 14/10/2021 con la quale l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha comunicato l’intesa come previsto dagli artt. 4 e 4 bis della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37 ss.mm.ii.;

VISTA la nota agli atti prot. PG/2021/332123 del 15/10/2021 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Liguria, con la quale si esprime favorevolmente circa il Manuale di gestione documentale e il Manuale di conservazione della AOO Regione Liguria, corredati dei relativi allegati tecnico-informatici;

RITENUTO pertanto opportuno, in osservanza della succitata normativa adottare il nuovo Manuale di gestione documentale e il Manuale di conservazione dell’area organizzativa omogenea (AOO) Regione Liguria, con i relativi allegati tecnico-informatici;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** e adottare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Manuale di gestione documentale, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale, il quale descrive il sistema di gestione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico e per la gestione dei flussi documentali e degli archivi;
- **DI DARE ATTO** che gli allegati al Manuale di gestione documentale sono i seguenti:
 - Allegato 1 - Definizioni dei termini
 - Allegato 2 - Modello organizzativo e gestione del flusso documentale
 - Allegato 3 - Organizzazione e conservazione dei documenti
 - Allegato 4 - Dematerializzazione documenti e digitalizzazione flussi documentale
 - Allegato 5 - Manuale del Gestore documentale dell’Ente
 - Allegato 6 - Piano di Conservazione dell’Archivio (Titolario di classificazione degli atti, Massimario di selezione e scarto)
 - Allegato 7 - Politiche di Gestione della Sicurezza Informatica;

- **DI APPROVARE** e adottare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il Manuale di conservazione, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale, che illustra il sistema di conservazione dei documenti informatici: l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione dei documenti;
- **DI DARE ATTO** che il Manuale di conservazione comprende il seguente allegato:
 - Allegato 1 - Definizioni dei termini;
- **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37 ss.mm.ii, "il regolamento regionale 19 febbraio 2010, n. 2 - Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 6 ottobre 2009, n. 37 (Norme in materia di flussi documentali): manuale di gestione dei documenti (del protocollo informatico, del flusso documentale e degli archivi) Area Organizzativa Omogenea (AOO) Regione Liguria, è abrogato a far data dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1", con l'approvazione del nuovo Manuale di gestione documentale e del Manuale di Conservazione;
- **DI DARE ATTO** che gli aggiornamenti del Manuale di gestione documentale e del Manuale di conservazione, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
- **DI DARE MANDATO** alla direzione Centrale Organizzazione e per essa al Settore Amministrazione Generale, cui afferisce il responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi (art.8, legge regionale 37/2009), di provvedere con proprio atto, sentito il coordinatore per la gestione del flusso documentale per il Consiglio, agli aggiornamenti degli allegati del Manuale di gestione documentale e del Manuale di conservazione, che contengono esclusivamente informazioni esplicative di carattere operativo e tecnico;
- **DI DARE ATTO** che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito internet della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegati omessi consultabili su
<https://www.regione.liguria.it/giunta/atti-della-giunta-regionale.html>)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 956

Approvazione dei documenti recanti gli accordi integrativi regionali stipulati con le OO.SS. di categoria, per la partecipazione dei Medici di medicina generale - di assistenza primaria e continuità assistenziale - degli Specialisti ambulatoriali convenzionati interni e dei Pediatri di libera scelta alla campagna vaccinale anti COVID-19. Autorizzazione, impegno e liquidazione in favore di A.Li.Sa. della spesa di € 9.248.656,00= a valere sui fondi provenienti dallo Stato destinati al piano di somministrazione dei vaccini ANTI-SARS-COV-2/COVID-19 (art. 20 DL 41/2021).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

DI APPROVARE i seguenti documenti recanti gli accordi integrativi regionali stipulati con le OO.SS. della medicina convenzionata, per la partecipazione alla campagna vaccinale anti Covid- 19, allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale:

con riferimento ai **medici di medicina generale**:

- 1) l'“*Accordo integrativo regionale con le OO.SS. della Medicina Generale per la partecipazione dei medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale alla campagna vaccinale ANTI-SARS-COV-2/COVID19*”, nel testo sottoscritto in data 19 febbraio 2021 in sede di Comitato Permanente Regionale ex art. 24 ACN MMG 29/07/2009, da Regione Liguria - nella persona del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali -, e dalle OO.SS. di categoria FIMMG Liguria, SNAMI Liguria, SMI Liguria e SUMAI Liguria in rappresentanza di Intesa Sindacale;
- 2) il Documento “*Vaccinazione anti-Covid Medici di Medicina Generale (di Assistenza Primaria e di continuità assistenziale) - Risultanze tavolo tecnico di cui al punto 1), lettera c) dell'Accordo Integrativo Regionale*”, nel testo sottoscritto in data 2 marzo 2021, da Regione Liguria - nella persona del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali -, dalla FIMMG Liguria - O.S. maggiormente rappresentativa a livello regionale - e dal SUMAI Liguria in rappresentanza di Intesa Sindacale;

con riferimento agli **Specialisti ambulatoriali convenzionati interni**:

- 3) l'“*Accordo integrativo regionale con le OO.SS. della Specialistica Ambulatoriale Interna per la partecipazione dei medici specialisti Ambulatoriali convenzionati interni alla campagna vaccinale ANTI-SARS-COVID-2*”, nel testo sottoscritto in data 2 aprile 2021 in sede di riunione del tavolo negoziale - ambito contrattuale decentrato del comparto della Specialistica Ambulatoriale, veterinaria e altre professionalità sanitarie, da Regione Liguria
- nella persona del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali -, e dalle OO.SS. di categoria SUMAI Liguria, Fe.SPA Liguria, Federazione CISL Medici Liguria e UIL FPL Liguria.;

con riferimento ai **Pediatri di libera scelta**:

- 4) l'“*Accordo integrativo regionale con le OO.SS. della Pediatria di libera scelta per la partecipazione dei pediatri di libera scelta convenzionati alla campagna vaccinale ANTI-SARS-COV-2/COVID- 19*”, sotto-

scritto in data 10 giugno 2021 da Regione Liguria - nella persona del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali -, e dalle OO.SS. di categoria FIMP Liguria e Federazione CIPE-SISPE-SINSPe;

DI DARE ATTO che gli Accordi integrativi regionali allegati sono efficaci dalla data di sottoscrizione;

DI DARE ATTO, altresì, che gli oneri derivanti dalla corresponsione degli emolumenti previsti dai sopraindicati accordi integrativi regionali per **l'attività di somministrazione del vaccino anti Covid-19**, trovano copertura economica, ai sensi del richiamato art. 20, comma 2 - lettera c) e comma 3, e art. 42 del D.L. n. 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021, nell'ambito del Fondo sanitario regionale entro la previsione massima di spesa, autorizzata per l'anno 2021, di complessivi € 9.248.656,00=, come individuata per la Regione Liguria dalla tabella di cui all'allegato B-bis alla stessa legge e riferita all'attività vaccinale anti Covid-19 svolta dalle categorie di medici e professionisti sanitari individuate dallo stesso art. 20, comma 2 lettera c), tra cui rientrano le figure mediche interessate dagli accordi regionali in argomento;

DI DARE ATTO che è competenza delle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria corrispondere gli emolumenti previsti dai summenzionati accordi integrativi regionali per l'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, ai medici di medicina generale incaricati in assistenza primaria e continuità assistenziale, agli Specialisti Ambulatoriali Convenzionati interni e ai Pediatri di libera scelta;

DI ASSEGNARE ad A.Li.Sa. il suddetto fondo con mandato di trasferire a ciascuna A.S.L. Sistema Sanitario Regionale la quota delle risorse relative, necessarie alla copertura dei costi sostenuti e via via rendicontati con cadenza e con modalità operative concordate, e nel rispetto di quanto previsto dagli accordi integrativi regionali allegati;

DI DISPORRE, conseguentemente, che ciascuna A.S.L. Sistema Sanitario Regione Liguria provveda a rendicontare ad A.Li.Sa. Sistema Sanitario Regione Liguria, con cadenza periodica e modalità operative con la stessa concordate, i costi sostenuti per il riconoscimento degli emolumenti spettanti ai Medici di medicina generale - di assistenza primaria e continuità assistenziale -, agli Specialisti Ambulatoriali Convenzionati Interni e ai Pediatri di libera scelta per l'attività di somministrazione dei vaccini in adesione alla campagna vaccinale anti-Covid-19, ai sensi degli accordi integrativi regionali allegati;

DI AUTORIZZARE la spesa di € 9.248.656,00= a valere sulla disponibilità del fondo sopra indicato, per la copertura degli oneri derivanti dall'attività di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 da parte delle categorie di medici e di professionisti sanitari individuate dal citato art. 20, comma 2 - lettera c) del D.L. 41/2021, delle quali fanno parte le figure mediche interessate dagli accordi regionali in argomento;

DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 20 del Titolo II del D.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii, la somma di € 9.248.656,00=, a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580) sul capitolo in entrata 1369 "*Fondi provenienti dallo Stato destinati al Piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV2 (DL 41/2021 ART. 20)*";

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 20 del Titolo II del D.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii, l'importo di € 9.248.656,00= in favore di A.Li.Sa. Sistema Sanitario Regione Liguria (C.F. 02421770977), a valere sul capitolo 5409 "*Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato destinati al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV2 (DL 41/2021 art. 20)*" (allocato alla Missione 13) del bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione sull'esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021), che presenta la necessaria disponibilità;

DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 57 del Titolo III del D.lgs. 23/06/2018, n. 118 e ss.mm.ii, la somma di € 9.248.656,00= a favore di A.Li.Sa. Sistema Sanitario Regione Liguria (C.F. 02421770977);

DI DARE ATTO che, a valere sulla disponibilità delle suddette risorse troverà copertura economica ogni eventuale, ulteriore, accordo, stipulato tra la Regione Liguria e le OO.SS. di categoria, per il coinvolgimento nell'attività di somministrazione del vaccino anti Covid-19 di altre figure mediche e professionali individuate dal richiamato art. 20, comma 2 - lettera c) del D.L. n. 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021;

DI DARE ATTO, altresì, che:

- gli oneri derivanti dalla corresponsione degli emolumenti ai medici di assistenza primaria per **l'ulteriore attività di prenotazione** di cui al paragrafo 1) dell'accordo integrativo regionale con le OO.SS. della Medicina Generale del 19 febbraio 2021, trovano copertura a valere sui fondi di cui all'art. 59 dell'Accordo Collettivo Nazionale MMG e, pertanto, nell'ambito delle risorse della quota del fondo sanitario regionale indistinto ordinariamente e annualmente assegnata alle singole AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria, e sul fondo di cui al punto **a.** dell'Accordo integrativo regionale del 14/02/2019, approvato con DGR. n. 754/2019, stanziato nell'anno 2021 con le risorse individuate dalla DGR n. 195/2021 - rigo 17 del prospetto deliberato -, impegnate e liquidate in favore di A.Li.Sa. Sistema Sanitario Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 3395/2021 per la relativa assegnazione alle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria;
- gli oneri derivanti dal riconoscimento ai Pediatri di libera scelta del contributo straordinario per **l'ulteriore attività di prenotazione e somministrazione del vaccino anti Covid-19 presso i propri studi**, di cui al paragrafo 2) dell'accordo integrativo regionale con le OO.SS. della Pediatria di libera scelta del 10 giugno 2021, trovano copertura a valere sui fondi di cui all'art. 58, lettera C, dell'Accordo Collettivo Nazionale PLS e, pertanto, nell'ambito delle risorse della quota del fondo sanitario regionale indistinto ordinariamente e annualmente assegnata alle singole AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria;

DI DARE ATTO che dall'applicazione degli accordi integrativi regionali allegati al presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ad A.Li.Sa, alle AA.SS.LL. Sistema Sanitario Regione Liguria e alle OO.SS. di categoria rappresentative a livello regionale.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito WEB istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SSEGRETARIO
Roberta Rossi

(seguono allegati)

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE CON LE OO.SS. DELLA MEDICINA GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-SARS-COV-2/COVID19.

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

L'andamento attuale della pandemia COVID-19 può trovare un valido ostacolo alla sua progressione dalla Vaccinazione estesa al maggior numero di cittadini e condotta nel più breve tempo possibile onde ridurre drasticamente il carico di malattia così come le relative conseguenze in termini sociali ed economici.

A livello nazionale sono state identificate le seguenti categorie:

- Gli operatori sanitari e sociosanitari, sia pubblici che privati accreditati che convenzionati e tutti coloro che operano a diverso titolo nelle strutture sanitarie;
- I residenti e il personale dei presidi residenziali per anziani;
- Le persone di età più avanzata.

La campagna vaccinale in Regione Liguria sta procedendo in maniera soddisfacente e, proprio in funzione dei concetti sopra espressi, le parti convengono che è fondamentale coinvolgere anche i Medici di Medicina Generale nelle fasi successive della campagna di vaccinazione.

PREMESSA

Il Ministero della Salute, a seguito delle comunicazioni al Parlamento in data 2 dicembre 2020 e della presa d'atto della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 17 dicembre 2020, dell'informativa sul documento "Vaccinazione anti-Sars-Cov2/COVID-19 - Piano Strategico - Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale", con proprio Decreto del 2 gennaio 2021 ha adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, "Il Piano strategico nazionale di vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2/COVID-19, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.

Il Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 prevede che la vaccinazione sia gratuita e garantita a tutti, per adesione volontaria; identifica le categorie da vaccinare con priorità nella fase iniziale, quando la disponibilità dei vaccini è ancora limitata; indica gli aspetti relativi alla logistica, alla catena di approvvigionamento, allo stoccaggio e al trasporto dei vaccini; dà indicazioni sui punti vaccinali, sulla organizzazione delle sedute vaccinali e sulle figure coinvolte; specifica le caratteristiche del sistema informativo, gli aspetti relativi alla comunicazione, alla vaccino sorveglianza e sorveglianza immunologica, la valutazione di impatto epidemiologico e i modelli di valutazione economica.

In considerazione, inoltre, che il Piano riporta che "le raccomandazioni su gruppi target a cui offrire la vaccinazione saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente a efficacia vaccinale e/o immunogenicità e sicurezza dei vaccini disponibili in diversi gruppi di età e fattori di rischio ed effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, sulla trasmissione e sulla protezione da forme gravi di malattia", il Ministero della Salute, con il successivo documento "Piano Nazionale vaccino contro SARS-Cov-2, priorità per l'attuazione della seconda fase", presentato in data 8 febbraio 2021 alla Conferenza Stato Regioni per la relativa presa d'atto, in ragione dei vaccini disponibili, all'interno

della seconda fase della campagna vaccinale ha operato un aggiornamento relativamente ad alcune categorie di cittadini particolarmente fragili e ha stabilito talune priorità definite sulla base del criterio anagrafico.

Allo stato attuale, pertanto, ai sensi del citato Piano, e alle proposte di aggiornamento del Ministero, per la prima fase, iniziale, sono identificate **3 categorie** di soggetti da vaccinare in via prioritaria:

- 1°. Gli operatori sanitari e sociosanitari.
- 2°. Personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani.
- 3°. Anziani over 80 anni.

Per la seconda fase sono identificate **6 categorie** di soggetti da vaccinare, e precisamente:

- 1°. persone "estremamente vulnerabili" per particolari patologie, indipendentemente dall'età;
- 2°. persone tra 75 e 79 anni;
- 3°. persone tra 70 e 74 anni;
- 4°. persone con aumentato rischio clinico dai 16 ai 69 anni;
- 5°. persone tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico;
- 6°. persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico.

Il citato documento di aggiornamento del Ministero della Salute dell'8 febbraio 2021, riferisce, inoltre, che:

- "ad oggi, sono tre i vaccini che hanno ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. In particolare la Comunità Europea, a seguito di raccomandazione da parte dell'European Medicines Agency (EMA), ha autorizzato il vaccino dell'azienda PfizerBioNTech in data 21/12/2020, quello dell'azienda Moderna in data 06/01/2021 e quello dell'azienda AstraZeneca in data 29/01/2021. L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con appositi provvedimenti, ha approvato tutti e tre i vaccini;
- l'AIFA, ha suggerito, in ragione della maggiore robustezza delle evidenze di efficacia, un utilizzo preferenziale dei vaccini a RNA messaggero (mRNA) nei soggetti anziani e/o a più alto rischio di sviluppare una malattia grave, mentre l'indicazione per il vaccino AstraZeneca resta preferenziale per la popolazione tra i 18 e 55 anni di età e senza patologie gravi, per la quale sono disponibili dati più solidi;".

La Conferenza Stato- Regioni, con informativa dell'11 febbraio 2021 "Posizione sul Piano nazionale Vaccini contro SARS-COV2. Priorità per l'attuazione della seconda fase" ha espresso alcune criticità riguardo ai target prioritari con riferimento alla categoria 6, rimarcando l'opportunità di concentrarsi sulle indicazioni necessarie a consentire da subito l'utilizzo del vaccino AstraZeneca partendo dal personale scolastico docente e non docente.

Con riferimento, poi, al piano organizzativo e alle figure coinvolte, il Piano afferma che: "con l'aumentare delle disponibilità dei vaccini, a livello territoriale potranno essere realizzate campagne su larga scala (walk-in) per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc e in fase avanzata, accanto all'utilizzo delle unità mobili, il modello organizzativo vedrà via via una maggiore articolazione sul territorio, seguendo sempre più la normale filiera nazionale, incluso il coinvolgimento omissis..... dei Medici di Medicina Generale".

Il Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN rappresenta la figura medica di primo contatto all'interno del sistema sanitario che garantisce un accesso diretto e illimitato ai suoi

assistiti, si occupa di tutti i problemi di salute, è investito di una responsabilità specifica della salute della comunità. Egli è, pertanto, la figura professionale che riveste un ruolo fondamentale ed insostituibile per favorire l'adesione dei cittadini alle vaccinazioni e, per il rapporto di fiducia che lo lega al paziente, per sensibilizzare ed informare la comunità sull'importanza della copertura vaccinale.

Il coinvolgimento dei MMG alla realizzazione della campagna vaccinale in argomento trova coerenza con quanto stabilito dall'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; l'Accordo, infatti, prevede, fra i compiti del medico di assistenza primaria, *l'adesione alle campagne di vaccinazione antinfluenzale rivolte a tutta la popolazione a rischio, promosse ed organizzate dalla Regione e/o dalle Aziende* (art. 45, comma 2, lettera n), *l'obbligo di effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali nell'ambito di campagne vaccinali rivolte a tutta la popolazione a rischio, promosse ed organizzate dalle Aziende, con modalità concordate* (art. 45, comma 4, lettera c) e individua le *prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D"* (art. 45, comma 2, lettera p) tra le funzioni attraverso le quali si realizzano i compiti individuali del medico assistenza primaria. Tra queste prestazioni rientrano, come specificato nella parte B del nomenclatore tariffario incluso, le *prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria* le quali contemplano, al comma 4), le *vaccinazioni non obbligatorie* alle quali è possibile ricondurre la vaccinazione anti Covid-19.

Considerando tali compiti quali obblighi ed indirizzi, gli Accordi Integrativi Regionali (AAIIRR) possono utilizzare le risorse disponibili per potenziare queste funzioni a cui i MMG sono preposti, tenuto conto che il medesimo allegato D stabilisce, altresì, che per questa particolare prestazione vada riconosciuto al medico un trattamento economico pari ad euro 6,16 (oltre oneri aziendali) e precisa che rientrano in questa casistica tutte quelle *eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede regionale o di Azienda. Per la conservazione del vaccino che è fornito dall'Azienda, lo studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione all'Azienda.*

L'art 13-bis dell'ACN 23/03/2005 e ss.mm.ii, dispone che i citati compiti e funzioni *costituiscono parte integrante dell'ACN e rappresentano condizioni irrinunciabili per l'accesso ed il mantenimento della convenzione con il SSN*.

Inoltre, con l'art. 1 - lettera b) dell'ACN MMG 21/06/2018, è stato previsto, tra gli obiettivi di politica sanitaria nazionale, un compito di programmazione regionale tramite gli Accordi Integrativi Regionali, tale da definire indicatori di performance, di processo e di risultato sull'obiettivo *"PIANO NAZIONALE PREVENZIONE VACCINALE (P.N.P.V.) 2017-2019"*. Detta clausola contrattuale testualmente recita: *"Il P.N.P.V. 2017-2019 propone il nuovo calendario nazionale delle vaccinazioni attivamente e gratuitamente offerte alla popolazione per fasce d'età e dedicate agli interventi vaccinali destinati a particolari categorie a rischio. Le Regioni sono impegnate a individuare il modello organizzativo necessario a garantire l'erogazione e la piena fruibilità delle vaccinazioni inserite nel calendario vaccinale e nell'ambito degli AA.II.RR. prevedono una attiva partecipazione dei MMG nelle vaccinazioni e nelle relative attività collegate."*

Sulla base di siffatte premesse, parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo, le parti concordano quanto di seguito.

Il concorso dei MMG - medici di assistenza primaria - alla campagna vaccinale anti COVID-19 si realizza pienamente a seguito della autorizzazione da parte dell'Autorità Regolatoria di un vaccino la cui scheda tecnica preveda modalità di conservazione, preparazione e somministrazione compatibili con una utilizzazione diffusa sul territorio, anche al domicilio del paziente.

Ad oggi, dei tre i vaccini che hanno ricevuto l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), solo Covid-19 Vaccine AstraZeneca presenta le caratteristiche suddette ed è attualmente indicato da AIFA preferenzialmente nella popolazione tra i 18 e i 55 anni senza patologie gravi.

A partire dalla sottoscrizione del presente AIR, i medici di assistenza primaria, in accordo con le AA.SS.LL. avvieranno specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione con il fine di incrementare le adesioni dei cittadini alle vaccinazioni anti Covid-19.

Le attività richieste ai medici di assistenza primaria ai sensi del presente accordo sono le seguenti:

- 1) la prenotazione per gli **anziani over 80 anni propri assistiti, della seduta per la prima dose di vaccino**, per la somministrazione presso le strutture delle Aziende Sanitarie di vaccini a mRNA e, in fase successiva, per gli assistiti che verranno indicati dalla Regione/Aziende;
- 2) la somministrazione del vaccino **AstraZeneca** (attualmente disponibile) ai soggetti tra i 18 e i 54 anni senza patologie gravi, suoi assistiti, o di altri vaccini che si renderanno disponibili la cui scheda tecnica preveda modalità di conservazione, preparazione e somministrazione compatibili con una utilizzazione diffusa sul territorio, anche al domicilio del paziente.
- 3) Partecipazione come componenti delle squadre dei vaccinatori per la somministrazione presso le strutture delle Aziende Sanitarie di vaccini anti Covid-19.

1) PRENOTAZIONE PER GLI ANZIANI OVER 80 ANNI, PROPRI ASSISTITI, DELLA SEDUTA DI VACCINAZIONE, PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO PRESSO LE STRUTTURE DELLE AZIENDE

Il medico di Assistenza Primaria potrà prenotare le sedute vaccinali utilizzando un sistema di prenotazione fornito da Regione Liguria, ai propri assistiti ultraottantenni e, nelle fasi successive, agli utenti indicati dalla Regione/ASL. L'organizzazione di tale attività è regionale, declinabile a livello aziendale a fronte di particolari esigenze.

a. Prenotazione da parte del medico

Liguria Digitale configurerà a CUP le prenotazioni indicate dalle ASL, stimate in 100.000-105.000. Il medico accede al sistema di prenotazione tramite POLISS. Tale sistema non rientra nel CUP di prenotazioni ordinarie, ma è a se stante. Il medico accede tramite portale regionale con ID personale.

Il medico prenota ai propri assistiti presso una delle strutture aziendali disponibili in agenda la seduta per la somministrazione della sola prima dose vaccinale; non dovrà farsi carico di prenotare la seconda dose, per la cui somministrazione l'appuntamento sarà fornito direttamente dal sistema organizzativo della ASL.

Per la prenotazione il medico avrà disponibile l'elenco dei propri pazienti anziani over 80 anni aventi diritto e avrà, inoltre, la possibilità di verificare se gli stessi sono già stati prenotati, se hanno già ricevuto la dose di vaccino o se sono fra i non deambulanti presi in carico direttamente dalle AASSLL.

b. Coinvolgimento del personale di studio del medico nelle attività di prenotazione

I medici possono coinvolgere nell'attività di prenotazione il proprio personale di studio in possesso delle credenziali CUP che, attraverso il portale POLISS e utilizzando la funzione "Prenotazione Vaccino AntiCovid", attivano la prenotazione. La modalità di rendicontazione da parte delle ASL delle prenotazioni effettuate dal personale di studio per conto del singolo MMG attraverso il percorso sopra descritto, avviene abbinando il C.F. del paziente prenotato a quello del MMG che lo ha in carico.

c. Il MMG collabora all'identificazione ed alla prenotazione in Fase 2 dei propri pazienti appartenenti alle categorie 1 (vulnerabili, comorbidità ultra gravi) e 4 (aumentato rischio, comorbidità) indicando alle Aziende quei soggetti non deambulanti per i quali la vaccinazione deve essere eseguita al domicilio.

Le modalità operative e i criteri di identificazione saranno definiti da apposito tavolo tecnico istituito a livello regionale.

d. Collaborazione nella compilazione del documento di anamnesi richiesto al paziente

Su base volontaria, a scopo collaborativo per favorire lo snellimento delle procedure amministrativo/burocratiche collegate alla somministrazione del vaccino presso le strutture territoriali, il medico contribuisce alla compilazione della scheda anamnestica che il paziente dovrà presentare al punto vaccinazioni al momento della somministrazione del vaccino. Resta inteso che il Consenso Informato dovrà essere raccolto presso il punto di vaccinazione.

e. Condizioni economiche

Il servizio di prenotazione viene retribuito al medico alle condizioni economiche di cui al vigente "Accordo integrativo regionale per la realizzazione del progetto di prenotazione CUP presso lo studio del medico di assistenza-primaria convenzionato" sottoscritto in data 31/01/2018, approvato con DGR n. 55/2019. Tale remunerazione avverrà con fondi specificatamente indicati, anche extra contrattuali appositamente individuati. Si precisa che, con riferimento alla DGR n. 55/2019, il calcolo della percentuale del 15% deve essere eseguito sulla base delle sole prenotazioni vaccinazioni anti Covid.

Anche le vaccinazioni eseguite presso gli studi dei MMG dovranno figurare su POLISS tramite prenotazione.

2) SOMMINISTRAZIONE DEL COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA E DI EVENTUALI ULTERIORI VACCINI

La partecipazione dei medici di assistenza primaria all'attività di somministrazione del Vaccino anti COVID-19, si inserisce nell'attività Vaccinale Regionale coerente con il piano strategico nazionale.

a. Popolazione target

Soggetti, assistiti del medico, di età inferiore a 55 anni (dai 18 ai 54 anni) senza condizioni che aumentano il rischio clinico, ovvero soggetti, assistiti del medico, che non siano portatori di patologia concomitante, con la priorità di accesso alla vaccinazione riportata nella sottostante tabella e, solo a seguire, il resto della popolazione:

Categoria soggetti	Sottocategorie
1) Operatori sanitari non ancora vaccinati	Professionisti afferenti ad ambulatori accreditati, professionisti sanitari liberi professionisti, volontariato a contatto con fragili e figure assimilabili
2) Personale scolastico ed universitario docente e non docente	
3) Forze Armate e di Polizia	Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, etc.
4) Penitenziari	Polizia penitenziaria, personale carcerario, detenuti
5) Luoghi di comunità	Civili, religiosi, etc.
6) Altri servizi essenziali	In attesa di chiarimenti dalla Commissione Salute

L'attività vaccinale è eseguita di norma dai singoli medici a favore dei propri assistiti, appartenenti prioritariamente alle prime due categorie riportate in tabella, nel proprio studio (o a domicilio in pazienti particolari individuati dal MMG stesso), in analogia a quanto previsto per la vaccinazione antinfluenzale.

Per le categorie di cui ai punti 3) e 4) potranno essere avviate iniziative per cui l'attività vaccinale nei confronti di detti soggetti sia effettuata direttamente dal personale sanitario di appartenenza delle Amministrazioni relative, già incaricato della loro assistenza sanitaria.

Inoltre, i medici potranno eseguire la vaccinazione ai propri assistiti:

- avvalendosi di strutture messe a disposizione dalle ASL/Amministrazioni Comunali, e/o altri Enti preposti sul territorio, nonché di farmacie convenzionate aderenti alla campagna vaccinale ai sensi dell'accordo integrativo regionale con le Farmacie, sottoscritto il 17 febbraio 2021;
- attraverso il meccanismo della delega alla sola somministrazione ad altri Medici di assistenza primaria operanti nella stessa Associazione di Gruppo o nella stessa AFT o nello stesso distretto, o ad altre forme organizzative di delega di iniziativa dei medici di famiglia.

Le AASSLL, attraverso i Comitati Aziendali, invieranno mensilmente alla Regione una relazione sull'andamento della campagna vaccinale indicando il numero di professionisti coinvolti, le modalità di somministrazione, gli obiettivi di copertura raggiunti, e le eventuali criticità riscontrate.

b. Modalità di reclutamento degli assistiti

Gli assistiti appartenenti alle categorie indicate prioritariamente nella popolazione target contatteranno direttamente il proprio medico di assistenza primaria per concordare l'appuntamento per la prima seduta di vaccinazione. Contestualmente alla prima seduta verrà fissato l'appuntamento per la somministrazione della seconda dose.

c. Modalità di approvvigionamento e Pianificazioni delle sedute vaccinali

In applicazione dell'accordo integrativo regionale con le Farmacie, sottoscritto il 17 febbraio 2021, con le modalità, termini e condizioni dallo stesso indicati, l'approvvigionamento dei vaccini da parte dei medici di assistenza primaria avverrà esclusivamente presso le Farmacie di comunità.

Nelle more del completamento degli adempimenti necessari per l'avvio della distribuzione dei vaccini da parte delle Farmacie di comunità, ciascun medico di assistenza primaria potrà ritirare le dosi di vaccino presso i centri di distribuzione della ASL di competenza per territorio, con modalità organizzative definite dall'Azienda stessa.

Ciascuna ASL, con modalità organizzative di propria individuazione, fornirà ai medici di assistenza primaria i Kit di somministrazione del vaccino, completi di siringhe e aghi, i DPI necessari e un idoneo numero di Consensi Informati stampati con la relativa Nota Informativa e Schede Anamnestiche stampate.

Come indicazione di carattere generale i criteri per l'assegnazione delle dosi potranno basarsi sulla numerosità degli assistiti in carico.

Nell'organizzazione delle sedute vaccinali con vaccini che prevedano la somministrazione di due dosi, il medico dovrà tener conto della necessità di accantonare il 50% delle dosi assegnate ad ogni ritiro, al fine di poter garantire la disponibilità ed il corretto timing per la somministrazione delle seconde dosi.

Nel caso del vaccino AstraZeneca, in considerazione della necessità di utilizzare l'intera quantità contenuta in ciascun flacone, il medico avrà cura di organizzare sedute vaccinali che prevedano la somministrazione di un quantitativo di dosi pari a 10 o a multipli di 10.

L'attività deve essere erogata nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente in merito alla sicurezza e tutela degli operatori e dei pazienti. La conservazione, preparazione e somministrazione del vaccino devono essere svolte in accordo con le procedure previste nella relativa Scheda Tecnica. Con riferimento particolare al vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA si richiamano i contenuti della Circolare del Ministero della Salute n. 0005079-09/02/2021-DGPRES-DGPRES-P e relativi allegati.

Le AASSLL, in caso di effettive necessità dovute a carenze di personale sanitario, tali da inficiare le tempistiche di vaccinazione, possono arruolare MMG resisi disponibili da impiegare presso le strutture aziendali disponibili. L'impegno orario settimanale del MMG aderente e l'organizzazione

del lavoro sono concordate a livello Aziendale.

Nel caso di somministrazione del vaccino presso strutture messe a disposizione dalle AASSLL o Enti locali, previa valutazione aziendale, le AASSLL metteranno a disposizione idoneo personale di supporto per lo svolgimento delle attività.

d. Acquisizione del Consenso e registrazione delle vaccinazioni

In occasione della prima seduta vaccinale verranno raccolti il Consenso Informato con la relativa Nota Informativa e compilata la Scheda Anamnestica.

Ciascuna somministrazione (prima e seconda dose), unitamente alla categoria target ed ai dati richiesti dalla vigente normativa in materia, dovrà essere registrata sulla relativa sezione della piattaforma POLISS.

Il Medico rilascerà all'assistito certificazione dell'avvenuta vaccinazione.

e. Condizioni economiche

Ai sensi del vigente ACN MMG, Allegato D – parte B del nomenclatore tariffario incluso, al medico viene riconosciuto il trattamento economico pari ad euro 6,16 (oltre oneri aziendali) per ogni singola somministrazione vaccinale.

Le ASL verificano i dati utili alla corresponsione degli emolumenti previsti.

f. Copertura assicurativa

La copertura assicurativa del medico per la vaccinazione sia a carico dei propri assistiti sia nei confronti dei pazienti non iscritti negli elenchi del medico vaccinatore viene garantita attraverso la gestione di ritenzione autonoma del rischio regionale, fatta salva la copertura assicurativa garantita secondo quanto previsto dall'ACN MMG vigente.

3) PARTECIPAZIONE DEI MMG COME COMPONENTI DELLE SQUADRE DEI VACCINATORI PER LA SOMMINISTRAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DELLE AZIENDE SANITARIE DI VACCINI ANTI COVID-19

I Medici di Medicina Generale possono partecipare, su base volontaria alla Campagna Vaccinale anti COVID-19 quali Componenti delle squadre dei vaccinatori presso sedi ASL.

Le ASL, in caso di effettiva necessità dovute a carenze di personale sanitario tali da inficiare le tempistiche di vaccinazione, possono arruolare MMG resisi disponibili ed utilizzarli presso le strutture aziendali disponibili. L'impegno orario settimanale del MMG aderente e l'organizzazione del lavoro sono concordate a livello Aziendale.

Nel caso di somministrazione del vaccino presso strutture messe a disposizione dalla ASL o Enti locali, previa valutazione aziendale, le ASL metteranno a disposizione personale di supporto per lo svolgimento delle attività.

Acquisizione del Consenso e registrazione delle vaccinazioni

In occasione della prima seduta verranno raccolti il Consenso Informato con la relativa Nota Informativa e compilata la Scheda Anamnestica.

Ciascuna somministrazione (prima e seconda dose), unitamente alla categoria target ed ai dati richiesti dalla vigente normativa in materia, dovrà essere registrata sulla relativa sezione della piattaforma POLISS.

Il Medico rilascerà all'assistito certificazione dell'avvenuta vaccinazione.

Condizioni economiche

Ai sensi del vigente ACN MMG, Allegato D – parte B del nomenclatore tariffario incluso, al medico viene riconosciuto il trattamento economico pari ad euro 6,16 (oltre oneri aziendali) per ogni somministrazione vaccinale.

Copertura assicurativa

Si applicano le medesime disposizioni di cui al punto 2, lettera f., del presente accordo.

PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE DEI MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

I Medici di continuità assistenziale incaricati con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato possono partecipare, su base volontaria e a richiesta delle Aziende, alla Campagna Vaccinale anti COVID-19. L'utilizzo dei Medici di Continuità Assistenziale è previsto nei soli giorni feriali con turni aggiuntivi diurni fino al raggiungimento del massimale orario 38 ore settimanali, fatte salve situazioni di incompatibilità verificate e valutate dalle ASL.

Indicativamente le AASSLL possono utilizzare i Medici di Continuità Assistenziale per:

- Vaccinazioni al domicilio dei pazienti non deambulanti
- Componenti delle squadre di vaccinatori itineranti
- Componenti delle squadre dei vaccinatori presso sedi ASL.

Al Medico di Continuità Assistenziale viene corrisposto il compenso orario previsto dall'ACN vigente. Trattandosi di partecipazione a progettualità Regionali, al Medico di Continuità Assistenziale viene altresì corrisposto per ogni inoculo l'incentivo di € 6.16 (oltre oneri aziendali).

NOTA FINALE TRANSITORIA 1

Considerato che è in fase di definizione un Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, e le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale, relativo alla gestione del Piano Vaccinale, le parti convengono che il presente accordo sarà automaticamente adeguato alle disposizioni contenute nel predetto Protocollo d'Intesa, all'esito della sua sottoscrizione.


NOTA FINALE TRANSITORIA 2

Considerato che il Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 riporta che le raccomandazioni su gruppi target a cui offrire la vaccinazione saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente a efficacia vaccinale e/o immunogenicità e sicurezza dei vaccini disponibili in diversi gruppi di età e fattori di rischio ed effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, sulla trasmissibilità e sulla protezione da forme gravi da malattia, le parti convengono che il presente accordo sarà automaticamente adeguato all'esito dei formali aggiornamenti che interverranno.


Genova, 19 febbraio 2021

REGIONE LIGURIA

Il Direttore del Dipartimento
Salute e Servizi Sociali
Commissario Straordinario di A.Li.Sa
Dott. Francesco Quaglia




F.I.M.M.G.
Il Segretario Regionale
Dr. Andrea Stimamiglio



S.NA.M.I.
Il Presidente Regionale
Dr. Giorgio Fusetti



S.M.I.
Il Segretario Regionale
Dr. Daniele Gasparotti



S.U.M.A.I.
per INTESA SINDACALE
(Cisl Medici – FP CGIL Medici – SIMET – SUMAI)
Dr. Giuseppe Bonifacino



VACCINAZIONE ANTI-COVID MEDICI DI MEDICINA GENERALE (di assistenza primaria e di continuità assistenziale) - Risultanze tavolo tecnico di cui al punto 1), lettera c) dell'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto il 19 febbraio 2021.

UTENTI NON DAMBULANTI

Si intendono tutti quei soggetti temporaneamente o permanentemente non deambulanti.

ESTREMAMENTE VULNERABILI

La definizione di persone estremamente vulnerabili è riconducibile alla tabella 2 delle Raccomandazioni ministeriali ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 dell'8 febbraio 2021.

Pazienti che saranno vaccinati dalla ASL

- Il MMG tramite Piattaforma Informatica dispone degli elenchi dei propri pazienti non deambulanti e/o ultra vulnerabili inseriti nel sistema, ed ha il compito di evidenziare quei pazienti non compresi negli elenchi ma conosciuti come non deambulanti e/o estremamente fragili. Il MMG aggiorna il campo del recapito telefonico.
- Il MMG prenota le sedute vaccinali. Il MMG potrà prenotare gli estremamente fragili non appena sarà disponibile tale funzionalità su Poliss; ha viceversa il compito di segnalarli
- Contestualmente alla prenotazione il paziente riceverà messaggio di notifica.

Pazienti che saranno vaccinati dal MMG

Il MMG si fa carico delle prenotazioni (contestualmente alla prenotazione il paziente riceverà messaggio di notifica) e delle vaccinazioni a favore delle seguenti categorie di pazienti:

1. **Personale scolastico ed universitario docente e non docente**
2. **Forze Armate e Forze di Polizia, ad esclusione dei soggetti nei confronti dei quali la somministrazione vaccinale sarà effettuata direttamente dal personale sanitario di appartenenza delle Amministrazioni di riferimento.**
3. **Polizia Municipale**
4. **Protezione Civile**
5. **Pazienti vulnerabili**

MODELLO ORGANIZZATIVO VACCINALE

Ad integrazione della nota di A.Li.Sa n. 6533 del 25/02/2021 è necessario prevedere da parte delle AASSLL per ogni Distretto:

Sede Vaccinale in condizioni di sicurezza:

1. **Almeno una sede vaccinale per Distretto con locali idonei da mettere a disposizione di 4 medici per turno (MMG o eventuali medici sostituiti incaricati, MCA ed eventualmente altri medici resisi disponibili).**
2. **Almeno 2 OSS e 2 Infermieri Professionali per sede vaccinale.**
3. **Orario di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00, per un totale di 8 ore di attività vaccinale giornaliera.**
4. **Garantire la somministrazione di circa 250 dosi giornaliere di vaccino.**
5. **Presenza di un'ambulanza fuori della sede vaccinale e di tutte le dotazioni di sicurezza e di primo soccorso previste per la sede vaccinale; è responsabilità del Direttore del Distretto garantire quanto oggetto del presente comma.**

Percorso:

- Il Distretto organizza con i responsabili di AFT o con i medici le agende delle sedi vaccinali
- La prenotazione della vaccinazione sarà possibile a partire dal giorno 09/03/2021.
- Prima erogazione vaccino a partire dal 15/03/2021

Le agende dovranno essere disponibili ad oltranza salvo diverse indicazioni regionali.

Il modello organizzativo della sede vaccinale dovrebbe prevedere la contemporaneità di almeno 4 MMG Vaccinatori e la presenza di almeno 2 OSS e 2 Infermieri e di un operatore amministrativo con il compito di registrazione dei dati e di altre incombenze amministrative.

Sono fatte salve le eventuali forme organizzative già presenti sul territorio.


La parte sindacale garantisce la copertura dei turni presso le sedi vaccinali organizzati con ASL e i Distretti SS.

Genova, 2 marzo 2021

REGIONE LIGURIA
Il Direttore del Dipartimento
Salute e Servizi Sociali
Commissario Straordinario di A.Li.Sa
Dott. Francesco Quaglia



F.I.M.M.G.
Il Segretario Regionale
Dr. Andrea Stimamiglio



S.NA.M.I.
Il Presidente Regionale
Dr. Giorgio Fusetti



S.M.I.
Il Segretario Regionale
Dr. Daniele Gasparotti



S.U.M.A.I.
per INTESA SINDACALE
(Cisl Medici – FP CGIL Medici – SIMET – SUMAI)
Dr. Giuseppe Bonifacino



ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE CON LE OO.SS. DELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA PER LA PARTECIPAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI INTERNI ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-SARS-COVID-2.

Premesse

La pandemia da COVID-19 trova un valido ostacolo alla sua progressione nella massiva copertura vaccinale da assicurare a tutti i cittadini e nel più breve tempo possibile. Gli obiettivi della campagna di vaccinazione della popolazione sono infatti quelli di prevenire e ridurre drasticamente il contagio e conseguentemente il carico di malattia da COVID-19 e raggiungere al più presto l'immunità di gregge per il SARS-CoV-2, oltre che contrastare gli effetti negativi in termini sociali ed economici.

Il Ministero della Salute, con proprio Decreto del 2 gennaio 2021, ha adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, "*Il Piano strategico nazionale di vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2/COVID-19*", finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.

Il Piano Strategico Nazionale prevede, per la sua realizzazione, un costante coordinamento tra il Ministero della Salute, la Struttura Commissariale e le Regioni e Province Autonome e dispone che con l'aumentare delle disponibilità dei vaccini, a livello territoriale dovranno essere implementate le campagne vaccinali anti-Covid-19 su larga scala (walk-in) per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc e, in fase avanzata, dovranno, pertanto, essere coinvolti il maggior numero di medici e professionisti possibili che si prenderanno carico della somministrazione dei vaccini e delle attività ad essa connesse.

L'art. 4 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari e altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 502/1992 e ss. mm. ii. – triennio 2016-2018, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 31/03/2020, ha inserito tra i compiti previsti per i medici specialisti ambulatoriali interni la partecipazione agli obiettivi di politica sanitaria nazionale.

Tra gli obiettivi prioritari di politica sanitaria, la citata clausola contrattuale fa riferimento alla realizzazione di quanto previsto dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.) 2017-2019, ed impegna le Regioni ad individuare il modello organizzativo necessario a garantire l'erogazione e la fruibilità delle vaccinazioni anche con il coinvolgimento dei medici specialisti ambulatoriali interni, prevedendo l'inserimento delle vaccinazioni e delle attività ad esse collegate tra i compiti individuati per detti professionisti.

Inoltre, l'articolo 41, comma 4, dell'ACN prevede l'esecuzione da parte degli specialisti ambulatoriali convenzionati interni di prestazioni di particolare interesse professionale (P.P.I.) finalizzate anche al raggiungimento degli obiettivi di politica sanitaria di cui all'art. 4 dell'ACN;

A livello nazionale:

- in data 16 marzo 2021, è stato sottoscritto specifico protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni sindacali della specialistica ambulatoriale convenzionata interna con cui sono state definite la cornice nazionale e le modalità di coinvolgimento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni nella campagna vaccinale anti COVID-19, da declinare a livello regionale anche in relazione alle differenti modalità organizzative e alle peculiarità territoriali e alle modalità di vaccinazione della



popolazione così come individuata;

- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” che, all’art. 20 –*Vaccini e farmaci*, dispone che, ai fini dell’attuazione del Piano Nazionale Vaccinale Anti-Covid, e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni possono coinvolgere anche i medici Specialisti Ambulatoriali convenzionati interni.

Il Sindacato degli Specialisti Ambulatoriali (SUMAI Liguria) aveva già manifestato la propria volontà di partecipare alla campagna vaccinale ANTI-Sars-Cov-2/COVID-19 al fine di concorrere ad assicurare l’ottimale realizzazione e l’andamento della stessa;

Sulla base di siffatte premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale, le parti concordano quanto di segue.

Il presente accordo definisce le modalità di partecipazione dei medici specialisti ambulatoriali interni alla Campagna Vaccinale ANTI-Sars-Cov-2/COVID-19.

Art. 1 – contesto applicativo

La partecipazione dei Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni alle attività di somministrazione del Vaccino ANTI-Sars-Cov-2/COVID-19 si inserisce nell’attività vaccinale regionale coerente con il Piano Strategico Nazionale ANTI-Sars-Cov-2/COVID-19, strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio.

Art. 2 - incarico

I Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, incaricati con contratto a tempo indeterminato partecipano, su base volontaria, e a richiesta dell’Azienda, alle attività di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 e alle attività ad essa correlate;


Il coinvolgimento dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, su base volontaria, può avvenire, previo accordo con lo specialista, sia durante l’orario di servizio che mediante l’attribuzione di un orario aggiuntivo, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020.

L’attività di vaccinazione durante l’orario di servizio organizzata dal Direttore del Distretto SS in accordo con lo Specialista non deve incidere sulle liste di attesa con particolare riferimento alle prestazioni di classe di priorità “U”, “B” e “D”.

Art. 3 – attività vaccinale

Previo accordo con le AA.SS.LL., i Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni possono svolgere l’attività vaccinale:

- presso le sedi vaccinali organizzate e/o individuate dalle AA.SS.LL., che possono anche coincidere con la normale sede di lavoro individuata dalla lettera di incarico;

. Modulo Giulio

- al domicilio dei pazienti non deambulanti;
- quale componenti delle squadre di vaccinatori itineranti;
- in qualsiasi altro contesto organizzativo, messo a disposizione dalle AASSLL o da altra Amministrazione Pubblica o Ente autorizzato, quale punto vaccinale.

L'attività vaccinale può essere svolta, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale 30 marzo 2020:

- 1) durante l'orario di servizio
- 2) mediante l'attribuzione di un orario aggiuntivo dedicato esclusivamente all'attività vaccinale

Qualora lo specialista ambulatoriale convenzionato interno, per esigenze organizzative della AA.SS.LL., sia chiamato a svolgere l'attività vaccinale al di fuori dalla normale sede di lavoro individuata dalla lettera d'incarico, e quindi come attività esterna, verrà applicato, sia durante l'orario di servizio che in orario aggiuntivo, anche quanto previsto dall'art. 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale.

L'attività deve essere svolta dallo specialista ambulatoriale convenzionato interno nel rispetto delle indicazioni della normativa vigente in materia di sicurezza e tutela degli operatori e dei pazienti. La ASL è tenuta a mettere a disposizione del medico specialista ambulatoriale, per lo svolgimento dell'attività vaccinale, tutto il materiale occorrente e idoneo personale di supporto.

Art. 4 – Acquisizione del consenso informato e della scheda anamnestica

Per l'acquisizione del consenso informato e della scheda anamnestica che il paziente è tenuto a rilasciare al punto vaccinazioni al momento della somministrazione del vaccino, il medico specialista ambulatoriale si avvale anche del personale amministrativo/infermieristico della ASL presente nella sede vaccinale.

Il Medico specialista ambulatoriale rilascia al paziente la certificazione dell'avvenuta vaccinazione.

Art. 5 – Aggiornamento dell'Anagrafe vaccinale

I Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni che partecipano alla campagna vaccinale sono tenuti a garantire l'aggiornamento, in tempo reale, dell'"anagrafe vaccinale", ai sensi della normativa vigente avvalendosi della piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione/ASL.

Ciascuna somministrazione (prima e seconda dose), unitamente alla categoria target ed ai dati richiesti dalla vigente normativa in materia, dovrà essere registrata sulla relativa sezione della piattaforma messa a disposizione dalla Regione/ASL.

L'aggiornamento dell'Anagrafe vaccinale rappresenta condizione indispensabile per assicurare l'efficacia ed il pieno successo della campagna vaccinale.

Art. 6 – Trattamento economico

Al Medico Specialista Ambulatoriale convenzionato interno spetta il seguente trattamento economico:

The image shows several handwritten signatures in black ink. One signature is clearly legible and reads "Nadine Giulio". There are approximately six other signatures, some of which are more stylized and difficult to decipher.

- A. in caso di prestazione dell'attività vaccinale **in orario di servizio** spettano:
1. il trattamento economico orario corrisposto ai sensi dell'art. 43 ACN 31/03/2020
 2. il trattamento economico di € 6,16 per ciascuna inoculazione vaccinale ai sensi dell'art 41 comma 4 e dell'allegato 3, quale prestazione P.P.I.
 3. il trattamento economico di cui all'art. 32 ACN 31/03/2020 se l'attività è svolta fuori dalla sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna).

In considerazione dello specifico finanziamento previsto dal Protocollo d'intesa nazionale sottoscritto il 16/03/2021, citato in premessa, per la copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della vaccinazione da parte dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati, in nessun caso i fondi di cui ai precedenti punti 1,2,3 potranno essere prelevati dalla quota detta "variabile", meglio definita dall'art. 43 dell'ACN, né dal fondo "di ponderazione".

- B. in caso di effettuazione dell'attività vaccinale **in orario aggiuntivo** dedicato esclusivamente a tale attività, spettano:
1. il trattamento economico per l'orario aggiunto, ai sensi dell'ACN 31/03/2020;
 2. il trattamento economico di cui all'art. 32 ACN 31/03/2020 se l'attività è svolta fuori dalla sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna).

Art. 7 - Copertura assicurativa

Si fa riferimento alla copertura assicurativa garantita ai sensi dell'art. 52 dell'ACN 31/03/2020. La Regione o le Aziende dalla stessa delegate, provvederanno a formalizzare la lettera di incarico, previo assenso dello specialista interessato.

Art. 8 – efficacia dell'accordo

Il presente accordo integrativo regionale ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione.

Norma finale 1

Le parti prendono atto che, come indicato nel citato Protocollo d'Intesa 16 marzo 2021 "il trattamento economico di cui all'art 41 comma 4 e del collegato allegato 3 dell'ACN 31 marzo 2020 non essendo prevista dal nomenclatore tariffario una specifica tariffa per l'inoculazione del vaccino, dalla quale calcolare il 40% di cui al medesimo allegato 3, questa viene stabilita in euro 15,40 (quindici/40) esclusivamente per definire l'ammontare di quanto spettante allo specialista per ogni singola inoculazione in misura di euro 6,16 (sei/16)".



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement. The central signature is clearly legible as "Nadia Giulio".

Norma finale 2

Le parti prendono atto che, come indicato nel citato Protocollo d'Intesa 16 marzo 2021 "Il finanziamento delle prestazioni alle quali vengono ricondotte le prestazioni rese dai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 per l'attività vaccinale, è a carico di quota parte del fondo sanitario nazionale. Pertanto, la remunerazione dell'effettuazione delle vaccinazioni anti Covid-19 da parte dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni rende necessario un finanziamento aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale da destinare sia alla remunerazione delle eventuali ore aggiuntive da dedicare all'attività vaccinale che alla disponibilità del fondo per le prestazioni di particolare interesse (P.P.I.) previste dall' ACN del 31 marzo 2020. Il finanziamento sarà progressivamente definito sulla base dell'andamento della campagna vaccinale".

Genova, 2 aprile 2021



Regione Liguria
Il Direttore del Dipartimento
Salute e Servizi Sociali
Commissario Straordinario A.Li.Sa.
Dott. Francesco Quaglia


Il Segretario Regionale
SUMAI Liguria
Dott. Federico Pinacci

Federazione CISL Medici Liguria
la Segretaria Generale
Dott.ssa Elisabetta Tassara

UIL FPL Liguria
Il segretario responsabile
~~Dott. Carlo Mario Benvenuto~~
DOTT. LUCA BERARDI

FeSPA Liguria
Il segretario regionale
Dott. Giuseppe Ruffolo



ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE CON LE OO.SS. DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA PER LA PARTECIPAZIONE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI- SARS-COV-2/COVID-19.

Premesse

La pandemia da COVID-19 sta trovando un valido ostacolo alla sua progressione nella massiva copertura vaccinale da assicurare ai cittadini nel più breve tempo possibile. Gli obiettivi della campagna di vaccinazione sono infatti quelli di prevenire e ridurre drasticamente il contagio e conseguentemente il carico di malattia da COVID-19 e raggiungere al più presto l'immunità di gregge per il SARS-CoV-2, oltre che contrastare gli effetti negativi in termini sociali ed economici.

Il Ministero della Salute, con proprio Decreto del 2 gennaio 2021, ha adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, "Il Piano strategico nazionale di vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2/COVID-19", finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale e, con successivo decreto del 12 marzo 2021, ha approvato Piano vaccinale del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, costituito dal documento recante "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo 2021.

Il citato Piano Strategico Nazionale prevede:

- che la vaccinazione sia gratuita e garantita a tutti, per adesione volontaria; identifica le categorie da vaccinare con priorità nella fase iniziale, quando la disponibilità dei vaccini è ancora limitata; indica gli aspetti relativi alla logistica, alla catena di approvvigionamento, allo stoccaggio e al trasporto dei vaccini; dà indicazioni sui punti vaccinali, sulla organizzazione delle sedute vaccinali e sulle figure coinvolte; specifica le caratteristiche del sistema informativo, gli aspetti relativi alla comunicazione, alla vaccinazione, alla sorveglianza e sorveglianza immunologica, la valutazione di impatto epidemiologico e i modelli di valutazione economica;
- che *"le raccomandazioni su gruppi target a cui offrire la vaccinazione saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente a efficacia vaccinale e/o immunogenicità e sicurezza dei vaccini disponibili in diversi gruppi di età e fattori di rischio ed effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, sulla trasmissione e sulla protezione da forme gravi di malattia"*;
- per la sua realizzazione, un costante coordinamento tra il Ministero della Salute, la Struttura Commissariale e le Regioni e Province Autonome e dispone che con l'aumentare delle disponibilità dei vaccini, a livello territoriale dovranno essere implementate le campagne vaccinali anti-Covid-19 su larga scala (walk-in) per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc e, in fase avanzata, dovranno, pertanto, essere coinvolti il maggior numero di medici e professionisti possibili che si prenderanno carico della somministrazione dei vaccini e delle attività ad essa connesse.

Il Piano Commissariale, inoltre, fissa le linee operative per accelerare la campagna vaccinale, sulla base di presupposti atti a garantire efficace e puntuale distribuzione dei vaccini, costante monitoraggio dei fabbisogni e degli approvvigionamenti, incremento della capacità giornaliera di

somministrazione con il coinvolgimento del maggior numero di figure sanitarie, con l'obiettivo di raggiungere la massima copertura vaccinale entro il mese di settembre 2021.

A seguito delle previsioni del Piano nazionale strategico vaccinale, con riferimento alla partecipazione dei pediatri di libera scelta:

- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta 15/12/2005 e ss.mm.ii, all'art. 44, comma 2, lettera l), e all'Allegato B, prevede l'adesione dei pediatri di libera scelta convenzionati ai programmi di vaccinazione antinfluenzale organizzati dalle Regioni/Aziende;
- è stato sottoscritto, in data 16 marzo 2021, il "Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome e le Organizzazioni Sindacali della Pediatria di libera scelta", che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nella campagna vaccinale anti COVID-19, da declinarsi a livello regionale, anche in relazione ai differenti sistemi organizzativi e alle caratteristiche territoriali, nonché alle modalità di vaccinazione della popolazione individuata;
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modificazioni dalla legge 21/05/2021, n. 69, il quale con l'articolo 20, comma 2 - lettera c), introduce all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 463-bis, il quale dispone che "Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei omissis ... dei pediatri di libera scelta, omissis ... qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. ... Omissis ... Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro...";

Con riferimento ai soggetti da vaccinare, come comunicato dal Ministero della Salute con nota circolare prot. n. 0025121-04/06/2021-DGPRES-DGPRES-P, in data 31 maggio 2021 la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA ha approvato l'estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, accogliendo il parere espresso dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA). Pertanto è possibile procedere con l'inclusione di tale fascia di età nel programma di vaccinazione anti COVID-19.

Sulla base di siffatte premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale, le parti concordano quanto di seguito.

La partecipazione dei Pediatri di libera scelta convenzionati alle attività di somministrazione del Vaccino ANTI-Sars-Cov-2/COVID-19 si inserisce nell'attività vaccinale regionale coerente con il Piano Strategico Nazionale ANTI-Sars-Cov-2/COVID-19, approvato con decreto del Ministero della Salute 12 marzo 2021, strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio.

2
AG

I. ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI-COVID-19 PRESSO LE AASSLL

Il Pediatra di libera scelta convenzionato partecipa, su adesione volontaria, all'attività di somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 presso le sedi distrettuali e altri punti vaccinali individuati dall'Azienda (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune o da altri Ente presenti sul territorio).

L'attività vaccinale è svolta a cura del pediatra:

- a. con inizio dal 15 giugno c.a. e per tutta la durata della campagna, fatta salva la possibilità di prosecuzione in periodo successivo per garantire la somministrazione delle dosi necessarie al completamento dei cicli vaccinali;
- b. esclusivamente nei confronti di soggetti in fascia di età tra i 12 e i 18 anni;
- c. mediante utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) o di altro vaccino in seguito autorizzato da EMA e AIFA e comunicato dal Ministero della Salute;
- d. attraverso una o più delle seguenti funzioni:
 - anamnesi/screening paziente,
 - acquisizione del consenso informato e della scheda anamnestica che il paziente (genitori) è tenuto a rilasciare al punto vaccinazioni al momento della somministrazione del vaccino
 - inoculo vaccino
 - rilascio al paziente della certificazione dell'avvenuta vaccinazione.

Per le attività di cui sopra il Pediatra di libera scelta si avvale del personale amministrativo, infermieristico e degli altri operatori sanitari che devono essere previsti ed operanti nella sede vaccinale.

Il Pediatra di libera scelta svolge l'attività nei confronti di soggetti, sia suoi assistiti che non suoi assistiti, indicati in una lista fornita direttamente dall'Azienda, già prenotati attraverso i punti "prenotavaccino" regionali o altri canali istituzionalmente previsti. Rimane inteso che il genitore che accompagna deve essere obbligatoriamente fornito del consenso espresso da entrambi i genitori.

L'organizzazione relativa alla partecipazione dei pediatri ai turni vaccinali è curata dai Direttori di Distretto delle AASSLL. Il pediatra di libera scelta rappresentante di Distretto si rapporta pertanto con il Direttore di Distretto di suo riferimento per l'assegnazione dei turni.

In ciascun Distretto, ordinariamente dal lunedì al venerdì, sono messe a disposizione dei pediatri da 1 a 4 postazioni vaccinali. Ciascuna postazione prevede giornalmente due turni di 4 ore, uno al mattino e uno al pomeriggio, così da essere assicurata l'attività vaccinale di almeno due pediatri al giorno in caso di 1 postazione, e fino ad un massimo di 8 pediatri al giorno in caso di 4 postazioni. Le fasce orarie dei turni sono concordati a livello di Distretto.

In caso di impedimento, motivato e comunicato al Distretto, il Pediatra di libera scelta può essere sostituito da altro pediatra.

Il Pediatra di libera scelta o il suo sostituto, durante la presenza al turno vaccinale è sollevato

dagli impegni dovuti per la sua attività convenzionale (apertura ambulatorio se prevista durante il turno; contattabilità telefonica, etc.).

Durante ciascun turno, al pediatra di libera scelta devono essere assicurate un minimo di 24 somministrazioni.

Il pediatra opera nel contesto organizzativo proprio della sede vaccinale.

In tale contesto al pediatra di libera scelta viene garantito lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle indicazioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela degli operatori e dei pazienti.

Allo stesso è assicurato, inoltre, il supporto del personale amministrativo, infermieristico e degli altri Operatori sanitari ivi operanti, sono forniti i vaccini, i Kit di somministrazione, completi di siringhe e aghi, i DPI necessari e un idoneo numero di Consensi Informati stampati con la relativa Nota Informativa e Schede Anamnestiche.

Acquisizione del consenso informato e della scheda anamnestica

Per l'acquisizione del consenso informato e della scheda anamnestica che il paziente è tenuto a rilasciare al punto vaccinazioni al momento della somministrazione del vaccino, il pediatra si avvale del personale amministrativo/infermieristico della ASL presente nella sede vaccinale.

Il pediatra rilascia al paziente la certificazione dell'avvenuta vaccinazione.

Per il rilascio del certificato vaccinale, il pediatra si avvale del personale amministrativo/infermieristico della ASL presente nella sede vaccinale e si avvale della strumentazione e della piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione/ASL presente nella sede vaccinale.

Aggiornamento dell'Anagrafe vaccinale

Il pediatra di libera scelta per ogni somministrazione vaccinale garantisce l'aggiornamento, in tempo reale, dell'"anagrafe vaccinale", ai sensi della normativa vigente, avvalendosi della piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione/ASL.

Ciascuna somministrazione (prima e seconda dose), unitamente alla categoria target ed ai dati richiesti dalla vigente normativa in materia, dovrà essere registrata sulla relativa sezione della piattaforma messa a disposizione dalla Regione/ASL.

L'aggiornamento dell'Anagrafe vaccinale rappresenta condizione indispensabile per assicurare l'efficacia ed il pieno successo della campagna vaccinale.

Condizioni economiche

Al Pediatra di libera scelta viene riconosciuto il trattamento economico pari ad euro 6,16 (al netto degli oneri previdenziali a carico dell'azienda) per ogni singola somministrazione vaccinale.

Le ASL verificano i dati utili alla corresponsione degli emolumenti previsti.

Il pagamento avverrà inderogabilmente, di mese in mese, a partire dal mese successivo a quello relativo alla prestazione eseguita.

4
A.G.

Copertura assicurativa

La copertura assicurativa del pediatra di libera scelta per l'attività vaccinale di cui sopra viene garantita attraverso la gestione di ritenzione autonoma del rischio regionale, fatta salva la copertura assicurativa garantita secondo quanto previsto dall'ACN PLS vigente.

A tale copertura viene aggiunto quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021, che introduce un'esclusione di punibilità per i sanitari che somministrano il vaccino, *“quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari (pubblicate nel sito internet istituzionale) del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.”*

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art.3 bis dello stesso D.L. n. 44/2021.

2. ATTIVITA' DI PRENOTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI-COVID-19 PRESSO I PROPRI STUDI IN FAVORE DEI PROPRI ASSISTITI

Il pediatra di libera scelta può prenotare e vaccinare presso il proprio studio i soggetti, suoi assistiti, o assistiti di pediatri appartenenti alla stessa forma associativa in cui opera.

L'attività vaccinale è svolta a cura del pediatra:

- a. con inizio dal 15 giugno c.a. e per tutta la durata della campagna vaccinale, fatta salva la possibilità di prosecuzione in periodo successivo per garantire la somministrazione delle dosi necessarie al completamento dei cicli vaccinali;
- b. esclusivamente nei confronti dei propri assistiti o degli assistiti dei pediatri della forma associativa di appartenenza, in fascia di età tra i 12 e i 16 anni;
- c. mediante utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) o di altro vaccino in seguito autorizzato da EMA e AIFA e comunicato dal Ministero della Salute.

Prenotazione degli assistiti

Il pediatra organizza in autonomia la prenotazione degli assistiti che ne facciano richiesta.

Il pediatra, all'atto della prenotazione dei suoi assistiti invita coloro i quali abbiano già richiesto e ottenuto la prenotazione attraverso un punto "prenotavaccino" a darne disdetta.

Il pediatra è tenuto altresì a comunicare al Distretto di riferimento, con modalità e tempistiche concordate con lo stesso, l'elenco degli assistiti che prenota.

Modalità di approvvigionamento dei vaccini e del materiale necessario alla somministrazione

La ASL, preferibilmente attraverso il circuito delle Farmacie aderenti alla campagna vaccinale, fornirà ai pediatri di libera scelta i vaccini, i Kit di somministrazione del vaccino, completi di siringhe e aghi, i DPI necessari e un idoneo numero di Consensi Informati stampati con la relativa Nota Informativa e Schede Anamnestiche stampate.

Come indicazione di carattere generale, i criteri per l'assegnazione delle dosi seguiranno le richieste dei Pediatri di libera scelta. Nell'organizzazione delle sedute vaccinali la ASL dovrà tenere conto del quantitativo richiesto dal Pediatra di libera scelta al fine di poter garantire la disponibilità ed il corretto timing per la somministrazione delle dosi necessarie al completamento del ciclo vaccinale.

Attività di somministrazione del vaccino

L'attività vaccinale presso lo studio del pediatra deve essere svolta nel rispetto delle indicazioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela degli operatori e dei pazienti e deve essere garantita la corretta conservazione del vaccino.

Il Pediatra di libera scelta, riguardo alla tempistica della seconda dose, seguirà le indicazioni provenienti da CTS/Ministero/AIFA/Regione/A.Li.Sa.

Acquisizione del consenso informato e della scheda anamnestica

Il pediatra acquisisce il consenso informato e la scheda anamnestica che il paziente è tenuto a rilasciare al momento della somministrazione del vaccino.

Il pediatra rilascia al paziente la certificazione dell'avvenuta vaccinazione.

Aggiornamento dell'Anagrafe vaccinale

La Regione/ASL per il tramite di Liguria Digitale predispone la profilazione per l'accesso dei pediatri di libera scelta al sistema anagrafe vaccinale regionale al fine delle dovute registrazioni.

Il pediatra di libera scelta per ogni somministrazione vaccinale garantisce l'aggiornamento, in tempo reale, dell'"anagrafe vaccinale", ai sensi della normativa vigente, avvalendosi della piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione/ASL.

Ciascuna somministrazione (prima e seconda dose), unitamente alla categoria target ed ai dati richiesti dalla vigente normativa in materia, dovrà essere registrata sulla relativa sezione della piattaforma messa a disposizione dalla Regione/ASL.

L'aggiornamento dell'Anagrafe vaccinale rappresenta condizione indispensabile per assicurare l'efficacia ed il pieno successo della campagna vaccinale.

Condizioni economiche

Nel caso della esecuzione di vaccini presso il proprio studio, oltre alla retribuzione di base (euro 6,16) il PLS percepirà un contributo straordinario per la funzione organizzativa connessa alla vaccinazione anti-SARS-COV-2 di euro 5,84 (per un totale di euro 12,00) al netto degli oneri previdenziali a carico dell'azienda.

Ai pediatri di libera scelta che svolgeranno questo compito presso i propri ambulatori verrà assicurata l'indennità di collaboratore infermieristico dai fondi dedicati nazionali (*Legge di Bilancio n. 178, 30 dicembre 2020 – Comma 469 Incremento Fondo, ex art.45 ACN, Indennità Personale Infermieristico*). Il collaboratore infermieristico potrà essere assunto anche attraverso contratto libero professionale (a partita IVA), anche se non previsto da modalità stabilite in ACN (anche con orario inferiore alle 10 ore settimanali). Tale fattispecie di contratto sarà riconosciuta per il solo periodo della campagna vaccinazione anti COVID-19.

Le ASL verificano i dati utili alla corresponsione degli emolumenti previsti.

Il pagamento avverrà inderogabilmente, di mese in mese, a partire dal mese successivo a quello relativo alla prestazione eseguita.

Copertura assicurativa

La copertura assicurativa del pediatra di libera scelta per l'attività vaccinale di cui sopra viene garantita attraverso la gestione di ritenzione autonoma del rischio regionale, fatta salva la copertura assicurativa garantita secondo quanto previsto dall'ACN PLS vigente.

A tale copertura viene aggiunto quanto previsto dall'art. 3 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021, che introduce un'esclusione di punibilità per i sanitari che somministrano il vaccino, *"quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari (pubblicate nel sito internet istituzionale) del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione."*

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art.3 bis dello stesso D.L. n. 44/2021.

3. EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente accordo integrativo regionale ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e per tutta la durata della campagna vaccinale ANTI-Sars-Cov-2/COVID-19, fatta salva la possibilità di prosecuzione in periodo successivo per garantire la somministrazione delle dosi necessarie al completamento dei cicli vaccinali.

Genova, 10 giugno 2021

Regione Liguria
Il Direttore del Dipartimento
Salute e Servizi Sociali
Commissario Straordinario A.Li.Sa.
Dott. Francesco Quaglia

Il Segretario Regionale
FIMP Liguria
Dr. Michele Fiore

DILETTA
DR. CONFORTI ALONCO

Il Segretario Regionale
Federazione CIPE-SISPE-SINSPE
Dr. Alessandro Giannattasio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 958

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI" I edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 (Spesa € 606.858,68).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di approvare lo schema di Atto aggiuntivo integrativo della convenzione di cui alla dgr n. 101 dell'8/02/2017 stipulata in data 22/02/2017, già integrata come *addendum* ex delibera n. 991 del 27/11/2020, tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti afferenti le attività da effettuare entro il 31/12/2021, con riferimento al bando approvato con dgr n. 351 del 24/04/2020 "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso con le modalità previste dall'art. 15 c. 2 bis l. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) di disporre la restituzione, a carico di FI.L.S.E. S.p.A., della somma complessiva di € 606.858,68 corrispondente ad una quota delle somme disponibili derivanti dalle risorse delle linee di attività 1.1, 1.2.5, 2.2 e 4.4.1 del POR FESR 2007 - 2013;
- 3) di accertare, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e ss.mm.ii., a carico di FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102) la somma di cui sopra, pari a complessivi € 606.858,68, con imputazione sul capitolo di entrata n. 2593 "Recupero di somme non utilizzate relative agli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico" del Bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021), vincolato al corrispondente capitolo di spesa n. 642 "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico";
- 4) di autorizzare la spesa in favore di FI.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per complessivi € 606.858,68, a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure di cui in premessa afferenti all'azione 3.1.1. del POR FESR 2014 - 2020;
- 5) di disporre l'impegno, ai sensi dell'articolo 56 decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii, a favore di FI.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova, in Via Peschiera 16, della somma di € 606.858,68 sul capitolo n. 642 del bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021, (scadenza 31 dicembre 2021), a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure afferenti al bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;

- 6) di dichiarare, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii., che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell'allegato 4/2 al citato decreto, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;
- 7) di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.L.gs., secondo le modalità previste nel succitato schema di atto aggiuntivo;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)



DISTAV
Dipartimento di scienze della terra,
dell'ambiente e della vita
Università di Genova

Corso Europa 26 - 16132 Genova

PIANO DELLE ATTIVITA'
CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E UNIVERSITÀ DI GENOVA – DISTAV
PER LO SVILUPPO DI RICERCHE DI COMUNE INTERESSE SULLA FAUNA
SELVATICA OMEOTERMA E ITTICA

PROGRAMMAZIONE 2022
*“Sviluppo di indagini di comune interesse nell’ambito dello studio della fauna selvatica
omeoterma e ittica”*

Settembre 2021

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2022 SOMMARIO

1	STUDI SULL'AVIFAUNA DI INTERESSE VENATORIO.....	2
1.1	Analisi delle dinamiche concernenti la consistenza e la distribuzione spaziale - temporale delle popolazioni selvatiche della fauna omeoterma oggetto di prelievo venatorio - estensione 2022	
1.2	Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro occidentale - estensione 2022....	5
2	STUDI PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE (<i>SUS SCROFA</i>) E DEL DAINO (<i>DAMA DAMA</i>)	8
2.1	Progetto sperimentale per la riduzione dei danni e dei conflitti dovuti alla presenza del Cinghiale (<i>Sus scrofa</i>) con l'utilizzo di recinzioni comprensoriali e il perfezionamento e cura delle recinzioni individuali già presenti.....	8
2.2	Elaborazione del piano di prelievo venatorio del Cinghiale.....	11
2.3	Elaborazione di un piano di controllo del Daino (<i>Dama dama</i>) per la riduzione dei danni e dei conflitti in ambito agricolo.....	13
3	PROGETTO LEMA 2022 - ANALISI DATI CATTURE	15

1 Studi sull'avifauna di interesse venatorio

1.1 *Analisi delle dinamiche concernenti la consistenza e la distribuzione spaziale - temporale delle popolazioni selvatiche della fauna omeoterma oggetto di prelievo venatorio - estensione 2022*

Vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 con particolare riferimento alle modalità di trasmissione e alla tipologia delle informazioni che le Regioni sono tenute a comunicare, per consentire al Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, di trasmettere alla Commissione Europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e utilizzazione delle specie di uccelli di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata Direttiva;

ISPRA invita le Regioni e le Province Autonome a raccogliere, elaborare e trasmetterle i dati relativi agli abbattimenti ottenuti a mezzo dei tesserini venatori a lettura ottica.

Da questa premessa la disponibilità di tali dati organizzati in un database elettronico fruibile e funzionale e quindi la successiva elaborazione su base statistica, appare indispensabile al fine di fornire gli strumenti utili per una corretta gestione della fauna soggetta a prelievo venatorio.

Il DISTAV, annoverando tra i propri compiti istituzionali lo sviluppo di attività di ricerca e di alta formazione in materia di zoologia applicata, e coordinando per conto dell'Università degli Studi di Genova ed, in alcuni casi, in collaborazione con la stessa Regione Liguria, programmi di ricerca a livello nazionale ed internazionale, come convenuto nella convenzione stipulata tra il DISTAV e la Regione nel 2017, propone il presente *Progetto* di ricerca il cui obiettivo è quello di fornire:

- assistenza alle strutture regionali deputate alla gestione informatizzata di dati, per l'implementazione ed il mantenimento del database Data Warehouse Caccia – Regione Liguria al fine di organizzare, esaminare ed estrarre tutte le informazioni desumibili dalla lettura ottica dei tesserini venatori, in collaborazione con tali strutture;
- un'analisi sulla distribuzione spaziale e temporale degli abbattimenti di ciascuna specie oggetto di prelievo per singola stagione venatoria, con particolare interesse per le specie target soggette a maggior pressione venatoria così come, più in generale, a specie di particolar interesse gestionale e conservazionistico;

- un'analisi delle tendenze pluriennali dell'entità della pressione venatoria sulle suddette specie;
- un'analisi della pressione venatoria sulle singole specie in relazione all'unità di sforzo (numero cacciatori/giornata venatoria; tipologia di caccia).

Resta inteso che, nel caso le attività non siano affidate direttamente all'Università degli Studi di Genova, il Dipartimento DISTAV si impegna a validare le relazioni di terzi dal punto di vista metodologico e della congruenza col presente Piano di Attività.

PIANO D'AZIONE

- Azione 1** implementazione e mantenimento del database relativo agli abbattimenti effettuati durante l'attività venatoria in Regione Liguria (Data Warehouse Caccia – Regione Liguria).
- Azione 2** estrazione ed elaborazione dei dati, con particolare attenzione alle dinamiche spaziali e temporali, del prelievo venatorio su scala regionale, provinciale e sub-provinciale (ATC, CA), inerenti l'ultima stagione venatoria della quale siano disponibili i dati correttamente informatizzati ed un suo confronto statistico con quelle precedentemente analizzate.
- Azione 3** stesura delle relazioni tecnico-scientifiche periodiche riferite all'ultima stagione venatoria della quale sono disponibili i dati correttamente informatizzati ed un suo confronto con quelle precedentemente analizzate

CRONOPROGRAMMA

	2021	2022											
Mese	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Azione 1													
Azione 2													
Azione 3													

Voci di spesa	Costo a giornata €	Numero giornate	Costo € (IVA inclusa)
1 - Implementazione e mantenimento del database	360,00	20	7.200,00
2 - Estrazione ed elaborazione dei dati, con particolare attenzione alle dinamiche spaziali e temporali, del prelievo venatorio su scala Regionale, Provinciale e sub-provinciale (ATC, CA)	350,00	21	7.350,00
3 - Stesura relazioni tecniche periodiche	190,00	5	950,00
Costo totale			15.500,00

1.2 Studio delle popolazioni di turdidi presenti in Liguria centro occidentale - estensione 2022

La Liguria è interessata da un complesso sistema di movimenti di Tordo bottaccio *Turdus philomelos*, potenzialmente ascrivibili a due distinte categorie di fondamentale interesse gestionale:

- movimenti migratori (post-nuziali e pre-nuziali);
- movimenti a scopi trofici.

La collocazione temporale dei movimenti post-nuziali è ormai individuata nei mesi di ottobre – novembre, mentre per quanto riguarda la migrazione pre-nuziale, ad oggi, è in atto un acceso dibattito tra i diversi *stakeholders*, dibattito che ha portato nelle ultime stagioni venatorie alla chiusura anticipata della caccia al Tordo bottaccio.

Se, da un lato, la comprensione dei fenomeni che, in particolare nel mese di gennaio, portano ad un incremento degli abbattimenti di Tordo bottaccio è diventata elemento essenziale per fornire strumenti decisionali per una corretta gestione della specie, dall'altro le informazioni ottenibili dai dati degli abbattimenti presentano un forte limite temporale, essendo circoscritti alla durata del Calendario Venatorio.

Informazioni inerenti agli spostamenti delle specie oggetto di prelievo che vadano oltre il 31 gennaio devono quindi essere ottenuti con progetti specifici, sia come finestra temporale entro cui svilupparsi sia per quanto riguarda la loro collocazione spaziale.

Considerando che nella seconda metà di gennaio, in particolare nella Liguria di centro-ponente, si rileva una consistente presenza di tordi che necessita di ulteriori approfondimenti per definirne le cause, il *Progetto* “Studio delle popolazioni di Turdidi presenti in Liguria centro-occidentale” risponde all’obiettivo di far luce su questi aspetti.

Questa proposta progettuale si pone in continuità con le ricerche svolte nelle annualità precedenti, apportando alcune modifiche e integrazioni inerenti soprattutto nell’applicazione di metodologie di analisi bioacustica.

Il *Progetto* prevede l’attuazione del monitoraggio del Tordo bottaccio con la metodologia del *visual census* e dei punti d’ascolto da postazioni fisse (Bibby *et al.* 2000; Sutherland *et al.* 2004), al fine di raccogliere dei dati puntuali sui transiti migratori della specie. A questa metodica, essendo il Tordo bottaccio un migratore prevalentemente notturno (Berthold, 1991), viene affiancata la registrazione delle sue vocalizzazioni tramite dei registratori (*Song Meter Mini Acoustic Recorder - Wildlife Acoustics*) che verranno posizionati presso alcuni dei valichi monitorati. Infatti tramite la bioacustica (come dimostrato da diversi studi scientifici in campo

internazionale; Buxton *et al.*, 2016; Sanders *et al.*, 2014) si riescono a raccogliere importanti dati sulla fenologia delle specie ornitiche, soprattutto durante le ore notturne quando sono notevolmente maggiori le difficoltà di contatto, che vengono in seguito analizzati con specifici *software*.

Lo studio sarà concentrato nelle province di Imperia e Savona, in valichi, che saranno scelti in base ad alcuni parametri fra cui la raggiungibilità del sito e la rilevanza, da bibliografia e da studi condotti nel passato, per quanto riguarda importanti movimenti di migrazione pre-nuziale della specie. Lo studio andrà ad integrare la prima fase del monitoraggio svolta nel 2020/21 per l'attivazione di una fase sperimentale di registrazione e verifica della funzionalità delle apparecchiature.

La frequenza delle uscite degli operatori sul campo viene confermata in 2 uscite per decade in ogni sito dalla quarta decade di dicembre alla seconda decade di marzo ed in totale verranno monitorati 3 siti.

Per quanto riguarda invece le registrazioni, queste avverranno con le modalità sperimentate nel 2021: in continuo in fascia notturna per circa 3 ore nell'intero periodo di monitoraggio (indicativamente inizio dicembre-metà marzo), con periodica manutenzione da parte degli operatori. In virtù dei risultati ottenuti durante la fase sperimentale dello studio sulla bioacustica, condotta su 3 valichi (gli stessi individuati per il monitoraggio con operatore), nel 2021/22 saranno indagati ulteriori 2 punti di interesse nella Provincia di Savona per caratterizzare in modo uniforme il fenomeno migratorio.

I conteggi con operatori saranno effettuati da postazioni fisse, da mezz'ora prima dell'alba fino a un'ora e mezza dopo, per un totale di due ore complessive di monitoraggio. Su apposite schede di campo saranno indicate le condizioni meteorologiche e verrà riportata un'accurata descrizione ambientale del valico. La specie sarà censita sia visivamente che con l'ascolto, quest'ultimo particolarmente efficace nella prima parte della sessione di rilievo. Particolare cura sarà inoltre dedicata all'annotazione delle direzioni di volo degli uccelli e del loro comportamento, distinguendo gli esemplari in volo migratorio. Inoltre verranno raccolti dati sulle altre specie di interesse venatorio contattate durante i rilievi.

Infine l'analisi dei dati, raccolti sia con il monitoraggio diretto che con la bioacustica, si pone come obiettivo primario la modellizzazione dei risultati ottenuti, verificando se vi sia un effettivo aumento delle presenze a partire da gennaio verso il periodo centrale della migrazione pre-riproduttiva.

PIANO D'AZIONE

- Azione 1** definizione del *Piano operativo* (pianificazione delle metodiche di raccolta dati; individuazione, sopralluoghi e conferma dei siti di rilevamento; individuazione e affidamento dei siti ai rilevatori; organizzazione delle metodiche e tempistica raccolta dati);
- Azione 2** raccolta dei dati su campo;
- Azione 3** archiviazione, analisi ed elaborazione dei dati;
- Azione 4** stesura della relazione tecnico-scientifica.

CRONOPROGRAMMA

	2021	2022									
Mese	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre
Azione 1											
Azione 2											
Azione 3											
Azione 4											

Costo operatori			
Voci di spesa	Costo a giornata €	Numero giornate	Costo € (IVA inclusa)
1 - Definizione del Piano operativo	100,00	12	1.200,00
2 - Raccolta dei dati di campo	140,00	36	5.040,00
3 - Archiviazione, analisi ed elaborazione dei dati	300,00	12	3.600,00
4 - Stesura della relazione tecnico-scientifica annuale	180,00	10	1.800,00
Costo totale			11.640,00

2 STUDI PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE (*SUS SCROFA*) E DEL DAINO (*DAMA DAMA*)

2.1 Progetto sperimentale per la riduzione dei danni e dei conflitti dovuti alla presenza del Cinghiale (*Sus scrofa*) con l'utilizzo di recinzioni comprensoriali e il perfezionamento e cura delle recinzioni individuali già presenti

L'attività agricola in Liguria ha ormai assunto sia in termini quantitativi, che di impatto sul territorio, un carattere residuale: meno del 10% della Superficie Agro Forestale totale è adibita a coltivo e le cause di questo declino sono da ascrivere ad una molteplicità di fattori di ordine economico e sociale, tra i quali figura sicuramente la difficoltà, connessa all'orografia della nostra regione, di sfruttare pienamente i vantaggi offerti dall'utilizzo sistematico e capillare dei mezzi meccanici in agricoltura.

Nelle aree montane il mantenimento di attività agricole residuali, pur essendo economicamente poco rilevante, produce un valore aggiunto inestimabile per ciò che riguarda la conservazione della biodiversità, del paesaggio e la cura e il presidio del territorio.

Dal punto di vista economico, in molti casi, i margini di redditività delle imprese agricole liguri sono talmente esigui da non consentire loro di sopportare l'ulteriore aggravio rappresentato dai danni che gli ungulati provocano alle colture, nonché dai costi necessari all'installazione ed al mantenimento di idonei impianti di prevenzione. Per quanto i moderni sistemi di prevenzione, basati su recinzioni elettrificate, siano relativamente economici e presentino standard tecnici di affidabilità molto elevati, sovente la loro progettazione, installazione e mantenimento richiedono competenze tecnico-professionali ed un impegno lavorativo continuativo non compatibili con le capacità operative effettive riscontrabili in molte realtà aziendali della Liguria.

Escludendo poche eccezioni gli impianti di recinzione elettrificati presenti oggi nella nostra regione sono totalmente inadeguati, a causa di errori di progettazione il cui effetto è di aumentare l'impegno richiesto per le verifiche periodiche: elettrificatori sovra- o sottodimensionati, pali di sostegno e fili conduttori inadatti. Tale situazione concorre a diffondere, presso coloro i quali potrebbero trarre il massimo beneficio da un uso appropriato ovvero da una installazione corretta dei sistemi in parola, un atteggiamento diffidente e scettico verso l'efficacia del metodo, stimolando il ricorso a recinzioni meccaniche assai costose e suscettibili di avere un rilevante impatto sul paesaggio e sulla biopermeabilità.

A causa dell'estrema frammentazione dei fondi agricoli la protezione individuale delle singole parcelle aumenterebbe notevolmente i perimetri da recintare ed i costi associati alle attività necessarie per il loro mantenimento in stato di efficienza.

A seguito del risultato ottenuto nei primi due anni di ricerca, che ha permesso la forte riduzione dei danni nelle aree oggetto di intervento, si ritiene importante proseguire l'attività iniziata, attraverso un monitoraggio delle aree già oggetto di intervento e fornendo consulenza per eventuali nuove installazioni. Poiché il DISTAV esegue da anni attività di ricerca e didattica su questa tematica specifica, è disponibile a coordinare direttamente l'attività di questo progetto e eseguirne l'attuazione svolgendo direttamente le ricerche concordate col proprio personale o avvalendosi di soggetti opportunamente selezionati. Il contributo di cofinanziamento del DISTAV alle ricerche non sarà inferiore al 30% del costo totale. La rendicontazione di tale cofinanziamento avverrà con le modalità esplicitate all'Art. 8 della convenzione DISTAV – Regione Liguria.

PIANO D'AZIONE

- Azione 1** Monitoraggio dell'efficacia delle recinzioni comprensoriale già installate.
Sopralluoghi presso recinzioni installate da privati cittadini e conseguente verifica della loro efficacia
Sopralluoghi presso aree agricole interessate da danni e consulenza per l'installazione di nuove recinzioni elettrificate.
- Azione 2** Istituzione di corsi teorici e pratici (numero 8 giornate) per la corretta messa in opera delle recinzioni e per il loro mantenimento
- Azione 3** elaborazione dei dati ottenuti e redazione della relazione finale

CRONOPROGRAMMA

Mese	2022											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Azione 1												
Azione 2												
Azione 3												

Voci di spesa	Costo a giornata €	Numero giornate	Costo € (IVA inclusa)
1 - Ispezioni periodiche alle recinzioni comprensoriali di Magliolo e Cichero (due volte al mese ciascuna)	430,00	48	20.640,00
2 - Verifica recinzioni elettrificate individuali e/o progettazione di nuove recinzioni (stima basata sugli interventi richiesti nel 2016)	430,00	30	12.900,00
3 - Istituzione e realizzazione di corsi per la messa in opera di recinzioni elettrificate	530,00	8	4.240,00
Costo totale			37.780,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE (70%)			26.446,00
COFINANZIAMENTO DISTAV (30%)			11.334,00

2.2 Elaborazione del piano di prelievo venatorio del Cinghiale

Il piano di prelievo venatorio sul cinghiale deve tenere conto delle finalità conservative dettate dalla L.N.157/92 e deve quindi essere basato sulla stima quali-quantitativa delle popolazioni presenti.

Il cinghiale è un animale di abitudini notturne, piuttosto elusivo, sociale e non strettamente territoriale, capace di rapidi incrementi demografici condizionati dalla produttività del bosco e dalla densità della popolazione.

il lavoro di ricerca è basato essenzialmente su censimenti alle governe dove i cinghiali vengono attratti da una modestissima offerta di cibo in un ristretto arco temporale in modo da non variare sensibilmente la capacità di carico dell'ambiente. Le osservazioni effettuate permettono un confronto quali-quantitativo con quelle avvenute negli anni precedenti e possono dare utili indicazioni per comprendere se le popolazioni sono tendenzialmente stabili oppure se crescono o diminuiscono.

Sono necessari incontri con i volontari che effettuano i censimenti, normalmente i cacciatori di cinghiali della zona, per spiegare loro le modalità operative e le motivazioni della ricerca.

Questi dati vengono integrati con l'analisi delle precedenti stagioni venatorie e ove possibile di altri dati, quali quelli derivati da rilevamenti biometrici o riferiti alla produttività dei frutti silvestri. Poiché il DISTAV esegue da anni attività di ricerca e didattica su questa tematica specifica, è disponibile a coordinare direttamente l'attività di questo progetto e ad eseguirne l'attuazione, svolgendo direttamente le ricerche concordate col proprio personale o avvalendosi di soggetti opportunamente selezionati. Il contributo di cofinanziamento del DISTAV alle ricerche non sarà inferiore al 30% del costo totale. La rendicontazione di tale cofinanziamento avverrà con le modalità esplicitate all'Art. 8 della convenzione DISTAV – Regione Liguria.

PIANO D'AZIONE

- Azione 1:** verifica dei precedenti piani di prelievo e della loro realizzazione. Analisi di eventuali altri dati utili (rilevamenti biometrici, produttività del bosco ed altro).
- Azione 2** Istituzione di incontri con le squadre di caccia al cinghiale e con altri volontari interessati alla realizzazione dei censimenti. Realizzazione dei censimenti.
- Azione 3** elaborazione dei dati ottenuti e redazione della relazione finale

CRONOPROGRAMMA

	2022											
Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Azione 1												
Azione 2												
Azione 3												

Voci di spesa	Costo a giornata	Numero giornate	Costo € (IVA inclusa)
Verifica dei precedenti piani di prelievo	360,00	5	1.800,00
incontri con le squadre di caccia al cinghiale	490,00	12	5.880,00
redazione della relazione finale	275,00	3	825,00
COSTO TOTALE			8.505,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE (70%)			5.953,50
COFINANZIAMENTO DISTAV (30%)			2.551,50

2.3 Elaborazione di un piano di controllo del Daino (Dama dama) per la riduzione dei danni e dei conflitti in ambito agricolo

In Liguria sono presenti alcune popolazioni di daino e in provincia di Savona dalle aree di presenza consolidata questi si stanno espandendo aumentando notevolmente il loro areale. Il daino non viene considerato specie autoctona e ISPRA raccomanda di contenerne la consistenza e la diffusione. L'impatto di questa specie sulle residuali attività agricole è notevole soprattutto su quelle orticole, viticole e olivicole e sta causando notevoli danni e conflitti nelle aree rurali.

Il daino inoltre sembra riuscire a superare agevolmente le barriere elettrificate che si sono rivelate efficaci su cinghiale e capriolo. In questo campo si stanno comunque sperimentando nuovi sistemi di recinzione elettrificata sia individuale che comprensoriale.

Per questo motivo è necessario predisporre un piano di controllo che permetta l'abbattimento dei daini che insistono nell'intorno delle aree agricole. Poiché il DISTAV esegue da anni attività di ricerca e didattica su questa tematica specifica, è disponibile a coordinare direttamente l'attività di questo progetto e eseguirne l'attuazione svolgendo direttamente le ricerche concordate col proprio personale o avvalendosi di soggetti opportunamente selezionati. Il contributo di cofinanziamento del DISTAV alle ricerche non sarà inferiore al 30% del costo totale. La rendicontazione di tale cofinanziamento avverrà con le modalità esplicitate all'Art. 8 della convenzione DISTAV – Regione Liguria.

PIANO D'AZIONE

- | | |
|-----------------|--|
| Azione 1 | Incontro con tecnici Ispra per definire efficaci modalità per l'implementazione del piano di controllo |
| Azione 2 | Incontro con portatori di interesse locali (agricoltori e associazioni agricole, ATC e amministratori locali) per stabilire una linea d'azione condivisa |
| Azione 3 | Analisi dei dati riferiti alle consistenze numeriche del daino al prelievo venatorio e ai danni all'agricoltura |
| Azione 4 | Elaborazione dei dati ottenuti e redazione della relazione finale |

CRONOPROGRAMMA

Mese	2022			
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Azione 1				
Azione 2				
Azione 3				

Voci di spesa	Costo a giornata €	Numero giornate	Costo € (IVA inclusa)
1 - Incontro con tecnici Ispra	750,00	2	1.500,00
2 - Incontro con portatori di interesse locali	490,00	5	2.450,00
3 - Analisi dei dati	430,00	5	2.150,00
4 - Elaborazione dei dati ottenuti e redazione della relazione finale	430,00	2	860,00
COSTO TOTALE			6.960,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE (70%)			4.872,00
COFINANZIAMENTO DISTAV (30%)			2.088,00

3 PROGETTO LEMA 2022 - ANALISI DATI CATTURE

Le prime annualità del Progetto “L.E.M.A. – Ligurian Eel Management Actions” hanno permesso di evidenziare diversi aspetti sugli stock locali di *Anguilla anguilla* presenti in Regione Liguria. Oltre alla presenza pressoché ubiquitaria della specie sul versante tirrenico, sia nei bacini di maggiori dimensioni sia nei piccoli rivi secondari e spesso impluvi occasionali (Capurro *et al.*, 2015; 2016; 2017), un aspetto di sicuro interesse emerso nel corso delle indagini è stata la cospicua presenza in diversi corsi d’acqua di ceche (Capurro *et al.*, 2017), testimonianza del fenomeno del reclutamento.

Nel 2018 Regione Liguria con Nota Prot. PG/2018/68167 del 01/03/2018 ha trasmesso al Ministero Politiche agricole alimentari e forestali – direzione generale caccia e pesca e acquacoltura richiesta di parere sull’attivazione a partire dal 2018 di un prelievo mirato (monitoraggio) di anguilla nei corsi d’acqua liguri al fine di valutare la consistenza della popolazione della specie in oggetto. Regione Liguria ha ottenuto da MIPAAF con nota Prot. N° 0005582 del 08/03/2018 parere non ostativo ad attivare il piano di campionamento come da proposta inviata al MIPAAF.

Partendo da queste considerazioni, al fine di soddisfare la necessità di valutare oggettivamente la pressione di pesca sugli stock di anguilla nei corsi d’acqua liguri, questa annualità del Progetto L.E.M.A. si propone come obiettivi:

- Analizzare i dati desumibili dai tesserini e dalle catture avvenute nelle 4 province liguri e nei tratti in cui è stata aperta la pesca.

PIANO D’AZIONE

- Azione 1** verifica dei dati da tesserini di pesca, analisi pressione prelievo mirato;
Azione 2 archiviazione ed elaborazione dei dati;
Azione 3 stesura della relazione tecnico-scientifica annuale

Voci di spesa	Costo a giornata €	Numero giornate	Costo € (IVA inclusa)
1 - verifica dei dati da tesserini di pesca, analisi pressione prelievo mirato;	150,00	6	900,00
4 - Archiviazione, analisi ed elaborazione dei dati	150,00	10	1.500,00
5 - Stesura della relazione tecnico-scientifica annuale	150,00	6	900,00
COSTO TOTALE			3.300,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 959**PSR 2014-2020 - Integrazioni finanziarie per alcuni determinati bandi.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati

- 1) Di completare il finanziamento di tutte le domande che, in attuazione dei sopracitati bandi del PSR 2014-2020, sono risultate ammissibili ma parzialmente finanziate, per esaurimento delle risorse disponibili;
- 2) Di rendere altresì disponibili le risorse necessarie per il finanziamento delle domande che sono risultate ammissibili in seguito a ricorsi accolti con Decreto n. 3873 del 05/07/2019;
- 3) Di integrare conseguentemente la dotazione finanziaria dei relativi bandi, come specificato nella tabella sottostante:

Misura	DGR n.	Data	Periodo di apertura	Dotazione iniziale del bando	Incremento necessario	Importo finale
4.1	966	24/11/17	4/12/2017-15/02/2018	€ 9.186.021,16	€ 982.750,50	€ 10.168.771,66
4.1	388	01/06/18	04/06/2018-31/07/2018	€ 7.301.146,00	€ 387.039,46	€ 7.688.185,46
4.1	388	01/06/18	02/12/2019-31/01/2020	€ 1.000.000,00	€ 38.700,19	€ 1.038.700,19
4.1	388	01/06/18	03/06/2020-31/07/2020	€ 1.000.000,00	€ 3.379,12	€ 1.003.379,12
4.2	167	01/03/19	11/03/2019-30/04/2019	€ 4.315.980,55	€ 451.127,15	€ 4.767.107,70
4.3	1210	28/12/17	15/02/2019-15/03/2019	€ 2.595.000,00	€ 1.141.225,48	€ 3.736.225,48
4.3	1210	28/12/17	17/02/2020-18/03/2020	€ 1.000.000,00	€ 125.847,26	€ 1.125.847,26
6.4	1118	28/12/18	15/01/2019-15/03/2019	€ 2.000.000,00	€ 64.035,31	€ 2.064.035,31
6.4	1118	28/12/18	15/01/2020-21/05/2020	€ 2.000.000,00	€ 167.575,52	€ 2.167.575,52
8.3	719	02/08/19	11/09/2019-06/11/2019	€ 6.527.500,00	€ 199.635,75	€ 6.727.135,75

- 4) Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 6) Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 960

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI" I edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 (Spesa € 606.858,68).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di approvare lo schema di Atto aggiuntivo integrativo della convenzione di cui alla dgr n. 101 dell'8/02/2017 stipulata in data 22/02/2017, già integrata come *addendum* ex delibera n. 991 del 27/11/2020, tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti afferenti le attività da effettuare entro il 31/12/2021, con riferimento al bando approvato con dgr n. 351 del 24/04/2020 "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso con le modalità previste dall'art. 15 c. 2 bis l. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) di disporre la restituzione, a carico di FI.L.S.E. S.p.A., della somma complessiva di € 606.858,68 corrispondente ad una quota delle somme disponibili derivanti dalle risorse delle linee di attività 1.1, 1.2.5, 2.2 e 4.4.1 del POR FESR 2007 - 2013;
- 3) di accertare, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e ss.mm.ii., a carico di FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102) la somma di cui sopra, pari a complessivi € 606.858,68, con imputazione sul capitolo di entrata n. 2593 "Recupero di somme non utilizzate relative agli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico" del Bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021), vincolato al corrispondente capitolo di spesa n. 642 "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico";
- 4) di autorizzare la spesa in favore di FI.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per complessivi € 606.858,68, a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure di cui in premessa afferenti all'azione 3.1.1. del POR FESR 2014 - 2020;
- 5) di disporre l'impegno, ai sensi dell'articolo 56 decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii, a favore di FI.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova, in Via Peschiera 16, della somma di € 606.858,68 sul capitolo n. 642 del bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021, (scadenza 31 dicembre 2021), a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure afferenti al bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;

- 6) di dichiarare, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii., che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell'allegato 4/2 al citato decreto, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;
- 7) di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.L.gs., secondo le modalità previste nel succitato schema di atto aggiuntivo;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' 2021 RELATIVE AL BANDO ATTUATIVO DELL'AZIONE 3.1.1. DEL POR FESR 2014-2020, RELATIVO A "COVID19 - ADEGUAMENTO PROCESSI PRODUTTIVI PMI".
CUP: G31B21000160002

TRA

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 136 del 25/02/2021

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata F.I.L.S.E., rappresentata da, in qualità di, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del.....;

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015, ha approvato determinati elementi del programma operativo “POR Liguria FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Liguria in Italia, di seguito POR FESR, , come modificata con decisione di esecuzione C (2018) 6949 del 23/10/2018;
- la Giunta regionale, con deliberazione del 6 febbraio 2015, n. 78 ha individuato come Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020, il Dirigente del Settore Competitività;
- nell’ambito della Asse Prioritario 3 “Competitività delle imprese” è prevista l’azione 3.1.1. “Aiuti per investimenti, macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1014 del 28/10/2016 ha, tra l’altro:
- designato F.I.L.S.E. S.p.A. quale Organismo intermedio ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all’attuazione dell’azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020;
- approvato, ai sensi dell’art. 123 comma 6 del suesposto Regolamento, lo schema di accordo tra l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 e F.I.L.S.E. S.p.A.;
- stabilito di provvedere, attraverso successiva specifica convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative della misura attivata e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- l’accordo è stato sottoscritto tra l’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e F.I.L.S.E. S.p.A. in data 02/12/2016;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 101 dell'8/02/2017, tra l'altro, ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate;
- la sopra indicata convenzione è stata sottoscritta tra la parti in data 22/02/2017;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 351 del 24/04/2020 ha:
 - approvato il bando attuativo nell'ambito dell'azione 3.1.1 "COVID19 - Adeguamento processi produttivi PMI", assegnando una dotazione di risorse finanziarie pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse residue con riferimento all'attuazione dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
 - rimandato, attraverso successivo e specifico atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. sottoscritta in data 22/02/2017, la puntuale regolazione delle procedure afferenti al bando attuativo approvato con il presente provvedimento e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- ; la Giunta regionale con deliberazione n. 495 del 12/06/2020 ha assegnato alla dotazione del bando "COVID19 - Adeguamento processi produttivi PMI", attuativo dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014 - 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 351/2020, risorse finanziarie incrementalì, pari a complessivi euro 6.252.310,52;
- la Giunta regionale con deliberazione 1043 del 11/12/2020 ha assegnato alla dotazione del bando "COVID19 - Adeguamento processi produttivi PMI", attuativo dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014 - 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 24/04/2020, risorse finanziarie incrementalì per complessivi euro 966.123,48;
- la Giunta regionale con deliberazione 991 del 27 11 2020 ha approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti con FILSE S.p.a in relazione al bando citato con riferimento alle attività da svolgersi nell'anno 2020;
- la sopra indicata convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 30/12/2020;
- si è ritenuto necessario procedere all'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione soprarichiamata, sottoscritta in data 22/02/2017, che regoli le attività da effettuare nel corso dell'anno 2021, entro il 31/12/2021, con riferimento al bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- per quanto non espressamente citato nella presente convenzione, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
 - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
 - il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sostegno regionale (FESR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
 - i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020;
 - i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, la scheda relativa alla specifica azione 3.1.1. contenuta nel POR FESR 2014–2020, il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 24/04/2020, costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il presente atto aggiuntivo, finalizzato alla puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1. del POR FESR 2014-2020 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 24/04/2020 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate, integra la convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017, già integrata come *addendum* ex delibera n. 991 del 27/11/2020, ad oggetto "Convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. S.p.A. per l'espletamento delle procedure inerenti alle disposizioni attuative dell'azione 3.1.1. del P.O.R. F.E.S.R 2014 -2020 e la gestione delle risorse finanziarie assegnate".

Art. 3

1. La Regione affida a F.I.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie assegnate con deliberazioni della Giunta regionale n. 351 del 24/04/2020, n. 495 del 12/06/2020, n. 1043 del 11/12/2020, quale dotazione finanziaria assegnata al bando attuativo dell'azione 3.1.1. "Aiuti per investimenti, macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; dell'Asse Prioritario 3 "Competitività delle imprese" del POR FESR 2014-2020, per un importo complessivo di € 17.218.434,00, con l'incarico di gestione degli interventi previsti dal bando medesimo secondo le modalità ivi contenute.
2. F.I.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse finanziarie affidate per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'Accordo per l'assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato dalle parti in data 22/02/2017.
3. F.I.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4

F.I.L.S.E. provvede a depositare e gestire le risorse finanziarie di cui all'art. 3, sul conto corrente di cui all'art 4 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017, citata nelle premesse, secondo le modalità indicate nell'articolo 4 medesimo.

Art. 5

Le risorse finanziarie di cui all'art. 3 sono destinate al bando attuativo dell'azione 3.1.1. del POR FESR 2014-2020, le cui disponibilità sono regolate ai sensi dell'articolo 5 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017.

Art. 6

Il presente Atto ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31/12/2022, fermo restando il termine del 31/12/2021 per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

F.I.L.S.E. S.p.A. dichiara che il personale impegnato nell'incarico, non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 8

1. F.I.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché alla Corte dei Conti europea l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. F.I.L.S.E. dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di F.I.L.S.E. in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti del presente atto aggiuntivo, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi al presente atto aggiuntivo gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell'affidamento.

Art. 9

1. A F.I.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione delle agevolazioni di cui all'azione in oggetto, relativa all'anno 2021, previste dalle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 24/04/2020, un corrispettivo stimato nella somma complessiva di € 497.425,15 oltre IVA (€ 606.858,68 IVA inclusa), così distinta:
 - a) una quota delle risorse finanziarie assegnate, a compenso delle spese per le attività propedeutiche, la scrittura informatica dei template della piattaforma *bandi on line* relative all'istruttoria, all'erogazione e ai controlli, l'attività informativa ed esplicativa alle imprese, quella di front office e help desk informatico, nella somma complessiva di € 1.932,50, oltre IVA;
 - b) l'importo di € 149,65 oltre IVA per ciascuna domanda istruita e non ammessa in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità

- interne (stimate/quantificate n. 161 domande negative), per un importo complessi pari ad € 24.093,65 oltre IVA;
- c) l'importo di € 190,32 oltre IVA per ciascuna domanda istruita positivamente e ammessa all'agevolazione, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 516 domande istruite positivamente) per un importo complessivo di € 98.205,12 oltre IVA;
 - d) l'importo di € 197,53 oltre IVA per ciascuna domanda erogata, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n.1100 pratiche erogate) per un importo complessivo di € 217.283,00 oltre IVA;
 - e) l'importo di € 228,37 oltre IVA per ciascuna domanda sottoposta a controlli, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 66 pratiche sottoposte a controlli) per un importo complessivo di € 15.072,42 oltre IVA;
 - f) una quota per la gestione del fondo quantificata in relazione ai costi diretti in € 3.358,81 oltre IVA;
 - g) spese generali pari al 30% relativamente ai punti precedenti pari ad € 107.983,65 oltre IVA;
 - h) una quota pari ad € 96,00 oltre IVA a pratica, per i costi esterni per l'utilizzo di tecnici specialistici per la verifica dell'ammissibilità e della congruità delle spese inerenti opere edili e assimilate presentate dalle imprese richiedenti (stimate/quantificate n. 250 pratiche lavorate) per un importo complessivo di € 24.000,00 oltre IVA;
 - i) una quota pari ad € 5.496,00 oltre IVA per le spese legali di carattere giudiziale e stragiudiziale, che potranno essere eventualmente sostenute da FI.L.S.E. nell'ambito della gestione delle pratiche relative al 2021, il dato ha carattere di stima previsionale, eventuali costi eccedenti saranno preventivamente sottoposti a Regione al fine di individuare le necessarie coperture.
2. L'importo complessivo effettivo del corrispettivo verrà determinato in relazione al numero reale delle pratiche esaminate, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile a valere sul presente atto aggiuntivo non può superare la somma complessiva degli importi di cui al comma 1.
- Ove, a fronte di un numero di pratiche superiore rispetto a quello stimato di cui al comma 1, i costi di cui al comma 1 siano superiori alle somme previste del presente atto aggiuntivo, le Parti potranno stipulare una separata convenzione per la copertura dei costi eccedenti di FI.L.S.E., previa individuazione da parte di Regione delle necessarie risorse ed in coerenza alle modalità dell' "in house providing".

Art. 10

- 1. FI.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.
- 2. Entro il 28 febbraio 2022, FI.L.S.E. trasmette a Regione:

- a. un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità 2021, contenente i) una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzia l'analisi dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'analisi dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i problemi eventualmente riscontrati e soluzioni proposte e ii) un bilancio della gestione delle risorse versate che evidenzia la dotazione assegnata, l'indicazione dei movimenti, l'ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate.
 - b. un rendiconto dei costi sostenuti entro il 31/12/2021.
3. Il compenso spettante a F.I.L.S.E. S.p.A. viene corrisposto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, previo esame del rendiconto, presentato da F.I.L.S.E.

Art. 11

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Il legale rappresentante della Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, a conoscenza dei propri obblighi ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/679, nello svolgimento del servizio affidato da Regione Liguria (Titolare del trattamento) è tenuto ad operare ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Reg. (UE) 2016/679, articoli 28 e seguenti e relative norme di attuazione.
3. Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
4. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.
5. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
6. Filse SpA, gestore del presente bando, è stata nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR per i trattamenti connessi all'azione 3.1.1, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

Art. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra F.I.L.S.E. e Regione Liguria in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento del presente atto

aggiuntivo il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 13

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle parti. Sono a carico di F.I.L.S.E. S.p.a. le spese di bollo, il cui pagamento deve essere dimostrato da F.I.L.S.E. S.p.a non appena vi ha provveduto. La Convenzione è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.
2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla Convenzione del 22/02/2017 integrata come *addendum* ex delibera n. 991 del 27/11/2020 e alle vigenti norme in materia.

Letto, approvato, sottoscritto

Per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Competitività
Dott. Gloria Donato

Per F.I.L.S.E. Spa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 961

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI", II edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, (Spesa € 69.821,15).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di approvare lo schema di Atto aggiuntivo integrativo della convenzione di cui alla dgr n. 101 dell'8/02/2017 stipulata in data 22/02/2017 già integrata come *addendum* ex delibera n. 1050 del 11/12/2020, tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti afferenti le attività da effettuare entro il 31/12/2021, con riferimento al bando approvato con dgr 771 del 05/08/2020 "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI", II edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso con le modalità previste dall'art. 15 c. 2 bis l. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) di disporre la restituzione, a carico di F.I.L.S.E. S.p.A., della somma complessiva di € 69.821,15 corrispondente ad una quota delle somme disponibili derivanti dalle risorse delle linee di attività 1.1, 1.2.5, 2.2 e 4.4.1 del POR FESR 2007 - 2013;
- 3) di accertare, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e ss.mm.ii., a carico di F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102) la somma di cui sopra, pari a complessivi € 69.821,15, con imputazione sul capitolo di entrata n. 2593 "Recupero di somme non utilizzate relative agli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico" del Bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021), vincolato al corrispondente capitolo di spesa n. 642 "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico";
- 4) di autorizzare la spesa in favore di F.I.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per complessivi € 69.821,15 IVA inclusa, a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure di cui in premessa afferenti al bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI", II edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- 5) di disporre l'impegno, ai sensi dell'articolo 56 decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii, a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova, in Via Peschiera 16, della somma di € 69.821,15 IVA inclusa sul capitolo n. 642 "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico"; del bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021, (scadenza 31 dicembre 2021), a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate

relative alle procedure di cui in premessa afferenti al bando “COVID19 - adeguamento processi produttivi PMI”, II edizione, attuativo dell’Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;

- 6) di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell’art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo D.L.gs., secondo le modalità previste nel succitato schema di atto aggiuntivo;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' 2021 RELATIVE AL BANDO ATTUATIVO DELL'AZIONE 3.1.1. DEL POR FESR 2014-2020, RELATIVO A "COVID19 – ADEGUAMENTO PROCESSI PRODUTTIVI PMI", II EDIZIONE.
CUP: G31B21000160002**

TRA

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 136 del 25/02/2021

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata F.I.L.S.E., rappresentata da, in qualità di, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del.....;

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015, ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Liguria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia, di seguito POR FESR, , come modificata con decisione di esecuzione C (2018) 6949 del 23/10/2018;
- la Giunta regionale, con deliberazione del 6 febbraio 2015, n. 78 ha individuato come Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020, il Dirigente del Settore Competitività;
- nell'ambito della Asse Prioritario 3 "Competitività delle imprese" è prevista l'azione 3.1.1. "Aiuti per investimenti, macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale";
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1014 del 28/10/2016 ha, tra l'altro:
- approvato il bando attuativo nell'ambito dell'azione 3.1.1 "aiuti agli investimenti in macchinari impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali finalizzata a sostenere in una fase critica dell'economia regionale, la ripresa degli investimenti produttivi" con una dotazione finanziaria di € 40.000.000,00;
- designato F.I.L.S.E. S.p.A. quale Organismo intermedio ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020;
- approvato, ai sensi dell'art. 123 comma 6 del suesposto Regolamento, lo schema di accordo tra l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 e F.I.L.S.E. S.p.A.;

- stabilito di provvedere, attraverso successiva specifica convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative della misura attivata e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- l'accordo è stato sottoscritto tra l'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e F.I.L.S.E. S.p.A. in data 02/12/2016;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 101 dell'8/02/2017 ha, tra l'altro, approvato lo schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate;
- la sopra indicata convenzione è stata sottoscritta tra la parti in data 22/02/2017;
- il comma 4 dell'art. 5 della suesposta Convenzione sottoscritta in data 22/02/2017 prevede che, qualora la disponibilità del fondo venga implementata da ulteriori stanziamenti assegnati da Regione, siano stipulati atti integrativi della Convenzione medesima;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 771 del 05/08/2020 ha:
- approvato la seconda edizione del bando "COVID19 - Adeguamento processi produttivi PMI" attuativo dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, assegnando una dotazione di risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00;
- rimandato, attraverso successivo e specifico atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. sottoscritta in data 22/02/2017, la puntuale regolazione delle procedure afferenti al bando attuativo approvato con il presente provvedimento e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate, nonché alla regolazione dei rapporti tra le parti sulla base del numero delle domande pervenute;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1050 del 11/12/2020 ha approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti con FILSE S.p.a in relazione al bando citato con riferimento alle attività da svolgersi nell'anno 2020;
- la sopra indicata convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 30/12/2020;
- si è ritenuto necessario procedere all'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione soprarichiamata, sottoscritta in data 22/02/2017, che regoli le attività da effettuare nel corso dell'anno 2021, entro il 31/12/2021, con riferimento al bando "COVID19 – adeguamento processi produttivi PMI", II edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- per quanto non espressamente citato nella presente convenzione, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sostegno regionale (FESR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, la scheda relativa alla specifica azione 3.1.1. contenuta nel POR FESR 2014–2020, il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 05/08/2020, costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il presente atto aggiuntivo, finalizzato alla puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell’Azione 3.1.1. del POR FESR 2014-2020 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 05/08/2020 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate, integra la convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017, già integrata come *addendum* ex delibera n. 1050 del 11/12/2020, ad oggetto “Convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. S.p.A. per l’espletamento delle procedure inerenti alle disposizioni attuative dell’azione 3.1.1. del P.O.R. F.E.S.R 2014 -2020 e la gestione delle risorse finanziarie assegnate”.

Art. 3

1. La Regione affida a F.I.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie assegnate con deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 05/08/2020., quale dotazione finanziaria assegnata al bando attuativo dell’azione 3.1.1. “Aiuti per investimenti, macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; dell’Asse Prioritario 3 “Competitività delle imprese” del POR FESR 2014-2020, per un importo complessivo di € 3.000.000,00, con l’incarico di gestione degli interventi previsti dal bando medesimo secondo le modalità ivi contenute.
2. F.I.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse finanziarie affidate per l’attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell’Accordo per l’assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato dalle parti in data 02/12/2016.
3. F.I.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4

F.I.L.S.E. provvede a depositare e gestire le risorse finanziarie di cui all’art. 3, sul conto corrente di cui all’art 4 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017, citata nelle premesse, secondo le modalità indicate nell’articolo 4 medesimo.

Art. 5

Le risorse finanziarie di cui all'art. 3 sono destinate alla seconda edizione del bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, le cui disponibilità sono regolate ai sensi dell'articolo 5 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017.

Art. 6

Il presente Atto ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31/12/2022, fermo restando il termine del 31/12/2021 per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

F.I.L.S.E. S.p.A. dichiara che il personale impegnato nell'incarico, non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 8

1. F.I.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché alla Corte dei Conti europea l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. F.I.L.S.E. dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di F.I.L.S.E. in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti del presente atto aggiuntivo, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi al presente atto aggiuntivo gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell'affidamento.

Art. 9

1. A F.I.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione delle agevolazioni di cui all'azione in oggetto, relativa all'anno 2021, previste dalle disposizione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 05/08/2020., un corrispettivo stimato nella somma complessiva di € 57.230,45 oltre IVA (€ 69.821,15 IVA inclusa), così distinta:
 - a) una quota delle risorse finanziarie assegnate, a compenso delle spese per le attività propedeutiche, la scrittura informatica dei template della piattaforma *bandi on line* relative all'istruttoria, all'erogazione e ai controlli, l'attività informativa ed esplicativa alle imprese, quella di front office e help desk informatico, nella somma complessiva di € 1.932,50, oltre IVA;
 - b) l'importo di € 148,35 oltre IVA per ciascuna domanda istruita e non ammessa in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 17 domande negative), per un importo complessi pari ad € 2.521,95 oltre IVA;

- c) l'importo di € 190,36 oltre IVA per ciascuna domanda istruita positivamente e inserita in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 107 domande istruite positivamente) per un importo complessivo di € 20.368,52;
 - d) l'importo di € 197,53 oltre IVA per ciascuna domanda erogata, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n.50 pratiche erogate) per un importo complessi pari ad € 9.876,50;
 - e) l'importo di € 228,37 oltre IVA per ciascuna domanda sottoposta a controlli, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 6 pratiche sottoposte a controlli) per un importo complessivo di € 1.370,22 oltre IVA;
 - f) una quota per la gestione del fondo quantificata in relazione ai costi diretti in € 2.378,35 oltre IVA;
 - g) spese generali pari al 30% relativamente ai punti precedenti pari ad € 11.534,41 oltre IVA;
 - h) una quota pari ad € 96,00 oltre IVA a pratica, per i costi esterni per l'utilizzo di tecnici specialistici per la verifica dell'ammissibilità e della congruità delle spese inerenti opere edili e assimilate presentate dalle imprese richiedenti (stimate/quantificate n. 60 pratiche lavorate nel 2021) per un importo complessivo di € 5.760,00 oltre IVA
 - i) una quota pari ad € 1.488,00 oltre IVA per le spese legali di carattere giudiziale e stragiudiziale, che potranno essere eventualmente sostenute da F.I.L.S.E. nell'ambito della gestione delle pratiche relative al 2021, il dato ha carattere di stima previsionale, eventuali costi eccedenti saranno preventivamente sottoposti a Regione al fine di individuare le necessarie coperture.
2. L'importo complessivo effettivo del corrispettivo verrà determinato in relazione al numero reale delle pratiche esaminate, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile a valere sul presente atto aggiuntivo non può superare la somma complessiva degli importi di cui al comma 1.
- Ove, a fronte di un numero di pratiche superiore rispetto a quello stimato di cui al comma 1, i costi di cui al comma 1 siano superiori alle somme previste del presente atto aggiuntivo, le Parti potranno stipulare una separata convenzione per la copertura dei costi eccedenti di F.I.L.S.E., previa individuazione da parte di Regione delle necessarie risorse ed in coerenza alle modalità dell' "in house providing".

Art. 10

1. F.I.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.
2. Entro il 28 febbraio 2022, F.I.L.S.E. trasmette a Regione:
 - a. un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità 2021, contenente i) una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzia l'analisi

dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'analisi dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i problemi eventualmente riscontrati e soluzioni proposte e ii) un bilancio della gestione delle risorse versate che evidenzia la dotazione assegnata, l'indicazione dei movimenti, l'ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate.

b. un rendiconto dei costi sostenuti entro il 31/12/2021.

3. Il compenso spettante a F.I.L.S.E. S.p.A. viene corrisposto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, previo esame del rendiconto, presentato da F.I.L.S.E.

Art. 11

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Il legale rappresentante della Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, a conoscenza dei propri obblighi ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/679, nello svolgimento del servizio affidato da Regione Liguria (Titolare del trattamento) è tenuto ad operare ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Reg. (UE) 2016/679, articoli 28 e seguenti e relative norme di attuazione.
3. Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
4. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.
5. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
6. Filse SpA, gestore del presente bando, è stata nominata da parte di Regione Liguria Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR per i trattamenti connessi all'azione 3.1.1, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

Art. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra F.I.L.S.E. e Regione Liguria in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento del presente atto aggiuntivo il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco

preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 13

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle parti. Sono a carico di F.I.L.S.E. S.p.a. le spese di bollo, il cui pagamento deve essere dimostrato da F.I.L.S.E. S.p.a non appena vi ha provveduto. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.
2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla Convenzione del 22/02/2017 integrata come *addendum* ex delibera n. 1050 del 11/12/2020 e alle vigenti norme in materia.

Letto, approvato, sottoscritto

Per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Competitività
Dott. Gloria Donato

Per F.I.L.S.E. Spa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 962

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "COVID19 - interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi e digitalizzazione delle Associazioni di categoria" (Spesa € 31.526,96).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di approvare lo schema di Atto aggiuntivo integrativo della convenzione di cui alla dgr n. 101 dell'8/02/2017 stipulata in data 22/02/2017 già integrata come *addendum* ex delibera n 1049 del 11/12/2020, tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti afferenti le attività da effettuare entro il 31/12/2021, con riferimento al bando approvato con dgr n. 773 del 05/08/2020 "COVID19 - interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi e digitalizzazione delle Associazioni di categoria", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso con le modalità previste dall'art. 15 c. 2 bis l. 241/1990 e ss.mm.ii.;A;
- 2) di disporre la restituzione, a carico di F.I.L.S.E. S.p.A., della somma complessiva di € 31.526,96 corrispondente ad una quota delle somme disponibili derivanti dalle risorse delle linee di attività 1.1, 1.2.5, 2.2 e 4.4.1 del POR FESR 2007 - 2013;
- 3) di accertare, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e ss.mm.ii., a carico di F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102) la somma di cui sopra, pari a complessivi € 31.526,96, con imputazione sul capitolo di entrata n. 2593 "Recupero di somme non utilizzate relative agli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico" del Bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021), vincolato al corrispondente capitolo di spesa n. 642 "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico";
- 4) di autorizzare la spesa in favore di F.I.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per complessivi € 31.526,96 IVA inclusa, a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure di cui al bando "COVID19 - interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi e digitalizzazione delle Associazioni di categoria", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- 5) di disporre l'impegno, ai sensi dell'articolo 56 decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii., a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova, in Via Peschiera 16, della somma di € 31.526,96 IVA inclusa sul capitolo n. 642 "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico" del bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione

all'esercizio 2021, (scadenza 31 dicembre 2021), a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure afferenti al bando "COVID19 - interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi e digitalizzazione delle Associazioni di categoria", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;

- 6) di dichiarare, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii., che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell'allegato 4/2 al citato decreto, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;
- 7) di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.L.gs., secondo le modalità previste nel succitato schema di atto aggiuntivo;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' 2021 RELATIVE AL BANDO ATTUATIVO DELL'AZIONE 3.1.1. DEL POR FESR 2014-2020, RELATIVO A "COVID19 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DIGITALIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA".
CUP: G31B21000160002**

TRA

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 136 del 25/02/2021

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata F.I.L.S.E., rappresentata da, in qualità di, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del.....;

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015, ha approvato determinati elementi del programma operativo “POR Liguria FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Liguria in Italia, di seguito POR FESR, , come modificata con decisione di esecuzione C (2018) 6949 del 23/10/2018;
- la Giunta regionale, con deliberazione del 6 febbraio 2015, n. 78 ha individuato come Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020, il Dirigente del Settore Competitività;
 - nell’ambito della Asse Prioritario 3 “Competitività delle imprese” è prevista l’azione 3.1.1. “Aiuti per investimenti, macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”;
 - la Giunta regionale, con deliberazione n. 1014 del 28/10/2016 ha:
 - designato F.I.L.S.E. S.p.A. quale Organismo intermedio ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all’attuazione dell’azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020;
 - approvato, ai sensi dell’art. 123 comma 6 del suesposto Regolamento, lo schema di accordo tra l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 e F.I.L.S.E. S.p.A.;
 - stabilito di provvedere, attraverso successiva specifica convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative della misura attivata e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
 - l’accordo è stato sottoscritto tra l’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e F.I.L.S.E. S.p.A. in data 02/12/2016;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 101 dell'8/02/2017 ha, tra l'altro, approvato lo schema di convenzione tra Regione Liguria e FILS.E. S.p.A. per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate;
- la sopra indicata convenzione è stata sottoscritta tra la parti in data 22/02/2017;
- il comma 4 dell'art. 5 della suesposta Convenzione prevede che, qualora la disponibilità del fondo venga implementata da ulteriori stanziamenti assegnati da Regione, siano stipulati atti integrativi della Convenzione medesima;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 773 del 05/08/2020 ha:
- approvato il bando attuativo dell'azione 3.1.1 "Covid 19 – Interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi e digitalizzazione delle Associazioni di categoria" del POR FESR 2014-2020, assegnando una dotazione di risorse finanziarie pari a € 2.200.000,00;
- rimandato, attraverso successivo e specifico atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Liguria e FILS.E. S.p.A. sottoscritta in data 22/02/2017, la puntuale regolazione delle procedure afferenti al bando attuativo e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- la Giunta regionale con deliberazione 1049 del 11/12/2020 ha approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti con FILSE S.p.a in relazione al bando citato con riferimento alle attività da svolgersi nell'anno 2020;
- tale convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 30/12/2020;
- si è ritenuto necessario procedere all'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione soprarichiamata, sottoscritta in data 22/02/2017, che regoli le attività da effettuare nel corso dell'anno 2021, entro il 31/12/2021, con riferimento al bando "COVID19 - interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi e digitalizzazione delle Associazioni di categoria", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- per quanto non espressamente citato nella presente convenzione, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
 - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
 - il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sostegno regionale (FESR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
 - i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020;
 - i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, la scheda relativa alla specifica azione 3.1.1. contenuta nel POR FESR 2014–2020, il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 773 del 05/08/2020, costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il presente atto aggiuntivo, finalizzato alla puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell’Azione 3.1.1. del POR FESR 2014–2020 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 773 del 05/08/2020 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate, integra la convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017, già integrata come *addendum* ex delibera n 1049 del 11/12/2020, ad oggetto “Convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. S.p.A. per l’espletamento delle procedure inerenti alle disposizioni attuative dell’azione 3.1.1. del P.O.R. F.E.S.R 2014 -2020 e la gestione delle risorse finanziarie assegnate”.

Art. 3

1. La Regione affida a F.I.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie assegnate con deliberazione della Giunta regionale n. 773 del 05/08/2020., quale dotazione finanziaria assegnata al bando attuativo dell’azione 3.1.1. “Aiuti per investimenti, macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; dell’Asse Prioritario 3 “Competitività delle imprese” del POR FESR 2014-2020, per un importo complessivo di € 2.200.000,00, con l’incarico di gestione degli interventi previsti dal bando medesimo secondo le modalità ivi contenute.
2. F.I.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse finanziarie affidate per l’attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell’Accordo per l’assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato dalle parti in data 02/12/2016.
3. F.I.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4

F.I.L.S.E. provvede a depositare e gestire le risorse finanziarie di cui all’art. 3, sul conto corrente di cui all’art 4 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017, citata nelle premesse, secondo le modalità indicate nell’articolo 4 medesimo.

Art. 5

Le risorse finanziarie di cui all’art. 3 sono destinate al bando attuativo dell’azione 3.1.1. del POR FESR 2014-2020, le cui disponibilità sono regolate ai sensi dell’articolo 5 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017.

Art. 6

Il presente Atto ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31/12/2022, fermo restando il termine del 31/12/2021 per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

FI.L.S.E. S.p.A. dichiara che il personale impegnato nell'incarico, non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 8

1. FI.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché alla Corte dei Conti europea l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. FI.L.S.E. dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di FI.L.S.E. in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti del presente atto aggiuntivo, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi al presente atto aggiuntivo gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell'affidamento.

Art. 9

A FI.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione delle agevolazioni di cui all'azione in oggetto, relativa all'anno 2021, previste dalle disposizione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. . 773 del 05/08/2020, un corrispettivo stimato nella somma complessiva di € 25.841,77 oltre IVA (€ 31.526,96 IVA inclusa), così distinta:

- a) una quota delle risorse finanziarie assegnate, a compenso delle spese per le attività propedeutiche, la scrittura informatica dei template della piattaforma *bandi on line* relative all'istruttoria, all'erogazione e ai controlli, l'attività informativa ed esplicativa alle imprese, quella di front office e help desk informatico, nella somma complessiva di € 1.274,88, oltre IVA;;
- b) l'importo di € 741,20 oltre IVA per ciascuna domanda istruita e non ammessa in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 0 domande negative);
- c) l'importo di € 990,28 oltre IVA per ciascuna domanda istruita positivamente e inserita in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 8 domande istruite positivamente) per un importo complessivo di € 7.922,24;

- d) l'importo di € 1.057,24 oltre IVA per ciascuna domanda erogata, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n.8 pratiche erogate) per un importo complessi pari ad € 8.457,92;
 - e) l'importo di € 1.380,50 oltre IVA per ciascuna domanda sottoposta a controlli, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 0 pratiche sottoposte a controlli);
 - f) una quota per la gestione del fondo quantificata in relazione ai costi diretti in € 1.480,17 oltre IVA;
 - g) spese generali pari al 30% relativamente ai punti precedenti pari ad € 5.740,56 oltre IVA;
 - h) una quota pari ad € 96,00 oltre IVA a pratica, per i costi esterni per l'utilizzo di tecnici specialistici per la verifica dell'ammissibilità e della congruità delle spese inerenti opere edili e assimilate presentate dalle imprese richiedenti (stimate/quantificate n. 5 pratiche lavorate nel 2021) per un importo complessivo di € 480,00 oltre IVA
 - i) una quota pari ad € 486,00 oltre IVA per le spese legali di carattere giudiziale e stragiudiziale, che potranno essere eventualmente sostenute da F.I.L.S.E. nell'ambito della gestione delle pratiche relative al 2021, il dato ha carattere di stima previsionale, eventuali costi eccedenti saranno preventivamente sottoposti a Regione al fine di individuare le necessarie coperture.
1. L'importo complessivo effettivo del corrispettivo verrà determinato in relazione al numero reale delle pratiche esaminate, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile a valere sul presente atto aggiuntivo non può superare la somma complessiva degli importi di cui al comma 1.
- Ove, a fronte di un numero di pratiche superiore rispetto a quello stimato di cui al comma 1, i costi di cui al comma 1 siano superiori alle somme previste del presente atto aggiuntivo, le Parti potranno stipulare una separata convenzione per la copertura dei costi eccedenti di F.I.L.S.E., previa individuazione da parte di Regione delle necessarie risorse ed in coerenza alle modalità dell' "in house providing".

Art. 10

1. F.I.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.
2. Entro il 28 febbraio 2022, F.I.L.S.E. trasmette a Regione:
 - a. un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità 2021, contenente i) una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzi l' analisi dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'analisi dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i problemi eventualmente riscontrati e soluzioni proposte e ii) un bilancio della gestione delle risorse versate che evidenzi la dotazione assegnata, l'indicazione dei movimenti, l'ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate.
 - b. un rendiconto dei costi sostenuti entro il 31/12/2021.

3. Il compenso spettante a F.I.L.S.E. S.p.A. viene corrisposto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, previo esame del rendiconto, presentato da F.I.L.S.E.

Art. 11

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Il legale rappresentante della Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, a conoscenza dei propri obblighi ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/679, nello svolgimento del servizio affidato da Regione Liguria (Titolare del trattamento) è tenuto ad operare ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Reg. (UE) 2016/679, articoli 28 e seguenti e relative norme di attuazione.
3. Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
4. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.
5. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
6. Filse SpA, gestore del presente bando, è stata nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR per i trattamenti connessi all'azione 3.1.1, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

Art. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra F.I.L.S.E. e Regione Liguria in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento del presente atto aggiuntivo il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 13

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle parti. Sono a carico di F.I.L.S.E. S.p.a. le spese di bollo, il cui pagamento deve essere dimostrato da F.I.L.S.E. S.p.a non appena vi ha

provveduto. La Convenzione è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.

2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla Convenzione del 22/02/2017 integrata come *addendum* ex delibera n 1049 del 11/12/2020 e alle vigenti norme in materia.

Letto, approvato, sottoscritto

Per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Competitività
Dott. Gloria Donato

Per F.I.L.S.E. Spa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 963

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando “Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri”, attuativo dell’Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, (Spesa € 61.246,37).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di approvare lo schema di Atto aggiuntivo integrativo della convenzione di cui alla dgr n. 101 dell’8/02/2017 stipulata in data 22/02/2017 già integrata come *addendum* ex delibera n. 954 del 18/11/2020, tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti afferenti le attività da effettuare entro il 31/12/2021, con riferimento al bando approvato con dgr n. 1067 del 09/12/2019 “Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri”, attuativo dell’Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso con le modalità previste dall’art. 15 c. 2 bis l. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) di disporre la restituzione, a carico di F.I.L.S.E. S.p.A., della somma complessiva di € 61.246,37 corrispondente ad una quota delle somme disponibili derivanti dalle risorse delle linee di attività 1.1, 1.2.5, 2.2 e 4.4.1 del POR FESR 2007 - 2013;
- 3) di accertare, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e ss.mm.ii., a carico di F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102) la somma di cui sopra, pari a complessivi € 61.246,37, con imputazione sul capitolo di entrata n. 2593 “Recupero di somme non utilizzate relative agli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico” del Bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all’esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021), vincolato al corrispondente capitolo di spesa n. 642 “Commissioni e rimborsi per l’attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico”;
- 4) di autorizzare la spesa in favore di F.I.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per complessivi € 61.246,37 IVA inclusa, a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure di cui al bando “Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri”, attuativo dell’Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- 5) di disporre l’impegno, ai sensi dell’articolo 56 decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii, a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova, in Via Peschiera 16, della somma di € 61.246,37 IVA inclusa, sul capitolo n. 642 “Commissioni e rimborsi per l’attività di gestione degli interventi agevolativi

regionali nel settore dello sviluppo economico”; del bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all’esercizio 2021, (scadenza 31 dicembre 2021), a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure afferenti al bando “Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costiere”, attuativo dell’Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;

- 6) di dichiarare, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii., che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell’allegato 4/2 al citato decreto, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;
- 7) di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell’art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo D.L.gs., secondo le modalità previste nel succitato schema di atto aggiuntivo;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' 2021 RELATIVE AL BANDO ATTUATIVO DELL'AZIONE 3.1.1. DEL POR FESR 2014-2020, RELATIVO A "DIGITALIZZAZIONE DELLE MICRO IMPRESE UBICATE NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE E NON COSTIERI".

CUP:G31B21000160002

TRA

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 136 del 25/02/2021

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata F.I.L.S.E., rappresentata da, in qualità di, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del.....;

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015, ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Liguria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia, di seguito POR FESR, , come modificata con decisione di esecuzione C (2018) 6949 del 23/10/2018;
- la Giunta regionale, con deliberazione del 6 febbraio 2015, n. 78 ha individuato come Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020, il Dirigente del Settore Competitività;
- nell'ambito della Asse Prioritario 3 "Competitività delle imprese" è prevista l'azione 3.1.1. "Aiuti per investimenti, macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale";
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1014 del 28/10/2016 ha:
 - approvato il bando attuativo nell'ambito dell'azione 3.1.1 "aiuti agli investimenti in macchinari impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali finalizzata a sostenere in una fase critica dell'economia regionale, la ripresa degli investimenti produttivi" con una dotazione finanziaria di € 40.000.000,00;
 - designato F.I.L.S.E. S.p.A. quale Organismo intermedio ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020;
 - approvato, ai sensi dell'art. 123 comma 6 del suesposto Regolamento, lo schema di accordo tra l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 e F.I.L.S.E. S.p.A.;

- stabilito di provvedere, attraverso successiva specifica convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative della misura attivata e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- l'accordo è stato sottoscritto tra l'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e F.I.L.S.E. S.p.A. in data 02/12/2017;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 101 dell'8/02/2017 con la quale è stato, tra l'altro, approvato lo schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate;
- la sopra indicata convenzione è stata sottoscritta tra la parti in data 22/02/2017;
- il comma 4 dell'art. 5 della suesposta Convenzione sottoscritta in data 22/02/2017 prevede che, qualora la disponibilità del fondo venga implementata da ulteriori stanziamenti assegnati da Regione, siano stipulati atti integrativi della Convenzione medesima;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1067 del 09/12/2019 ha:
 - approvato il bando "Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri" attuativo dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020, assegnando una dotazione di risorse finanziarie pari a € 3.000.000,00;
 - rimandato, attraverso successivo e specifico atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. sottoscritta in data 22/02/2017, la puntuale regolazione delle procedure afferenti al bando attuativo approvato con il presente provvedimento e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1043 del 11/12/2020 ha ridotto la dotazione del bando "Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri", attuativo dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1067 del 09/12/2019, per complessivi euro 2.471.667,40;
- la Giunta regionale con deliberazione 954 del 18/11/2020 ha approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti con FILSE S.p.a in relazione al bando citato con riferimento alle attività da svolgersi nell'anno 2020;
- tale convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 30/12/2020
- si è ritenuto necessario procedere all'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione soprarichiamata, sottoscritta in data 22/02/2017, che regoli le attività da effettuare nel corso dell'anno 2021, entro il 31/12/2021, con riferimento al bando "Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- per quanto non espressamente citato nella presente convenzione, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
 - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
 - il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sostegno regionale (FESR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, la scheda relativa alla specifica azione 3.1.1. contenuta nel POR FESR 2014-2020, il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1067 del 9/12/2019, costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il presente atto aggiuntivo, finalizzato alla puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1. del POR FESR 2014-2020 adottato con deliberazioni della Giunta regionale n. 1067 del 9/12/2019 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate, integra la convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017, già integrata come *addendum* ex delibera n. 954 del 18/11/2020, ad oggetto "Convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. S.p.A. per l'espletamento delle procedure inerenti alle disposizioni attuative dell'azione 3.1.1. del P.O.R. F.E.S.R 2014 -2020 e la gestione delle risorse finanziarie assegnate".

Art. 3

1. La Regione affida a F.I.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie assegnate con deliberazioni della Giunta regionale n. 1067 del 9/12/2019 e n. 1043 del 11/12/2020, quale dotazione finanziaria assegnata al bando attuativo dell'azione 3.1.1. "Aiuti per investimenti, macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; dell'Asse Prioritario 3 "Competitività delle imprese" del POR FESR 2014-2020, per un importo complessivo di € 528.332,60, con l'incarico di gestione degli interventi previsti dal bando medesimo secondo le modalità ivi contenute.
2. F.I.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse finanziarie affidate per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'Accordo per l'assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato dalle parti in data 2/12/2016.
3. F.I.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4

F.I.L.S.E. provvede a depositare e gestire le risorse finanziarie di cui all'art. 3, sul conto corrente di cui all'art 4 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017, citata nelle premesse, secondo le modalità indicate nell'articolo 4 medesimo.

Art. 5

Le risorse finanziarie di cui all'art. 3 sono destinate al bando attuativo dell'azione 3.3.1 del POR FESR 2014-2020, le cui disponibilità sono regolate ai sensi dell'articolo 5 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017.

Art. 6

Il presente Atto ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31/12/2022, fermo restando il termine del 31/12/2021 per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

F.I.L.S.E. S.p.A. dichiara che il personale impegnato nell'incarico, non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 8

1. F.I.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché alla Corte dei Conti europea l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. F.I.L.S.E. dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di F.I.L.S.E. in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti del presente atto aggiuntivo, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi al presente atto aggiuntivo gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell'affidamento.

Art. 9

1. A F.I.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione delle agevolazioni di cui all'azione in oggetto, relativa all'anno 2021, previste dalle disposizione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1067 del 9/12/2019, un corrispettivo stimato nella somma complessiva di € 50.201,94 oltre IVA (€ 61.246,37 IVA inclusa), così distinta:
 - a) una quota delle risorse finanziarie assegnate, a compenso delle spese per le attività propedeutiche, la scrittura informatica dei template della piattaforma *bandi on line* relative all'istruttoria, all'erogazione e ai controlli, l'attività informativa ed esplicativa alle imprese, quella di front office e help desk informatico, nella somma complessiva di € 1.510,58, oltre IVA;;
 - b) l'importo di € 149,51 oltre IVA per ciascuna domanda istruita e non ammessa in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 28 domande negative) per un importo complessivo di € 4.186,28;

- c) l'importo di € 186,37 oltre IVA per ciascuna domanda istruita positivamente e inserita in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 7 domande istruite positivamente) per un importo complessivo di € 1.304,59;
 - d) l'importo di € 189,49 oltre IVA per ciascuna domanda erogata, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n.120 pratiche erogate) per un importo complessi pari ad € 22.738,8;
 - e) l'importo di € 228,37 oltre IVA per ciascuna domanda sottoposta a controlli, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 21 pratiche sottoposte a controlli) per un importo complessivo di € 4.795,77;
 - f) una quota per la gestione del fondo quantificata in relazione ai costi diretti in € 2.477,01 oltre IVA;
 - g) spese generali pari al 30% relativamente ai punti precedenti pari ad € 11.103,91 oltre IVA;
 - h) una quota pari ad € 2.085,00 oltre IVA per le spese legali di carattere giudiziale e stragiudiziale, che potranno essere eventualmente sostenute da F.I.L.S.E. nell'ambito della gestione delle pratiche relative al 2021, il dato ha carattere di stima previsionale, eventuali costi eccedenti saranno preventivamente sottoposti a Regione al fine di individuare le necessarie coperture.
2. L'importo complessivo effettivo del corrispettivo verrà determinato in relazione al numero reale delle pratiche esaminate, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile a valere sul presente atto aggiuntivo non può superare la somma complessiva degli importi di cui al comma 1.
- Ove, a fronte di un numero di pratiche superiore rispetto a quello stimato di cui al comma 1, i costi di cui al comma 1 siano superiori alle somme previste del presente atto aggiuntivo, le Parti potranno stipulare una separata convenzione per la copertura dei costi eccedenti di F.I.L.S.E., previa individuazione da parte di Regione delle necessarie risorse ed in coerenza alle modalità dell' "in house providing".

Art. 10

1. F.I.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.
2. Entro il 28 febbraio 2022, F.I.L.S.E. trasmette a Regione:
 - a. un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità 2021, contenente i) una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzii l'analisi dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'analisi dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i problemi eventualmente riscontrati e soluzioni proposte e ii) un bilancio della gestione delle risorse versate che evidenzii la dotazione assegnata, l'indicazione dei movimenti,

l'ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate.

- b. un rendiconto dei costi sostenuti entro il 31/12/2021.
3. Il compenso spettante a F.I.L.S.E. S.p.A. viene corrisposto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, previo esame del rendiconto, presentato da F.I.L.S.E.

Art. 11

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Il legale rappresentante della Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, a conoscenza dei propri obblighi ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/679, nello svolgimento del servizio affidato da Regione Liguria (Titolare del trattamento) è tenuto ad operare ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Reg. (UE) 2016/679, articoli 28 e seguenti e relative norme di attuazione.
3. Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
4. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.
5. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
6. Filse SpA, gestore del presente bando, è stata nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR per i trattamenti connessi all'azione 3.1.1, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

Art. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra F.I.L.S.E. e Regione Liguria in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento del presente atto aggiuntivo il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 13

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle parti. Sono a carico di F.I.L.S.E. S.p.a. le spese di bollo, il cui pagamento deve essere dimostrato da F.I.L.S.E. S.p.a non appena vi ha provveduto. La Convenzione è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.
2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla Convenzione del 22/02/2017 integrata come *addendum ex delibera* n. 954 del 18/11/2020e alle vigenti norme in materia.

Letto, approvato, sottoscritto

Per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Competitività
Dott. Gloria Donato

Per F.I.L.S.E. Spa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 964

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese”, attuativo dell’Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, (Spesa € 559.282,34).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di approvare lo schema di Atto aggiuntivo integrativo della convenzione di cui alla dgr n. 101 dell’8/02/2017 stipulata in data 22/02/2017, già integrata come *addendum* ex delibera n 993 del 27/11/2020, tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti afferenti le attività da effettuare entro il 31/12/2021, con riferimento al bando approvato con dgr n. 267 del 03/04/2020 “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese”, attuativo dell’Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso con le modalità previste dall’art. 15 c. 2 bis l. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) di disporre la restituzione, a carico di F.I.L.S.E. S.p.A., della somma complessiva di € 559.282,34 corrispondente ad una quota delle somme disponibili derivanti dalle risorse delle linee di attività 1.1, 1.2.5, 2.2 e 4.4.1 del POR FESR 2007 - 2013;
- 3) di accertare, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e ss.mm.ii., a carico di F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102) la somma di cui sopra, pari a complessivi € 559.282,34, con imputazione sul capitolo di entrata n. 2593 “Recupero di somme non utilizzate relative agli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico” del Bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all’esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021), vincolato al corrispondente capitolo di spesa n. 642 “Commissioni e rimborsi per l’attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico”;
- 4) di autorizzare la spesa in favore di F.I.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per complessivi € 559.282,34 IVA inclusa, a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure di cui al bando “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese”, attuativo dell’Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- 5) di disporre l’impegno, ai sensi dell’articolo 56 decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii, a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova, in Via Peschiera 16, della somma di € 559.282,34 IVA inclusa sul capitolo n. 642 “Commissioni e rimborsi per l’attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico” del bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all’esercizio 2021, (scadenza 31 dicembre 2021), a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate

relative alle procedure afferenti al bando “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese”, attuativo dell’Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;

- 6) di dichiarare, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii., che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell’allegato 4/2 al citato decreto, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;
- 7) di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell’art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo D.L.gs., secondo le modalità previste nel succitato schema di convenzione;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il segretario
Roberta Rossi

(segue allegato)

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' 2021 RELATIVE AL BANDO ATTUATIVO DELL'AZIONE 3.1.1. DEL POR FESR 2014-2020, RELATIVO A "DIGITALIZZAZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE".
CUP: G31B21000160002

TRA

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 136 del 25/02/2021

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata F.I.L.S.E., rappresentata da, in qualità di, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del.....;

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015, ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Liguria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia, di seguito POR FESR, , come modificata con decisione di esecuzione C (2018) 6949 del 23/10/2018;
- la Giunta regionale, con deliberazione del 6 febbraio 2015, n. 78 ha individuato come Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020, il Dirigente del Settore Competitività;
- nell'ambito della Asse Prioritario 3 "Competitività delle imprese" è prevista l'azione 3.1.1. "Aiuti per investimenti, macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale";
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1014 del 28/10/2016 ha:
- approvato il bando attuativo nell'ambito dell'azione 3.1.1 "aiuti agli investimenti in macchinari impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali finalizzata a sostenere in una fase critica dell'economia regionale, la ripresa degli investimenti produttivi" con una dotazione finanziaria di € 40.000.000,00;
- designato F.I.L.S.E. S.p.A. quale Organismo intermedio ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020;
- approvato, ai sensi dell'art. 123 comma 6 del suesposto Regolamento, lo schema di accordo tra l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 e F.I.L.S.E. S.p.A.;

- stabilito di provvedere, attraverso successiva specifica convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative della misura attivata e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- l'accordo è stato sottoscritto tra l'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e F.I.L.S.E. S.p.A. in data 02/12/2016;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 101 dell'8/02/2017 con la quale è stato, tra l'altro, approvato lo schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate;
- la sopra indicata convenzione è stata sottoscritta tra la parti in data 22/02/2017;
- la Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 03/04/2020 ha:
 - approvato il bando attuativo nell'ambito dell'azione 3.1.1 "Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese", assegnando una dotazione di risorse finanziarie pari a € 3.500.000,00 a valere sulle risorse residue con riferimento all'attuazione dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
 - rimandato, attraverso successivo e specifico atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. sottoscritta in data 22/02/2017, la puntuale regolazione delle procedure afferenti al bando attuativo approvato con il presente provvedimento e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate
- la Giunta regionale con deliberazione n. 398 del 08/05/2020 ha assegnato alla dotazione del bando "Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese", attuativo dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 03/04/2020, risorse finanziarie incrementali per complessivi euro 4.451.299,86;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1043 del 11/12/2020 ha assegnato alla dotazione del bando "Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese", attuativo dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 03/04/2020, risorse finanziarie incrementali per complessivi euro 2.730.219,14;
- la Giunta regionale con deliberazione 993 del 27/11/2020 ha approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti con FILSE S.p.a in relazione al bando citato con riferimento alle attività da svolgersi nell'anno 2020;
- tale convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 30/12/2020
- si è ritenuto necessario procedere all'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione soprarichiamata, sottoscritta in data 22/02/2017, che regoli le attività da effettuare nel corso dell'anno 2021, entro il 31/12/2021, con riferimento al bando "Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese", attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- per quanto non espressamente citato nella presente convenzione, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
 - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;

- il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sostegno regionale (FESR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, la scheda relativa alla specifica azione 3.1.1. contenuta nel POR FESR 2014–2020, il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n n. 267 del 03/04/2020, costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il presente atto aggiuntivo, finalizzato alla puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1. del POR FESR 2014-2020 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 03/04/2020 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate, integra la convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017, già integrata come *addendum* ex delibera n 993 del 27/11/2020, ad oggetto "Convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. S.p.A. per l'espletamento delle procedure inerenti alle disposizioni attuative dell'azione 3.1.1. del P.O.R. F.E.S.R 2014 -2020 e la gestione delle risorse finanziarie assegnate".

Art. 3

1. La Regione affida a F.I.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie assegnate con deliberazioni della Giunta regionale n. 267 del 03/04/2020, n. 398 del 8/05/2020 e n. 1043 del 11/12/2020, quale dotazione finanziaria assegnata al bando attuativo dell'azione 3.1.1. "Aiuti per investimenti, macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; dell'Asse Prioritario 3 "Competitività delle imprese" del POR FESR 2014-2020, per un importo complessivo di € 10.681.519,00, con l'incarico di gestione degli interventi previsti dal bando medesimo secondo le modalità ivi contenute.
2. F.I.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse finanziarie affidate per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'Accordo per l'assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato dalle parti in data 2/12/2016.
3. F.I.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4

F.I.L.S.E. provvede a depositare e gestire le risorse finanziarie di cui all'art. 3, sul conto corrente di cui all'art 4 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017, citata nelle premesse, secondo le modalità indicate nell'articolo 4 medesimo.

Art. 5

Le risorse finanziarie di cui all'art. 3 sono destinate al bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, le cui disponibilità sono regolate ai sensi dell'articolo 5 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017.

Art. 6

Il presente Atto ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31/12/2022, fermo restando il termine del 31/12/2021 per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

F.I.L.S.E. S.p.A. dichiara che il personale impegnato nell'incarico, non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 8

1. F.I.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché alla Corte dei Conti europea l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. F.I.L.S.E. dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di F.I.L.S.E. in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti del presente atto aggiuntivo, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi al presente atto aggiuntivo gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell'affidamento.

Art. 9

1. A F.I.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione delle agevolazioni di cui all'azione in oggetto, relativa all'anno 2021, previste dalle disposizione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 03/04/2020, un corrispettivo stimato nella somma complessiva di € 458.428,15 oltre IVA (€ 559.282,34 IVA inclusa), così distinta:
 - a) una quota delle risorse finanziarie assegnate, a compenso delle spese per le attività propedeutiche, la scrittura informatica dei template della piattaforma *bandi on line* relative all'istruttoria, all'erogazione e ai controlli, l'attività informativa e di front office alle imprese, nella somma complessiva di € 3.262,52, oltre IVA;
 - b) l'importo di € 148,95 oltre IVA per ciascuna domanda istruita e non ammessa in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità

- interne (stimate/quantificate n. 180 domande negative) per un importo complessivo di € 26.811,00;
- c) l'importo di € 179,54 oltre IVA per ciascuna domanda istruita positivamente e inserita in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 205 domande istruite positivamente) per un importo complessivo di € 36.805;70
 - d) l'importo di € 184,94 oltre IVA per ciascuna domanda erogata, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n.1.300 pratiche erogate) per un importo complessi pari ad € 240.422,00;
 - e) l'importo di € 227,54 oltre IVA per ciascuna domanda sottoposta a controlli, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 148 pratiche sottoposte a controlli) per un importo complessivo di € 33.690,72;
 - f) una quota per la gestione del fondo quantificata in relazione ai costi diretti in € 3.314,33 oltre IVA;
 - g) spese generali pari al 30% relativamente ai punti precedenti pari ad € 103.291,88 oltre IVA;
 - h) una quota pari ad € 10.830,00 oltre IVA per le spese legali di carattere giudiziale e stragiudiziale, che potranno essere eventualmente sostenute da F.I.L.S.E. nell'ambito della gestione delle pratiche relative al 2021, il dato ha carattere di stima previsionale, eventuali costi eccedenti saranno preventivamente sottoposti a Regione al fine di individuare le necessarie coperture.
2. L'importo complessivo effettivo del corrispettivo verrà determinato in relazione al numero reale delle pratiche esaminate, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile a valere sul presente atto aggiuntivo non può superare la somma complessiva degli importi di cui al comma 1.
- Ove, a fronte di un numero di pratiche superiore rispetto a quello stimato di cui al comma 1, i costi di cui al comma 1 siano superiori alle somme previste del presente atto aggiuntivo, le Parti potranno stipulare una separata convenzione per la copertura dei costi eccedenti di F.I.L.S.E., previa individuazione da parte di Regione delle necessarie risorse ed in coerenza alle modalità dell' "in house providing".

Art. 10

- 1. F.I.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.
- 2. Entro il 28 febbraio 2022, F.I.L.S.E. trasmette a Regione:
 - a. un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità 2021, contenente i) una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzi l'analisi dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'analisi dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i

problemi eventualmente riscontrati e soluzioni proposte e ii) un bilancio della gestione delle risorse versate che evidenzi la dotazione assegnata, l'indicazione dei movimenti, l'ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate.

- b. un rendiconto dei costi sostenuti entro il 31/12/2021.
3. Il compenso spettante a F.I.L.S.E. S.p.A. viene corrisposto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, previo esame del rendiconto, presentato da F.I.L.S.E.

Art. 11

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Il legale rappresentante della Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, a conoscenza dei propri obblighi ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/679, nello svolgimento del servizio affidato da Regione Liguria (Titolare del trattamento) è tenuto ad operare ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Reg. (UE) 2016/679, articoli 28 e seguenti e relative norme di attuazione.
3. Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
4. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.
5. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
6. Filse SpA, gestore del presente bando, è stata nominata da parte di Regione Liguria Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR per i trattamenti connessi all'azione 3.1.1, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

Art. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra F.I.L.S.E. e Regione Liguria in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento del presente atto aggiuntivo il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 13

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle parti. Sono a carico di F.I.L.S.E. S.p.a. le spese di bollo, il cui pagamento deve essere dimostrato da F.I.L.S.E. S.p.a non appena vi ha provveduto. La Convenzione è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.
2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla Convenzione del 22/02/2017 integrata come *addendum* ex delibera n 993 del 27/11/2020 e alle vigenti norme in materia.

Letto, approvato, sottoscritto

Per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Competitività
Dott. Gloria Donato

Per F.I.L.S.E. Spa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 965

POR FESR 2014-2020. Approvazione Atto aggiuntivo alla convenzione del 22/02/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., attività anno 2021 relative al bando "COVID19 - digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese", II edizione attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, (Spesa € 175.780,35).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di approvare lo schema di Atto aggiuntivo integrativo della convenzione di cui alla dgr n. 101 dell'8/02/2017 stipulata in data 22/02/2017 già integrata come *addendum* ex delibera n. 992 del 27/11/2020, tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti afferenti le attività da effettuare entro il 31/12/2021, con riferimento al bando approvato con dgr n. 772 del 05/08/2020 "COVID19 - digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese", II edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso con le modalità previste dall'art. 15 c. 2 bis l. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) di disporre la restituzione, a carico di F.I.L.S.E. S.p.A., della somma complessiva di € 175.780,35 corrispondente ad una quota delle somme disponibili derivanti dalle risorse delle linee di attività 1.1, 1.2.5, 2.2 e 4.4.1 del POR FESR 2007 - 2013;
- 3) di accertare, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e ss.mm.ii., a carico di F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102) la somma di cui sopra, pari a complessivi € 175.780,35, con imputazione sul capitolo di entrata n. 2593 "Recupero di somme non utilizzate relative agli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico" del Bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021), vincolato al corrispondente capitolo di spesa n. 642 "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico";
- 4) di autorizzare la spesa in favore di F.I.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per complessivi € 175.780,35, IVA inclusa a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate relative alle procedure di cui al bando "COVID19 - digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese", II edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- 5) di disporre l'impegno, ai sensi dell'articolo 56 decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii, a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova, in Via Peschiera 16, della somma di € 175.780,35 IVA inclusa sul capitolo n. 642 "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico" del bilancio di previsione 2021 - 2023, con imputazione all'esercizio 2021, (scadenza 31 dicembre 2021), a titolo di corrispettivo spettante per le attività affidate

relative alle procedure afferenti al bando “COVID19 - digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese”, II edizione, attuativo dell’Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;

- 6) di dichiarare, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii., che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell’allegato 4/2 al citato decreto, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;
- 7) di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell’art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell’allegato 4/2 del medesimo D.L.gs., secondo le modalità previste nel succitato schema di atto aggiuntivo;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO F.I.L.S.E. S.p.A. PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' 2021 RELATIVE AL BANDO ATTUATIVO DELL'AZIONE 3.1.1. DEL POR FESR 2014-2020, RELATIVO A "COVID19 - DIGITALIZZAZIONE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE", II EDIZIONE".
CUP: G31B21000160002**

TRA

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 136 del 25/02/2021

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata F.I.L.S.E., rappresentata da, in qualità di, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del.....;

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015, ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Liguria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia, di seguito POR FESR, , come modificata con decisione di esecuzione C (2018) 6949 del 23/10/2018;
- la Giunta regionale, con deliberazione del 6 febbraio 2015, n. 78 ha individuato come Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020, il Dirigente del Settore Competitività;
- nell'ambito della Asse Prioritario 3 "Competitività delle imprese" è prevista l'azione 3.1.1. "Aiuti per investimenti, macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale";
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1014 del 28/10/2016 ha:
- approvato il bando attuativo nell'ambito dell'azione 3.1.1 "aiuti agli investimenti in macchinari impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendali finalizzata a sostenere in una fase critica dell'economia regionale, la ripresa degli investimenti produttivi" con una dotazione finanziaria di € 40.000.000,00;
- designato F.I.L.S.E. S.p.A. quale Organismo intermedio ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014 – 2020;
- approvato, ai sensi dell'art. 123 comma 6 del suesposto Regolamento, lo schema di accordo tra l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 e F.I.L.S.E. S.p.A.;

- stabilito di provvedere, attraverso successiva specifica convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative della misura attivata e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- l'accordo è stato sottoscritto tra l'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e F.I.L.S.E. S.p.A. in data 02/12/2016;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 101 dell'8/02/2017 con la quale è stato, tra l'altro, approvato lo schema di convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 28/10/2016 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate;
- la sopra indicata convenzione è stata sottoscritta tra la parti in data 22/02/2017;
- il comma 4 dell'art. 5 della suesposta Convenzione sottoscritta in data 22/02/2017 prevede che, qualora la disponibilità del fondo venga implementata da ulteriori stanziamenti assegnati da Regione, siano stipulati atti integrativi della Convenzione medesima;
- la Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 772 del 05/08/2020 ha approvato la seconda edizione del bando "COVID19 - Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese" attuativo dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, assegnando una dotazione di risorse finanziarie pari a € 2.000.000,00;
- rimandato, attraverso successivo e specifico atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. sottoscritta in data 22/02/2017, la puntuale regolazione delle procedure afferenti al bando attuativo approvato con il presente provvedimento e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate, nonché alla regolazione dei rapporti tra le parti sulla base del numero delle domande pervenute;
- la Giunta regionale con deliberazione 992 del 27/11/2020 ha approvato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti con FILSE S.p.a in relazione al bando citato con riferimento alle attività da svolgersi nell'anno 2020;
- tale convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 30/12/2020
- si è ritenuto necessario procedere all'approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione soprarichiamata, sottoscritta in data 22/02/2017, che regoli le attività da effettuare nel corso dell'anno 2021, entro il 31/12/2021, con riferimento al bando "COVID19 - digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese", II edizione, attuativo dell'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- per quanto non espressamente citato nella presente convenzione, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
 - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
 - il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sostegno regionale (FESR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
 - i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020;

- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, la scheda relativa alla specifica azione 3.1.1. contenuta nel POR FESR 2014-2020, il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 772 del 05/08/2020, costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il presente atto aggiuntivo, finalizzato alla puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.1.1. del POR FESR 2014-2020 adottato con deliberazione della Giunta regionale 772 del 05/08/2020 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate, integra la convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017, già integrata come *addendum* ex delibera n. 992 del 27/11/2020, ad oggetto "Convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico F.I.L.S.E. S.p.A. per l'espletamento delle procedure inerenti alle disposizioni attuative dell'azione 3.1.1. del P.O.R. F.E.S.R 2014 -2020 e la gestione delle risorse finanziarie assegnate".

Art. 3

1. La Regione affida a F.I.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie assegnate con deliberazione della Giunta regionale n. 772 del 05/08/2020, quale dotazione finanziaria assegnata al bando attuativo dell'azione 3.1.1. "Aiuti per investimenti, macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; dell'Asse Prioritario 3 "Competitività delle imprese" del POR FESR 2014-2020, per un importo complessivo di € 2.000.000,00, con l'incarico di gestione degli interventi previsti dal bando medesimo secondo le modalità ivi contenute.
2. F.I.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse finanziarie affidate per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'Accordo per l'assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato dalle parti in data 2/12/2016.
3. F.I.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4

F.I.L.S.E. provvede a depositare e gestire le risorse finanziarie di cui all'art. 3, sul conto corrente di cui all'art 4 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017, citata nelle premesse, secondo le modalità indicate nell'articolo 4 medesimo.

Art. 5

Le risorse finanziarie di cui all'art. 3 sono destinate al bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020, le cui disponibilità sono regolate ai sensi dell'articolo 5 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 22/02/2017.

Art. 6

Il presente Atto ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31/12/2022, fermo restando il termine del 31/12/2021 per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

F.I.L.S.E. S.p.A. dichiara che il personale impegnato nell'incarico, non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 8

1. F.I.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché alla Corte dei Conti europea l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. F.I.L.S.E. dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di F.I.L.S.E. in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti del presente atto aggiuntivo, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi al presente atto aggiuntivo gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell'affidamento.

Art. 9

1. A F.I.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione delle agevolazioni di cui all'azione in oggetto, relativa all'anno 2021, previste dalle disposizione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 772 del 05/08/2020, un corrispettivo stimato nella somma complessiva di € 144.082,25 oltre IVA (€ 175.780,35 IVA inclusa), così distinta:
 - a) una quota delle risorse finanziarie assegnate, a compenso delle spese per le attività propedeutiche, la scrittura informatica dei template della piattaforma *bandi on line* relative all'istruttoria, all'erogazione e ai controlli, l'attività informativa ed esplicative alle imprese, l'attività di *front office* e *help desk* informatico, nella somma complessiva di € 1.855,28, oltre IVA;
 - b) l'importo di € 147,92 oltre IVA per ciascuna domanda istruita e non ammessa in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità

- interne (stimate/quantificate n. 22 domande negative) per un importo complessivo di € 3.254,24;
- c) l'importo di € 179,47 oltre IVA per ciascuna domanda istruita positivamente e inserita in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 293 domande istruite positivamente) per un importo complessivo di € 52.584,71
 - d) l'importo di € 184,94 oltre IVA per ciascuna domanda erogata, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n.250 pratiche erogate) per un importo complessi pari ad € 46.235,00;
 - e) l'importo di € 228,37 oltre IVA per ciascuna domanda sottoposta a controlli, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 12 pratiche sottoposte a controlli) per un importo complessivo di € 2.740,44;
 - f) una quota per la gestione del fondo quantificata in relazione ai costi diretti in € 2.372,06 oltre IVA;
 - g) spese generali pari al 30% relativamente ai punti precedenti pari ad € 32.712,52 oltre IVA;
 - h) una quota pari ad € 2.328,00 oltre IVA per le spese legali di carattere giudiziale e stragiudiziale, che potranno essere eventualmente sostenute da F.I.L.S.E. nell'ambito della gestione delle pratiche relative al 2021, il dato ha carattere di stima previsionale, eventuali costi eccedenti saranno preventivamente sottoposti a Regione al fine di individuare le necessarie coperture.
2. L'importo complessivo effettivo del corrispettivo verrà determinato in relazione al numero reale delle pratiche esaminate, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile a valere sul presente atto aggiuntivo non può superare la somma complessiva degli importi di cui al comma 1.
- Ove, a fronte di un numero di pratiche superiore rispetto a quello stimato di cui al comma 1, i costi di cui al comma 1 siano superiori alle somme previste del presente atto aggiuntivo, le Parti potranno stipulare una separata convenzione per la copertura dei costi eccedenti di F.I.L.S.E., previa individuazione da parte di Regione delle necessarie risorse ed in coerenza alle modalità dell' "in house providing".

Art. 10

1. F.I.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.
2. Entro il 28 febbraio 2022, F.I.L.S.E. trasmette a Regione:
 - a. un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità 2021, contenente i) una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzii l' analisi dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'analisi dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i

problemi eventualmente riscontrati e soluzioni proposte e ii) un bilancio della gestione delle risorse versate che evidenzia la dotazione assegnata, l'indicazione dei movimenti, l'ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate.

- b. un rendiconto dei costi sostenuti entro il 31/12/2021.
3. Il compenso spettante a F.I.L.S.E. S.p.A. viene corrisposto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, previo esame del rendiconto, presentato da F.I.L.S.E.

Art. 11

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Il legale rappresentante della Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, a conoscenza dei propri obblighi ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/679, nello svolgimento del servizio affidato da Regione Liguria (Titolare del trattamento) è tenuto ad operare ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Reg. (UE) 2016/679, articoli 28 e seguenti e relative norme di attuazione.
3. Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
4. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.
5. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
6. Filse SpA, gestore del presente bando, è stata nominata da parte di Regione Liguria Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR per i trattamenti connessi all'azione 3.1.1, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

Art. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra F.I.L.S.E. e Regione Liguria in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento del presente atto aggiuntivo il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 13

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle parti. Sono a carico di F.I.L.S.E. S.p.a. le spese di bollo, il cui pagamento deve essere dimostrato da F.I.L.S.E. S.p.a non appena vi ha provveduto. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.
2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla Convenzione del 22/02/2017 integrata come *addendum* ex delibera n. 992 del 27/11/2020 e alle vigenti norme in materia.

Letto, approvato, sottoscritto

Per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Competitività
Dott. Gloria Donato

Per F.I.L.S.E. Spa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 966

Approvazione schema di Convenzione tra Regione Liguria e Liguria Ricerche S.p.A. per attività di Assistenza Tecnica 2022-2023, POR FESR 2014/2020. Spesa € 750.000,00 IVA inclusa.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di approvare la Convenzione, allegata come parte integrante e sostanziale della presente delibera, con Liguria Ricerche spa, Via XX Settembre, 42 - 16121 Genova Cod. Fisc. e P. IVA: 03865860104 per lo svolgimento di attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione, per un importo complessivo di spesa di € 750.000,00 IVA inclusa, per un periodo di tempo intercorrente tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso, che avrà luogo entro il 31 dicembre 2021, con le modalità previste dall'art. 15 c. 2 *bis* l. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) di approvare lo schema di accordo di nomina del responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, allegato al presente provvedimento, con la società Liguria Ricerche spa, Via XX Settembre, 42 - 16121 Genova Cod. Fisc. e P. IVA: 03865860104;
- 3) di autorizzare la spesa complessiva di € 750.000,00 IVA inclusa che trova copertura sui capitoli:
 - U0000009270 recante "Prestazioni professionali e specialistiche a valere sui fondi provenienti dall'Unione Europea per la realizzazione del POR FESR 2014 - 2020 - sviluppo Economico e Competitività";
 - U0000009271 recante "Prestazioni professionali e specialistiche a valere sui fondi provenienti dallo stato attraverso il Fondo di Rotazione per la realizzazione del POR FESR 2014 - 2020 - sviluppo Economico e Competitività";
 - U0000009272 recante "Prestazioni professionali e specialistiche a valere sul cofinanziamento regionale per la realizzazione del POR FESR 2014 - 2020 - sviluppo Economico e Competitività";
- 4) di assumere l'impegno di spesa della somma di € 750.000,00 IVA inclusa, ai sensi dell'art. 56 e dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., a favore di Liguria Ricerche S.p.A. - Via XX Settembre, 42 - 16121 Genova Cod. Fisc. e P. IVA: 03865860104, sui seguenti capitoli del Bilancio (come descritti al punto precedente) di previsione per gli anni finanziari 2021-2023, relativi al POR FESR 2014-2020, come indicato nel seguente piano finanziario:

<i>Anno</i>	<i>Progr.</i>	<i>Importo</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Scadenza</i>
2022	1 (quota FESR)	225.000,00	U0000009270	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2022
2022	2 (quota Stato)	225.500,00	U0000009271	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2022
2022	3 (quota Regione)	2.500,00	U0000009272	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2022
2023	1 (quota FESR)	150.000,00	U0000009270	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2023
2023	2 (quota Stato)	150.000,00	U0000009271	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2023

5) è accertata, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la somma di € 747.500,00 come sopra impegnata, relativa all'Asse "Assistenza Tecnica" a carico del Ministero Economie e Finanze (C.F. 80415740580), sui corrispondenti capitoli in entrata del bilancio di previsione per gli anni finanziari 2021-2023, come indicato nel seguente piano finanziario:

Capitoli in entrata:

- E0000001627 recante "fondi provenienti dall'Unione Europea per la realizzazione del POR FESR 2014/2020";
- E0000001628 recante "fondi provenienti dallo Stato attraverso il Fondo di Rotazione per la realizzazione del POR FESR 2014/2020";

Anno	Progr.	Importo	Capitolo	Debitore	Scadenza
2022	1 (quota FESR)	225.000,00	E0000001627	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	31/12/2022
2022	2 (quota Stato)	222.500,00	E0000001628	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	31/12/2022
2023	1 (quota FESR)	150.000,00	E0000001627	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	31/12/2023
2023	2 (quota Stato)	150.000,00	E0000001628	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	31/12/2023

6) è dato atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.Lgs.;

7) è dato atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

**CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E LIGURIA RICERCHE SPA PER ATTIVITA’
DI ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE POR FESR 2014-2020
PERIODO 2022 - 2023
CUP G31B21006610009**

TRA

Società Liguria Ricerche S.p.A., Codice Fiscale 03865860104 rappresentata da _____ in qualità di _____, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto presso la sede legale della Società, via XX Settembre 42 – 16121 Genova

E

Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente *pro tempore* del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova, a ciò autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale n ____

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 reca “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e ss.mm.ii.;
- che l’art. 192 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. reca “*Regime speciale degli affidamenti in house*”;
- che il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (*General Data Protection Regulation*, di seguito GDPR);

- che in particolare l'art. 28 GDPR prevede la possibilità per il Titolare del trattamento dei dati personali di nominare il Responsabile esterno il quale effettua uno o più trattamenti di dati personali per conto del Titolare;
- che il Titolo III del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. reca "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- che la Legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*" e ss.mm.ii.;
- che la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 33 reca "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2021";
- che legge regionale 29 dicembre 2020, n. 34 reca "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023";
- che legge regionale 4 agosto 2021 n. 12 reca "Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023".
- che la legge regionale 5/2008 disciplina le attività contrattuali regionali;
- che il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" e abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- che il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

- marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- che la decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 approva determinati elementi del programma operativo “POR Liguria FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’Obiettivo “*Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione*” per la regione Liguria in Italia”;
 - che l’art. 6 della L.R. 16/8/1995, n. 44 dispone che vengano sottoposte all’esame del Consiglio le decisioni della Giunta Regionale relative ai programmi comunitari per i quali è intervenuta la decisione comunitaria;
 - la deliberazione n. 12 del 24.3.2015 con cui il Consiglio regionale ha preso atto della Decisione della Commissione europea C (2015) 927 del 12 febbraio 2015.
 - che la Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 06/03/2015, istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Liguria - POR FESR 2014-2020;
 - che nell’ambito del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, è previsto l’Asse “*Assistenza Tecnica*” con l’obiettivo di garantire l’efficiente programmazione e implementazione del Programma;
 - che l’art.59 del Reg. UE n.1303/2013 prevede, tra l’altro, che:
 - “*Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit*”;
 - che l’Autorità di Gestione del POR Fesr 2014/2020 necessita di attività di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Por Fesr Liguria, incardinata presso il Settore Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico, per un periodo di ventiquattro mesi, nell’ambito di quanto previsto dal POR ICO FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 927 final del 12/02/2015;
 - che la Dgr n. 1268 del 9.10.2008 ha approvato gli schemi di convenzione tra Regione Liguria e le società in house, ai fini dell’esercizio del controllo analogo;
 - che la Dgr n. 1008 del 30.11.2017 ha dato atto che la società Liguria Ricerche S.p.A. opera in regime di “in house providing”, come evidenziato peraltro nelle D.G.R. n. 276/2017 e n. 786/2017 di ricognizione delle partecipazioni societarie di Regione Liguria, e ha approvato

direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate da Regione Liguria operanti in regime di “in house providing”;

- che la Dgr n. 886 del 31.10.2018 ha approvato le disposizioni in merito all’art. 192 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che si è ritenuto necessario procedere all’approvazione della Convenzione tra Regione Liguria e la Società Liguria Ricerche S.p.A a fronte di un corrispettivo complessivo di € 750.000,00 (settecentocinquantamila Euro) IVA inclusa, per lo svolgimento delle attività di cui all’offerta agli atti del Settore Competitività per un periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2 (Oggetto e finalità della Convenzione)

La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023.

ARTICOLO 3 (Modalità di svolgimento e adempimenti)

1. Le attività oggetto saranno effettuate dalla Società Liguria Ricerche S.p.A. in stretto collegamento e collaborazione col Settore Competitività da cui riceverà le necessarie istruzioni.
2. L'incarico consiste, in particolare, nello svolgimento delle attività di assistenza tecnica a supporto all'Autorità di Gestione del Por Fesr Liguria, incardinata presso il Settore Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico, attività da svolgersi nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, nell'ambito di quanto previsto dal POR ICO FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 927 finale del 12/02/2015.
3. Il dettaglio delle attività da svolgere è ricompreso e articolatamente dettagliato nella nota prot. n. PG/2021/0336893 del 20-10-2021 contenente i dettagli di offerta tecnica e trattenuta agli atti del Settore Competitività.

ARTICOLO 4 (Durata)

1. La Società Liguria Ricerche S.p.A. dovrà realizzare le attività sopra descritte in un arco temporale intercorrente tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023;
2. Eventuali proroghe rispetto al termine sopra indicato potranno essere concordate tra la Società Liguria Ricerche S.p.A. e Regione Liguria – Settore Competitività, anche mediante scambio epistolare, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa.

ARTICOLO 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento)

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, Regione Liguria corrisponderà alla Società Liguria Ricerche S.p.A. € 750.000,00 IVA inclusa, secondo quanto

articolato nell'offerta tecnica agli atti del settore Competitività secondo la ripartizione dei costi indicati nella tabella di seguito riportata:

Offerta Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione 2014/2020			
Gennaio 2022 - Giugno 2023			
Risorse impegnate		2022	2023 (6 mesi)
Coordinatore	tot hh	1.495,69	747,85
	importo	50.673,98	25.336,99
Senior (n. 6)	totale hh	6.595,58	3.297,79
	importo	187.508,26	93.754,12
Ricercatore junior (n. 1)	tot hh	805,00	402,50
	importo	16.905,00	8.452,50
Amministrativo (n. 3)	tot hh	768,09	384,05
	importo	24.645,34	12.322,67
TOTALE COSTI DIRETTI INTERNI		279.732,58	139.866,28
Costi diretti esterni (Consulenze)	importo	73.125,00	35.562,50
Costi diretti esterni (Altri servizi)	importo	6.000,00	5.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI		79.125,00	40.562,50
TOTALE COSTI DIRETTI (INTERNI ED ESTERNI)		358.857,58	180.428,78
SPESE GENERALI		50.311,82	25.155,91
TOTALE COSTI DIRETTI E SPESE GENERALI		409.169,40	205.584,69
IVA (22%)		90.017,27	45.228,64
Prezzo IVA inclusa		499.186,67	250.813,33

2. La liquidazione del suddetto compenso è subordinata alla presentazione, da parte della Società Liguria Ricerche S.p.A., di regolari fatture secondo quanto disposto dalla normativa fiscale vigente, che dovranno essere intestate a Regione Liguria - Settore Competitività ed inviate a quest'ultima.

3. Il corrispettivo verrà liquidato secondo le seguenti modalità:

- 30% ad avvenuto avvio delle attività;
- 30% in corrispondenza della certificazione di spesa al 30 giugno 2022e alla presentazione del PR 2021-2027 alla Commissione Europea;
- 40% alla presentazione della relazione finale delle attività al 30 giugno 2023.

ARTICOLO 6 (Responsabilità)

La Società Liguria Ricerche S.p.A. dichiara che il personale impegnato nell'incarico non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

ARTICOLO 7 (Penalità)

1. In caso di inosservanza da parte di Società Liguria Ricerche S.p.A. , per cause alla stessa imputabili, dei tempi di effettuazione delle attività previste al precedente articolo 4, sarà applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di ritardo superiore a dieci giorni, previa diffida ad adempiere il contratto si intenderà risolto ex art. 1454 cc in danno della Società Liguria Ricerche S.p.A. Sono ammesse, per i ritardi, le sole cause di forza maggiore, da comunicare tempestivamente alla Struttura regionale competente che provvederà a valutare la fondatezza dei fatti dedotti.
3. Non costituisce ritardo l'eventuale dilazione dei tempi richiesta dalla competente struttura regionale.
4. In caso di risoluzione di contratto per inadempimento della Società incaricata, fatto salvo il disposto dell'art. 1453 del codice civile, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione a Regione, entro e non oltre il decimo giorno dal ricevimento della formale comunicazione di risoluzione del rapporto, tutto il materiale prodotto e non ancora presentato.

ARTICOLO 8 (Proprietà del materiale)

1. I risultati dell'attività svolta ovvero i documenti realizzati e qualunque altro elaborato in formato cartaceo ed elettronico nell'espletamento del presente incarico, restano di proprietà piena e assoluta di Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

2. La loro pubblicazione parziale o totale è consentita solo previa espressa autorizzazione rilasciata da Regione Liguria.

ARTICOLO 9 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Il legale rappresentante della Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, a conoscenza dei propri obblighi ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/679, nello svolgimento del servizio affidato da Regione Liguria (Titolare del trattamento) è tenuto ad operare ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Reg. (UE) 2016/679, articoli 28 e seguenti e relative norme di attuazione.
3. Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
4. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.
5. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.

ARTICOLO 10
(Controversie e foro competente)

Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

ARTICOLO 11
(Spese, imposte e tasse)

1. La presente Convenzione è firmata digitalmente dalle parti. Sono a carico di Liguria Ricerche S.p.a. le spese di bollo, il cui pagamento deve essere dimostrato da Liguria Ricerche S.p.a. non appena vi ha provveduto. La Convenzione è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.
2. A carico di Liguria Ricerche restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo.

ARTICOLO 12
(Validità della Convenzione)

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione, che avrà luogo entro il 31 dicembre 2021, fino al 31 dicembre 2023.

ARTICOLO 13
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Competitività Dott.
Gloria Donato

per Liguria Ricerche S.p.A.
Presidente del Consiglio
di Amministrazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 976

Comune di Vendone (SV) - Approvazione di variante al PRG per la riclassificazione urbanistica di aree da "zona agricola E1" a zona a servizi "S speciale - verde pubblico destinato a parco tematico", correlata al progetto di recupero e messa in sicurezza della Torre medioevale, in frazione Castellaro e contestuale verifica di assoggettabilità a VAS ex articolo 13 della l.r. n. 32/2012 e s.m.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di escludere dalla procedura di VAS di cui alla l.r. n.32/2012 e s.m., la variante al vigente PRG del Comune di Vendone in oggetto indicata, per le ragioni specificate nella Relazione istruttoria n. 291 del 27.9.2021, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare - ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. 11/2015 - la variante al PRG del Comune di Vendone per le motivazioni riportate nella Relazione tecnica n. 292 del 27.9.2021, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che la presente deliberazione sia resa nota mediante pubblicazione:
 - a) per estratto, a cura della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della l. r. 24.12.2004 n. 32 e s. m., e, in forma integrale, nel sito informatico regionale;
 - b) a cura del Comune di Vendone mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale a norma dell'art. 10, comma 6, della L. 1150/1942 e s. m. nonché mediante pubblicazione nel sito informatico comunale a norma dell'art. 32, comma 1 bis, della L. 18.6.2009 n. 69 e dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 e s. m..

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m. è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 979

Approvazione della convenzione aggiuntiva alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria e l'Università di Genova del 16 dicembre 2008, stipulata per la gestione dei fondi di cui all'art. 23 della Legge 222/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm. e ii. in particolare l'art. 15;

VISTO l'art. 23 della Legge 222/2007 "Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella Regione Liguria" che stanziava la somma di 10 M€ per l'anno 2007 per le opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di Ingegneria nell'ambito del Polo di ricerca e di attività industriali e ad alta tecnologia da realizzarsi nell'area di Erzelli del Comune di Genova;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 4 aprile 2007 fra Regione Liguria - Comune di Genova e Università degli studi di Genova che prevede la rilocalizzazione dell'intero polo genovese della Facoltà di Ingegneria nel nuovo polo tecnologico scientifico di Erzelli;

VISTA la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Università di Genova siglata in data 16 dicembre 2008, con la quale le parti hanno concordato le modalità di gestione dei fondi di cui alla L. n. 222/2007 art. 23 per la realizzazione dell'intervento di rilocalizzazione del polo genovese della Facoltà di Ingegneria nel nuovo Polo tecnologico Scientifico di Erzelli;

VISTO ALTRESI' il Decreto Ministeriale n. 14235 del 23 dicembre 2008 con il quale è stata approvata la Convenzione suddetta, assegnata e impegnata la somma di 10 M€ alla Regione Liguria quale importo destinato al cofinanziamento dell'intervento di rilocalizzazione del polo genovese della Facoltà di Ingegneria nel nuovo Polo tecnologico Scientifico di Erzelli;

VISTO il nuovo Accordo di Programma sottoscritto in data 24 ottobre 2017 fra Regione Liguria - Comune di Genova e Università degli Studi di Genova denominato "Accordo di programma sostitutivo dell'Accordo di Programma stipulato il 04/04/2007" e avente ad oggetto la ricollocazione della Scuola Politecnica - Polo universitario di Ingegneria nel nuovo Parco Scientifico Tecnologico ad Erzelli, con il quale le parti danno atto di condividere l'obiettivo prioritario di avviare immediatamente l'operazione procedendo all'acquisto, dalla società proprietaria GHT, dell'area e del progetto esecutivo, per giungere poi all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'opera per lotti funzionali;

DATO ATTO CHE il campus universitario è costituito da due gruppi principali di edifici, denominati LOTTO A, GEPAD (Aule, Dipartimenti), due piani di parcheggi in struttura, aree esterne adibite a viabilità carrabile, parcheggi a raso, piazze e viabilità pedonale e LOTTO B, GELT (Laboratori tecnologici);

CONSIDERATO CHE la Regione Liguria, con nota del 12 maggio 2021 prot. n. PG/2021/174530, ha formalizzato la richiesta di condivisione del nuovo scenario realizzativo mediante la suddivisione in due lotti funzionali (Lotto A e Lotto B) prevedendo, come prima fase, la realizzazione del Lotto B dei laboratori tecnologici, il cui quadro economico risulta pari ad euro 85.000.000, finanziabile con:

- euro 75.000.000 a carico del MUR ex L. 296/2006 art. 1 comma 1333
- euro 10.000.000 a carico del MIMS ex L. 222/2007 art. 23 comma 1;

DATO ATTO CHE la proposta pervenuta dalla Regione Liguria relativamente alla destinazione del finanziamento a carico del MIMS per la realizzazione del Lotto B dell'intervento è stata da quest'ultimo condivisa;

DATO ATTO CHE appare pertanto necessario, alla luce degli sviluppi procedurali intervenuti, che venga stipulata una convenzione aggiuntiva di quella siglata in data 16/12/2008;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad un aggiornamento della Convenzione del 2008, alla luce degli sviluppi procedurali intervenuti suddetti, mediante la stipula di una "Convenzione aggiuntiva";

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione aggiuntiva alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Liguria e l'Università di Genova, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la disciplina delle modalità e procedure di concessione del finanziamento di cui all'art. 23 Legge 222/2007 "Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella Regione Liguria";
- di dare mandato al Direttore della Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli - Dott.ssa Claudia MORICH alla sottoscrizione della convenzione allegata con le modalità previste dall'art. 15, comma 2 bis della L. 241/1990 e ss.mm.e ii;
- di dare altresì mandato alla competente Struttura della Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli di adottare i successivi atti necessari all'attuazione della predetta convenzione, ivi comprese sue eventuali modifiche che si rendessero necessarie nella fase gestionale;
- di pubblicare il presente atto nel sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorno ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE
INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI

Divisione 4°

CONVENZIONE AGGIUNTIVA

alla Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Liguria e l'Università di Genova del 16 dicembre 2008, stipulata per la gestione dei fondi di cui all'art. 23 della Legge 222/2007

TRA

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, con sede in Roma Via Nomentana 2, C.F.97439910585, il quale interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Barbara CASAGRANDE nata il nella sua qualità di Direttore generale della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, domiciliata per la carica presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, munita di tutti i poteri ai sensi di legge

E

Regione Liguria, con sede in Genova Via Fieschi 15 C.F. 00849050109, la quale interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Claudia MORICH nata il nella sua qualità di Direttore Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli domiciliata per la carica presso la sede della Regione Liguria, munita di tutti i poteri ai sensi di legge

Università degli Studi di Genova, con sede in Genova Via Balbi 5, C.F. 00754150100 la quale interviene al presente atto nella persona del Rettore prof. Federico DELFINO nato il domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Genova, munito di tutti i poteri ai sensi di legge

PREMESSO CHE:

- L'art. 23 comma 1. della Legge 222/2007 "Polo Ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella Regione Liguria" stanziava la somma di 10M€ per l'anno 2007 per le opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di Ingegneria nell'ambito del Polo di ricerca e di attività industriali e ad alta tecnologia da realizzarsi nell'area di Erzelli del Comune di Genova.
- Con Accordo di Programma sottoscritto in data 4 aprile 2007 fra Regione Liguria – Comune di Genova e Università degli Studi di Genova è stata definita la rilocalizzazione dell'intero polo genovese della Facoltà di Ingegneria nel nuovo Polo tecnologico Scientifico di Erzelli.
- Con la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Liguria, Università di Genova siglata in data 16 dicembre 2008, le parti hanno concordato le modalità di

gestione dei fondi di cui alla L. n. 222/2007 art. 23 per la realizzazione dell'intervento di rilocalizzazione del polo genovese della Facoltà di Ingegneria nel nuovo Polo tecnologico Scientifico di Erzelli.

- Con Decreto Ministeriale n. 14235 del 23 dicembre 2008 è stata approvata la Convenzione suddetta, assegnata e impegnata la somma di 10 M€ alla Regione Liguria quale importo destinato al cofinanziamento dell'intervento di rilocalizzazione del polo genovese della Facoltà di Ingegneria nel nuovo Polo tecnologico Scientifico di Erzelli.

- Con successivo Nuovo Accordo di Programma sottoscritto in data 24 ottobre 2017 fra Regione Liguria – Comune di Genova e Università degli Studi di Genova denominato “Accordo di programma sostitutivo dell'Accordo di Programma stipulato il 04/04/2007” e avente ad oggetto la ricollocazione della Scuola Politecnica – Polo universitario di Ingegneria nel nuovo Parco Scientifico Tecnologico ad Erzelli, le parti danno atto di condividere l'obiettivo prioritario di avviare immediatamente l'operazione procedendo all'acquisto, dalla società proprietaria GHT, dell'area e del progetto esecutivo, per giungere poi all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'opera per lotti funzionali.

- Il campus universitario è costituito da due gruppi principali di edifici, denominati LOTTO A, GEPAD (Aule, Dipartimenti), due piani di parcheggi in struttura, aree esterne adibite a viabilità carrabile, parcheggi a raso, piazze e viabilità pedonale e LOTTO B, GELT (Laboratori tecnologici).

- L'intera opera ha una dimensione di circa 60.000 mq. di SLU, pari ad almeno 100.000 mq di superficie realizzata.

- In data 28/06/2018, veniva stipulato tra l'Università degli Studi di Genova e Genova High Tech (GHT) il contratto di cessione del progetto esecutivo dell'opera, redatto dalla stessa GHT e, in data 31/10/2018, il contratto di compravendita, con il quale l'Università acquisisce in proprietà da GHT il terreno oggetto dell'intervento, utilizzando parte dei 30.000.000 di euro assegnati all'Ateneo dal Comune di Genova, a valere sui fondi del Patto per la Città di Genova (Delibera CIPE n. 56/2016).

- La Regione Liguria con nota del 12 maggio 2021 prot. n. PG/2021/174530 ha formalizzato la richiesta di condivisione del nuovo scenario realizzativo mediante la suddivisione in due lotti funzionali (Lotto A e Lotto B) prevedendo, come prima fase, la realizzazione del Lotto B dei laboratori tecnologici, il cui quadro economico risulta pari ad euro 85.000.000, finanziabile con:

- o euro 75.000.000 a carico del MUR ex L. 296/2006 art. 1 comma 1333
- o euro 10.000.000 a carico del MIMS ex L. 222/2007 art. 23 comma 1

- Ritenuta condivisibile la proposta pervenuta dalla Regione Liguria relativamente alla destinazione del finanziamento a carico del MIMS alla realizzazione del Lotto B dell'intervento;

- Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento della Convenzione del 2008, alla luce degli sviluppi procedurali intervenuti suddetti, mediante la stipula di una “Convenzione aggiuntiva”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione aggiuntiva alla Convenzione sottoscritta il 16 dicembre 2008.

Art 2 – Oggetto

In conformità con quanto indicato dall'art. 23 della Legge 222/2007 le risorse attribuite alla Regione Liguria sono utilizzate per le seguenti finalità:

- Opere per l'insediamento del Polo genovese della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Genova – Lotto B.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e avrà durata fino al completo trasferimento ed erogazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e al completo utilizzo e relativa rendicontazione al Ministero stesso delle risorse di cui all'articolo che segue.

Art 4 – Trasferimento delle risorse

Le risorse indicate in premessa e precisamente quelle previste all'Articolo 23, legge n. 222/2007 pari a euro 10.000.000, saranno erogate dal Ministero con la seguente tempistica:

5% a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione della presente Convenzione Aggiuntiva;

- 15% al momento della validazione del progetto esecutivo su richiesta della Regione Liguria;
- 35% al momento della consegna dei lavori,
- 40% a richiesta della Regione Liguria con dichiarazione del Responsabile del procedimento di aver speso l'80% delle precedenti rate e con rendicontazione delle stesse;
- 5% a saldo su richiesta della Regione Liguria a seguito della trasmissione da parte del Responsabile del procedimento di una relazione riepilogativa inerente le spese effettuate a fronte del finanziamento a carico del MIMS.

Art 5 – Responsabilità

La Regione Liguria si impegna ad utilizzare le risorse sopra menzionate esclusivamente per i fini indicati dalla normativa e dagli atti di riferimento.

Si impegna altresì a fornire al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile tutte le informazioni ritenute da questi necessarie.

Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali
Dott.ssa Barbara CASAGRANDE

Regione Liguria
Direttore Direzione Centrale - Finanza, Bilancio e Controlli
Dott.ssa Claudia MORICH

Università degli studi di Genova
Magnifico Rettore
prof. Federico DELFINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 986

POR FESR Liguria 2014-2020 Asse 4 Energia Az. 4.1.1 Approvazione nuovo schema di Convenzione tra Regione Liguria e Comando Legione Carabinieri Liguria per l'attuazione dell'operazione di efficientamento energetico della Caserma Forte San Giuliano Genova.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate:

1. di approvare, fatti salvi gli effetti già prodotti dalla Convenzione sottoscritta in data 20.07.2018, un nuovo schema di Convenzione regolante i rapporti tra Regione e Comando Legione Carabinieri Liguria per l'attuazione dell'operazione denominata "*Interventi finalizzati alla riduzione dei consumi ed efficientamento energetico Caserma Forte San Giuliano Genova*", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), comprendente i sub allegati A "*Interventi e Spese ammissibili*" e B "*Documentazione necessaria per l'erogazione delle quote di sostegno comunitario*", dando mandato per la sua sottoscrizione al Dirigente del Settore Competitività, in quanto Autorità di Gestione del POR Liguria Fesr 2014-2020;
2. di procedere alla sottoscrizione della Convenzione, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
3. da dare mandato all'AdG di effettuare, con scambio di lettere, eventuali modifiche alla Convenzione, che si rendessero necessarie per una migliore operatività, non aventi tuttavia natura sostanziale;
4. di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
 - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
 - pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul B.U.R.L. .

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro sessanta giorni, o alternativamente, ricorso amministrativo al Presidente della repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 987

POR FESR 2014-2020 Azione 3.3.2 terzo bando “Interventi a sostegno dell’attrazione di produzioni audiovisive”. Assegnazione risorse finanziarie e approvazione schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. - Attività 2021. (Spesa di € 395.924,98 a favore F.I.L.S.E. S.p.A.).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse:

- di assegnare alla dotazione del terzo bando “Interventi a sostegno dell’attrazione di produzioni audiovisive” attuativo dell’azione 3.3.2 del POR FESR 2014 - 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale 770/2020, risorse finanziarie incrementalì, pari a complessivi euro 361.493,47;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo, integrativo della convenzione stipulata in data 28/12/2017 tra Regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A., ex dgr n. 1170 /2017, per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti delle attività, per l’anno 2021, relative alle procedure di cui al suesposto terzo bando attuativo dell’azione 3.3.2 e alla gestione della corrispondente dotazione finanziaria, comprensive delle attività aggiuntive in relazione alle risorse finanziarie incrementalì assegnate con il presente provvedimento, allegato (Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, dando mandato al Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR, alla sottoscrizione dello stesso, con le modalità previste dall’art. 15 comma 2 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- di autorizzare la spesa in favore di F.I.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, per complessivi € 361.493,47, quale implementazione della dotazione del terzo bando attuativo dell’Azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020, approvato con deliberazione n. 770/2020;
- di impegnare la somma complessiva di € 361.493,47 ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 23/6/2011 n° 118 e ss.mm.ii., a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera 16, sui corrispondenti capitoli di Bilancio di previsione 2021-2023 con imputazione esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021) - cap. n. 9445 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dall’Unione Europea per la realizzazione del POR FESR 2014/2020 - Sviluppo Economico e Competitività per euro 261.625,62 e cap. n. 9446 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo Stato attraverso il fondo di rotazione per la realizzazione del POR FESR 2014/2020 - Sviluppo Economico e Competitività” per euro 99.867,85 - come di seguito indicato:

Anno	Progr.	Importo	Capitolo	Beneficiario	Scadenza
2021	1	€ 261.625,62	9445	FILSE SPA	31/12/2021
2021	2	€ 99.867,85	9446	FILSE SPA	31/12/2021

- di accertare ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011 le somme come sopra impegnate a titolo di contributo comunitario e statale sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio di previsione 2021-2023 con imputazione esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021) - cap. 1933 "fondi provenienti dall'unione europea per la realizzazione del POR FESR 2014/2020" per euro 261.625,62 e "cap. 1934 "fondi provenienti dallo stato attraverso il fondo di rotazione per la realizzazione del POR FESR 2014/2020" per euro 99.867,85 - come da piano finanziario sotto indicato a carico del Ministero Economia e Finanze (CF 80415740580):

Anno	Pro gr.	Importo	Capitolo	Beneficiario	Scadenza
2021	1	€ 261.625,62	1933	Ministero Economia e Finanze	31/12/2021
2021	2	€ 99.867,85	1934	Ministero Economia e Finanze	31/12/2021

- di disporre la restituzione, a carico di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., della somma complessiva di € 34.431,51, corrispondente alla quota delle somme disponibili a valere sulle risorse residue delle misure 1.4 e 2.1 del DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) e degli interventi agevolativi di cui alle leggi nn.1329/65 e 598/94;
- di accertare, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, e ss.mm.ii., a carico di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. (C.F. 00594040586) la somma di cui sopra, pari a complessivi € 34.431,51, con imputazione sul capitolo di entrata n. 2593 "Recupero di somme non utilizzate relative agli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico" del Bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione all'esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021), vincolato al corrispondente capitolo di spesa n. 642 "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico";
- di autorizzare la spesa complessiva di € 34.431,51, IVA inclusa, a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova in Via Peschiera 16, a titolo di corrispettivo spettante, nell'anno 2021, per le attività affidate, per l'anno 2021, relative alle procedure previste dalle disposizioni di cui al terzo bando attuativo dell'azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 770/2020 e alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;
- di disporre l'impegno, ai sensi dell'articolo 56 decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e ss.mm.ii, a favore di F.I.L.S.E. S.p.A., con sede a Genova, in Via Peschiera 16, della somma di € 34.431,51 sul capitolo n. 642) "Commissioni e rimborsi per l'attività di gestione degli interventi agevolativi regionali nel settore dello sviluppo economico" del bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione all'esercizio 2021, (scadenza 31/12/2021, a titolo di corrispettivo spettante, nell'anno 2021, per le attività affidate relative alle procedure previste dalle disposizioni di cui al terzo bando attuativo dell'azione 3.3.2 del POR FESR 2014 - 2020 approvato deliberazione della Giunta regionale n. 770/2020 e alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;
- di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 del D.L.gs.23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.L.gs. e secondo le modalità previste nel succitato schema di atto aggiuntivo alla convenzione;
- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
 - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
 - pubblicazione, per estratto, sul BURL, della seguente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo della Liguria, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato A**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FI.L.S.E. S.p.A. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE INERENTI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'AZIONE 3.3.2 DEL P.O.R. F.E.S.R 2014 -2020 E LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE.
(CUP: G31B21000160002)****TRA**

La Regione Liguria (C.F. n. 00849050109) di seguito per brevità denominata semplicemente Regione, rappresentata dalla Dott.ssa Gloria Donato, Dirigente pro tempore del Settore Competitività, in qualità di Autorità di Gestione, domiciliata per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n..... del

E

La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), di seguito denominata FI.L.S.E., rappresentata da, in qualità di, domiciliato per la carica in via Peschiera 16 – 16122 Genova, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del.....;

PREMESSO CHE

- la Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C (2015) 927 del 12 febbraio 2015, ha approvato determinati elementi del programma operativo “POR Liguria FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Liguria in Italia, di seguito POR FESR, come modificata con decisione di esecuzione C (2018) 6949 del 23/10/2018;
- la Giunta regionale, con deliberazione del 6 febbraio 2015, n. 78 ha individuato come Autorità di gestione del POR FESR 2014/2020, il Dirigente del Settore Competitività;
- nell’ambito dell’Asse Prioritario 3 “Competitività delle imprese” è prevista l’azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici”;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 544 del 04/07/2017 ha:
 - approvato il primo bando attuativo dell’azione 3.3.2 del POR FESR 2014 - 2020;
 - designato FI.L.S.E. S.p.A. quale Organismo intermedio ai sensi dell’art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all’attuazione dell’azione 3.3.2 del POR FESR 2014 – 2020;
 - approvato, ai sensi dell’art. 123 comma 6 del suesposto Regolamento, lo schema di accordo tra l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 e FI.L.S.E. S.p.A.;
 - stabilito di provvedere, attraverso successiva specifica convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative della misura attivata e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- l’accordo è stato sottoscritto tra l’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 e FI.L.S.E. S.p.A. in data 12/12/2017;

- la Giunta regionale con deliberazione n. 1170 del 21/12/2017 ha, tra l'altro, approvato lo schema di convenzione, integrativa del suesposto Accordo tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. sottoscritto il 12/12/2017, per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al bando attuativo dell'Azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 544 del 04/07/2017 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate;
- la sopra indicata convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 28/12/2017;
- il comma 4 dell'art. 5 della suesposta Convenzione prevede che, qualora la disponibilità del fondo venga implementata da ulteriori stanziamenti assegnati da Regione, siano stipulati atti integrativi della Convenzione medesima;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 770 del 05/08/2020 ha:
 - approvato il terzo bando attuativo dell'azione 3.3.2 "Interventi a sostegno delle produzioni audiovisive" del POR FESR 2014-2020, assegnando una dotazione di risorse finanziarie pari a € 500.000,00;
 - rimandato, attraverso successivo e specifico atto aggiuntivo alla Convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. sottoscritta in data 28/12/2017, la puntuale regolazione delle procedure afferenti al terzo bando attuativo e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie assegnate;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1051 dell' 11/12/2020 ha approvato lo schema di atto aggiuntivo, integrativo della convenzione stipulata in data 28/12/2017 tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al succitato bando attuativo dell'azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate, per le attività inerenti all'anno 2020, cui ha fatto seguito la sottoscrizione tra le parti in data 30/12/2020;
- la Giunta regionale con deliberazione n. _____ del _____ ha:
 - assegnato, ad implementazione della dotazione del terzo bando "Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive" attuativo dell'azione 3.3.2 del POR FESR 2014 – 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale 770/2020, una quota di risorse finanziarie incrementali, pari a complessivi euro 361.493,47;
 - approvato lo schema di atto aggiuntivo, integrativo della convenzione stipulata in data 28/12/2017 tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A., per la puntuale regolazione dei rapporti tra le parti delle attività, per l'anno 2021, relative alle procedure di cui al suesposto terzo bando attuativo dell'azione 3.3.2 e alla gestione della corrispondente dotazione finanziaria, comprensive delle attività aggiuntive in relazione alle risorse finanziarie incrementali assegnate;
- per quanto non espressamente citato nella presente convenzione, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, con particolare riferimento:
 - al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
 - al Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sostegno regionale (FESR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
 - ai Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020;

- ai Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, la scheda relativa alla specifica azione 3.3.2 contenuta nel POR FESR 2014-2020, il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 770 del 05/08/2020, costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il presente atto aggiuntivo, finalizzato alla puntuale regolazione dei rapporti tra le parti relativi alle procedure afferenti al terzo bando attuativo dell'Azione 3.3.2 del POR FESR 2014-2020 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 770 del 05/08/2020 e alla gestione delle corrispondenti risorse finanziarie ad esso assegnate, integra la convenzione sottoscritta tra Regione e FI.L.S.E. in data 28/12/2017 ad oggetto "Convenzione tra la Regione Liguria e la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A. per l'espletamento delle procedure inerenti alle disposizioni attuative dell'azione 3.3.2 del P.O.R. F.E.S.R 2014 -2020 e la gestione delle risorse finanziarie assegnate".

Art. 3

1. La Regione affida a FI.L.S.E. la gestione delle risorse finanziarie assegnate con deliberazione della Giunta regionale n. 770 del 05/08/2020, di euro 500.000,00, quale dotazione finanziaria assegnata al terzo bando "Interventi a sostegno dell'attrazione di produzioni audiovisive" attuativo dell'azione 3.3.2 dell'Asse Prioritario 3 "Competitività delle imprese" del POR FESR 2014-2020 e delle risorse incrementalì di € 361.493,47, assegnate con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, per un importo complessivo di € 861.493,47, con l'incarico di gestione degli interventi previsti dal bando medesimo secondo le modalità ivi contenute.
2. FI.L.S.E. provvede alla gestione delle risorse finanziarie affidate per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 e svolge le attività e i compiti ad essa assegnati ai sensi dell'Accordo per l'assegnazione delle funzioni di Organismo Intermedio, siglato dalle parti in data 12/12/2017.
3. FI.L.S.E. si impegna ad applicare le disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 4

FI.L.S.E. provvede a depositare e gestire le risorse finanziarie di cui all'art. 3, sul conto corrente di cui all'art 4 della convenzione sottoscritta tra Regione e FI.L.S.E. in data 28/12/2017, citata nelle premesse, secondo le modalità indicate nell'articolo 4 medesimo.

Art. 5

Le risorse finanziarie di cui all'art. 3, assegnate con deliberazioni della Giunta regionale n. 770/2020 e n. _____, sono destinate al terzo bando attuativo dell'azione 3.3.2 del POR FESR 2014-

2020, le cui disponibilità sono regolate ai sensi dell'articolo 5 della convenzione sottoscritta tra Regione e F.I.L.S.E. in data 28/12/2017.

Art. 6

Il presente Atto ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino al 31/12/2022, fermo restando il termine del 31/12/2021 per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

F.I.L.S.E. S.p.A. dichiara che il personale impegnato nell'incarico, non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 8

1. F.I.L.S.E. S.p.A. dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché alla Corte dei Conti europea l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. F.I.L.S.E. dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze di F.I.L.S.E. in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti del presente atto aggiuntivo, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione dello stesso.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi al presente atto aggiuntivo gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte dell'affidamento.

Art. 9

1. A F.I.L.S.E. è riconosciuto per le attività di gestione delle agevolazioni di cui all'azione in oggetto, relativa all'anno 2021, previste dalle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 770 del 05/08/2020, un corrispettivo stimato nella somma complessiva di € 28.222,55 oltre IVA (€ 34.431,51 IVA inclusa), così distinta:
 - a) una quota delle risorse finanziarie assegnate, a compenso delle spese per le attività di gestione economica delle stesse, quantificata in relazione ai costi diretti per tali attività, nella somma complessiva di € 973,92, oltre IVA;
 - b) l'importo di € 652,83 oltre IVA per ciascuna domanda istruita e non ammessa in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 1 domanda non ammessa);
 - c) l'importo di € 885,75 oltre IVA per ciascuna domanda istruita positivamente e inserita in graduatoria, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 13 domande istruite positivamente per un importo complessivo di euro 11.514,75);
 - d) l'importo di € 877,89 oltre IVA per ciascuna domanda erogata, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività

- previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n.2 pratiche erogate per un importo complessivo di euro 1.755,78);
- e) l'importo di € 639,93 oltre IVA per ciascuna domanda sottoposta a controlli, a copertura dei costi diretti di istruttoria e gestione delle pratiche, quantificato in relazione alle specifiche attività previste e al relativo impegno delle professionalità interne (stimate/quantificate n. 4 pratiche sottoposte a controlli per un importo complessivo di euro 2.559,72);
 - f) l'importo di € 898,81 oltre IVA a copertura dei costi diretti per le attività di animazione sul territorio, l'attività informativa ed esplicativa alle imprese nonché di informatizzazione (attività propedeutiche alla scrittura dei template informatici per la piattaforma Bandi on line relativi all'istruttoria, all'erogazione e ai controlli);
 - g) € 5.506,74 oltre IVA per spese generali afferenti alle attività di cui ai precedenti punti;
 - h) € 100,00 oltre IVA a pratica esaminata per ciascuno dei tre membri della Commissione tecnica prevista da bando, costituita da esperti del settore necessari per l'istruttoria di merito e l'attribuzione dei relativi punteggi e per la verifica dei progetti portati a rendicontazione (stimate/quantificate n. 14 pratiche sottoposte a controlli per un importo complessivo di euro 4.200,00);
 - i) € 160,00 € oltre IVA a copertura dei costi specialistici esterni di supporto legale di carattere stragiudiziale e giudiziale stimati. Eventuali costi eccedenti saranno preventivamente sottoposti da FI.L.S.E. a Regione Liguria al fine di individuare le necessarie coperture.
2. L'importo complessivo effettivo del corrispettivo verrà determinato in relazione al numero reale delle pratiche esaminate, fermo restando che l'importo massimo riconoscibile a valere sul presente atto aggiuntivo non può superare la somma complessiva degli importi di cui al comma 1.
- Ove, a fronte di un numero di pratiche superiore rispetto a quello stimato di cui al comma 1, i costi di cui al comma 1 siano superiori alle somme previste del presente atto aggiuntivo, le Parti potranno stipulare una separata convenzione per la copertura dei costi eccedenti di FI.L.S.E., previa individuazione da parte di Regione delle necessarie risorse ed in coerenza alle modalità dell' "in house providing".
3. Sono riconosciute, le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, da rendicontare secondo quanto indicato al successivo art.10.

Art. 10

1. FI.L.S.E. è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione della gestione del Fondo.
2. Entro il 28 febbraio 2022, FI.L.S.E. trasmette a Regione:
 - a. un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità 2021, contenente i) una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzia l'analisi dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'analisi dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i problemi eventualmente riscontrati e soluzioni proposte e ii) un bilancio della gestione delle risorse versate che evidenzia la dotazione assegnata, l'indicazione dei movimenti, l'ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate.
 - b. un rendiconto dei costi sostenuti entro il 31/12/2021.

3. Il compenso spettante a FI.L.S.E. S.p.A. viene corrisposto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture ai fini fiscali, previo esame del rendiconto, presentato da FI.L.S.E.

Art. 11

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Il legale rappresentante della Società, Responsabile del trattamento dei dati personali, a conoscenza dei propri obblighi ai sensi del citato Reg. (UE) 2016/679, nello svolgimento del servizio affidato da Regione Liguria (Titolare del trattamento) è tenuto ad operare ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al Reg. (UE) 2016/679, articoli 28 e seguenti e relative norme di attuazione.
3. Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
4. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.
5. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
6. Filse SpA, gestore del presente bando, è stata nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR per i trattamenti connessi all'azione 3.3.2, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.

Art. 12

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra FI.L.S.E. e Regione Liguria in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento del presente atto aggiuntivo il foro competente è in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 13

1. Sono a carico di FILSE tutti gli oneri, anche tributari, e le spese relative al presente atto aggiuntivo quali, ad esempio, le eventuali spese notarili, bolli, carte bollate. Le spese di eventuale registrazione del presente atto aggiuntivo saranno a carico della parte che con il suo inadempimento la rendesse necessaria.
2. A carico di FILSE restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla Convenzione del 28/12/2017 e alle vigenti norme in materia.

Letto, approvato, sottoscritto

Per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore Competitività
Dott. Gloria Donato

Per FI.L.S.E. Spa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 988

Provider AECM Associazione Educazione Continua in Medicina. Sospensione accreditamento per violazione disposizioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- L'Accordo Stato Regioni del 19/4/2012 a oggetto "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";
- L'Accordo Stato Regioni del 2/2/2017 a oggetto "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE "SALUTE";

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale nn.:

- 1332 del 9/11/2012 a oggetto "Il sistema di educazione continua in medicina nella Regione Liguria: ridefinizione degli organismi: Consulta Regionale per la formazione in sanità, Commissione regionale ECM, Osservatorio Regionale sulla qualità della formazione continua in medicina";
- 606 del 24/5/2013 a oggetto "Recepimento Accordo Stato Regioni 19.04.2012 "Il sistema di ECM- Linee Guida per i manuali di accreditamento dei provider, crediti formativi 2011-2013";
- 301 del 14/4/2017 ad oggetto "D.G.R. n. 277 del 14/3/2014: proroga accreditamento provvisorio dei Provider ECM della Regione Liguria";
- 330 del 28/4/2017 a oggetto "Recepimento Accordo Stato Regioni del 2.2.17: "La formazione continua nel settore salute" e Delibera Commissione nazionale formazione continua del 13.12.16: "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM";
- 794 del 6/10/2017 a oggetto "Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in medicina: rinnovo componenti";
- 884 del 31/10/2018 a oggetto "Designazione nuovi componenti della Commissione Regionale ECM";
- 254 del 4/4/2019 a oggetto "Approvazione accreditamento standard a Provider ECM della Regione Liguria";

RICHIAMATA la legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 e ss.mm.ii., con la quale è stata istituita l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e, in particolare:

- l'art. 3, comma 1 in base al quale: "*L'Azienda, nell'ambito e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, svolge funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e le relative attività connesse, tra cui le funzioni di gestione di attività tecnico-specialistiche anche di supporto alle Aziende sanitarie e agli altri enti del Servizio Sanitario Regionale*";
- l'art. 3, comma 2, lett. d) punto 3 in base al quale A.Li.Sa. svolge, tra l'altro, la seguente funzione: "*...la programmazione, la governance e le politiche relative alla formazione del personale del Servizio Sanitario Regionale*";

DATO ATTO che con la citata D.G.R. n. 254/2019 è stato concesso al Provider Associazione Educazione Continua in Medicina (di seguito denominato AECM), con sede legale in via Veneto, 2 - 19124 La Spezia, l'accreditamento standard per la durata di anni quattro (4) dalla data di esecutività del suddetto provvedimento;

ATTESO che il soprarichiamato Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 prevede che i Provider ECM, accreditati standard presso le Regioni e PP.AA., per mantenere lo status, debbano assolvere a diversi obblighi, tra i quali:

- pianificazione dell'offerta formativa di cui all'art. 65 (Piani Formativi Annuali);
- relazione annuale degli eventi di cui all'art. 66;

DATO ATTO che il predetto Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 - Titolo III Sezione 2 - Violazioni, l'articolo 87 comprende, tra le violazioni gravi, il mancato rispetto, tra le altre, delle seguenti norme:

- pianificazione dell'offerta formativa di cui all'art. 65 (Piani Formativi Annuali);
- relazione annuale degli eventi di cui all'art. 66;

DATO ATTO, altresì, che l'Accordo in parola stabilisce:

- all'articolo 90 (Sospensione dell'accreditamento), comma 1, che *"Il compimento di una violazione grave comporta la temporanea sospensione dall'attività di provider per un periodo compreso tra un minimo di quindici giorni e un massimo di dodici mesi, salvo quanto stabilito in caso di più violazioni"*;
- all'articolo 92 (concorso di violazioni), comma 1, che *"Il provider che viola disposizioni che prevedono sanzioni diverse soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave."*;

VISTA la nota prot. n. REGISTRO UFFICIALE U.0029463.18-10-2021 (agli atti della competente struttura regionale), con la quale l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) ha comunicato al Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali quanto segue:

- il Provider AECM non ha prodotto, nonostante i reiterati inviti da parte di A.Li.Sa., i Piani Formativi per gli anni 2020 e 2021 e neanche le relazioni annuali riferite agli anni 2019 e 2020;
- in considerazione del dettato stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 e della reiterata violazione delle norme in materia di accreditamento per gli anni 2019, 2020 e 2021, vengono ravvisati i presupposti per:
 - la sospensione dell'accreditamento, tra un minimo di quindici giorni e un massimo di dodici mesi (art. 90);
 - la revoca dell'accreditamento, in considerazione della reiterata violazione delle norme in materia di accreditamento per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- la Commissione Regionale ECM sentita, in considerazione del periodo emergenziale in corso, in modalità telematica, per opportuno parere, si è espressa nel senso di sospendere l'accreditamento al Provider AECM per un periodo di mesi 6 e, contestualmente, assegnare il termine di mesi 6 per la produzione dei documenti mancanti;

PRESO ATTO, quindi, del parere espresso dalla Commissione Regionale ECM di cui alla citata nota di A.Li.Sa. prot. n. REGISTRO UFFICIALE U. 0029463.18-10-2021;

ATTESO che allo spirare del suddetto termine, si applicherà quanto previsto dall'art. 89 del citato Accordo Stato Regioni del 2.2.2017, vale a dire la revoca dell'accreditamento, prevista per i casi di: violazione molto grave ovvero qualora il Provider AECM non provveda a conformarsi alle istruzioni stabilite entro il termine indicato nel presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla sospensione dell'accreditamento standard al suddetto Provider AECM per un periodo di mesi 6 con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e, contestualmente, assegnare il termine di mesi 6 per la produzione dei documenti mancanti;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

1. **di procedere** alla sospensione dell'accreditamento standard al Provider AECM, con sede legale in via Veneto, 2 - 19124 La Spezia, per un periodo di mesi 6, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e, contestualmente, assegnare il termine di mesi 6 per la produzione dei documenti mancanti;
2. **di dare atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri per il bilancio regionale;
3. **di notificare** il presente provvedimento all'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) ai fini degli adempimenti conseguenti, con particolare riferimento all'opportuna informativa da fornire all'Associazione Educazione Continua in Medicina (AECM);
4. **di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato sul BURL e sul sito web di A.Li.Sa e di Regione Liguria.

Nei confronti del presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 991

Progetto di potenziamento del Nodo Ferroviario di Genova - Cava "MONTANASCO" - Frantoi S.r.l.- Superamento dei quantitativi di materiale di provenienza esterna lavorabili all'impianto di cava - art. 17 l.r. 12/2021 e s.m. e i.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni contenute in premesse che si intendono integralmente richiamate:

- di consentire, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 della l.r. 12/2012 e s.m. e i., alla Frantoi S.r.l., in qualità di esercente la cava "MONTANASCO", il superamento del limite massimo di materiale di provenienza esterna, non costituente rifiuto ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m. e i., lavorabile all'impianto a servizio della cava medesima, al fine di ricevere e lavorare il materiale derivante dall'opera pubblica realizzata da COCIV e denominata "Progetto di Potenziamento Infrastrutturale Nodo Ferroviario di Genova - Tratta Voltri-Brignole";
- di condizionare l'efficacia del presente provvedimento:
 1. all'approvazione della variante al Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo (PUT), approvato con DGR 224/2014 e s.m., di cui all'istanza presentata da COCIV alla Regione, in premessa indicata;
 2. alla dichiarazione da parte dell'esercente di sospensione dell'attività estrattiva nella cava per il periodo decorrente fra l'avvio del conferimento delle suddette terre e rocce da scavo e fino all'avvenuto utilizzo del materiale prodotto, attestato dall'esecutore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 e art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), rilasciata ai sensi dell'art. 12 e Allegato 7 del DM 161/2012;
- di pubblicare per estratto sul BURL il presente provvedimento, nonché, per esteso, sul sito istituzionale della Regione;
- di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/10/2021 N. 993

Comune di Spotorno (Sv). Approvazione di variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRG alle disposizioni della l.r. 38/2007 e s.m. e contestuale procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di escludere dalla procedura di VAS di cui alla l.r. n.32/2012 e s.m., la variante al vigente PRG del Comune di Spotorno in oggetto indicata, per le ragioni specificate nella Relazione Istruttoria n. 296 del 7.10.2021, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di approvare - ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/2015 e s.m. e dell'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 38/2007 e s.m. - la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Spotorno in oggetto indicata, nei termini e con le prescrizioni - da accettarsi da parte del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della l.r. n. 9/1980 - indicate nella Relazione Tecnica n. 297 del 7.10.2021, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- 3) di disporre che la presente deliberazione sia resa nota mediante pubblicazione:
- a) per estratto, a cura della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della l. r. 24.12.2004 n. 32 e s. m., e, in forma integrale, nel sito informatico regionale;
 - b) a cura del Comune di Spotorno mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale a norma dell'art. 10, comma 6, della L. 1150/1942 e s. m. nonché mediante pubblicazione nel sito informatico comunale a norma dell'art. 32, comma 1 bis, della L. 18.6.2009 n. 69 e dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 e s. m..

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m. è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08/11/2021 N. 1000

Adozione dell'adeguamento tecnico-funzionale del Piano Regolatore Portuale del Porto di Imperia.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate,

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 5, commi 3 bis) e 5), della L. n. 84/1994 e s.m., l'adeguamento tecnico-funzionale al Piano Regolatore Portuale del Porto di Imperia consistente nell'introduzione nelle relative Norme di Attuazione dell'articolo 2 bis e nell'integrazione dell'art. 4, comma 1, come di seguito indicato:

“Art. 2 bis - Zonizzazione e destinazioni d’uso.

Il territorio portuale è suddiviso nelle zone indicate nella Tav. H.3 - Zonizzazione - dimensionamento, nelle quali sono ammesse le seguenti funzioni:

Zona balneare: sono ammesse tutte le attività di tipo turistico - ricreative funzionali all’attività di balneazione ai sensi della vigente legislazione in materia. In tale ambito portuale valgono inoltre le corrispondenti disposizioni del vigente PRG del Comune di Imperia cui il PRP dispone l’esplicito rinvio;

Banchine porto turistico: valgono le disposizioni e le destinazioni d’uso previste dalla SUA del Porto Turistico “Darsena turistica di San Lazzaro” approvato con provvedimento comunale del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni;

Verde pubblico: valgono le disposizioni e le destinazioni d’uso previste dal vigente PRG del Comune di Imperia cui il PRP dispone l’esplicito rinvio;

Parcheggi: sono ammessi parcheggi pubblici, in superficie ed in struttura, e pertinenziali alle attività insediate nell’ambito portuale, ferme restando per il Porto turistico “Darsena turistica di San Lazzaro” le previsioni del relativo S.U.A.;

Attrezzatura tecnica e cantieristica: sono ammesse destinazioni d’uso compatibili con la produzione, riparazione, collaudo di attrezzature e accessori legati alla funzione marina, depositi, magazzini, laboratori, officine, servizi;

Area tecnologica (depuratore): sono ammesse tutte le attività, le attrezzature e gli impianti necessari alla conduzione dell’impianto di depurazione;

Banchine traffici marittimi: sono ammesse tutte le attività funzionali allo svolgimento dei traffici marittimi, di tipo: - commerciale per il deposito e la movimentazione delle merci; - industriale per la riparazione, manutenzione, trasformazione navale; - passeggeri per attracco, attesa e relativi servizi pubblici, uffici, pubblici esercizi, piccoli laboratori artigianali, impianti tecnici;

Traffici marittimi sili oleari: funzione non più presente nell’Ambito 5 - bacino commerciale di Oneglia - del PRP stante l’avvenuta demolizione dei sili preesistenti. Valgono le destinazioni d’uso ammissibili per le “Banchine traffici marittimi”;

Servizi portuali parcheggi: sono ammesse tutte le attività di servizio, pubblico e privato, per il funzionamento del porto, relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali di origine portuale e disinquinamento marino, per la sicurezza ed il controllo, per i servizi alla nave, nonché per i servizi connessi per le imprese portuali, agenti marittimi, armatori, spedizionieri, servizi telematici, pubblici esercizi e servizi alle persone;

Servizi per la nautica, infrastrutture urbane e parcheggi: sono ammesse tutte le attività funzionali per l’ormeggio, il deposito a secco, la movimentazione, la manutenzione di natanti e imbarcazioni per la nautica da diporto, le funzioni urbane relative alla fruizione pubblica della zona, per i parcheggi e pubblici esercizi, nonché le attività connesse alla pesca per il commercio all’ingrosso e al dettaglio e relativi depositi.

Nell’ambito delle funzioni come sopra indicate nella Tavola H.3 è indicata la dislocazione di massima delle volumetrie previste dal PRP per le funzioni ivi indicate.”

Integrazione dell’art. 4, comma 1, sub Ambito 5: bacino commerciale di Oneglia: dopo le parole “ampliamento bacino portuale” sono aggiunte le seguenti parole” ivi compresi gli interventi per l’adeguamento, il rafforzamento e la rettifica dei profili di banchina ferme restando le relative destinazioni d’uso”.

- 2) di disporre, a cura della Vice Direzione Generale Territorio, l’invio dell’adeguamento tecnico- funzionale come dianzi adottato al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’espressione del parere previsto dall’art. 5, comma 5, della ridetta L. n. 84/1994 e s.m.

La presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. ed in forma integrale sul sito regionale.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
04/11/2021 N. 6749**

Elenchi aggiornati degli idonei alla nomina a Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Sociosanitario delle Aziende Sanitarie e degli Enti del SSR.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- Di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione per l'esame delle domande e verifica dei requisiti dei candidati, per l'iscrizione negli elenchi dei soggetti alla nomina a Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario delle ASL e degli Enti del SSR, riunitasi in data 13/10/2021 come risulta da verbale, trasmesso con nota n. IN/2021/15684 del 27/10/2021, trattenuto agli atti della competente struttura regionale del Dipartimento salute e Servizi Sociali e, conseguentemente, accogliere le domande valutate positivamente dalla stessa;
- Di approvare, il nuovo elenco dei soggetti idonei alla nomina a **Direttore Amministrativo**, come di seguito riportato e disposto in ordine alfabetico:

ACCAME	ALBINO
ALPE	VALTER
ARENA	FRANCESCO
AVEGNO	IACOPO
BACCARO	LUCA
BALBI	CLAUDIO
BALDINOTTI TIZZONI	GRAZIELLA
BARRESI	MASSIMO
BERTORELLO	LUIGI
BIANCHI	DANIELA
BLANC	FABRIZIO
BOCCIA	MARIA BEATRICE

BORGHESE	BEATRICE
BOSCAGLI	GIACOMO
BRUNO	LUIGI
BRUSCHI	ALESSANDRA
CAFFARENA	GERONIMA
CAGLIANI	SARA
CAVICCHINI	GIANNA
CAMMARATA	ANGELO
CAPASSO	LUISA
CARGIOLLI	FABIO
CASTAGNACCI	PIERA
CHIALVI	CRISTINA
CIATO	LEOPOLDO
COLASANTO	MICHELE
CORTE	NICOLA
COSTA	LUIGI MORENO
DAGHERO	LORELLA
DAL GESSO	SAMUEL
DALL'OCCHO	FRANCA
DAMONTE	CINZIA
DAMONTE PRIOLI	MARCO
DE MARCO	RICCARDO
DEPETRO	GIOVANNA
ESPOSTO	MARCO
FIGALLO	FABRIZIO
FIGORILLI	LAURA
FORCHERI	CARLO
GEROSA	MASSIMO
GIUFFRIDA	SALVATORE
GRASSO	PAOLO
GRECO	MAURIZIO
GREGO	STEFANO
GUERRERA	LUIGI
IALUNA	CANDIDO
LANZONE	ISABELLA
LASSALAZ	LAURA
LODETTI	LAURA AURORA
LONGO	GIUSEPPE
LUZZI	LOREDANA
MANGIACAVALLI	BARBARA
MARRA	FELICE
MARTINETTO	ISABELLA SILVIA
MASOERO	GIANFRANCO
MAZZONE	ANTONELLO

MAZZONI	CLAUDIO
MERLI	FRANCESCA
MONACO	IGINO
MONCINI	STEFANIA
MORTILLARO	MAURO
NIGI	ELISABETTA
OLIVA	ENRICO
ONOFRIO	MARCELLO
OTTONELLO	MARCO
PADRONE	DARIO
PARODI	ALESSIO
PELLIZZER	GIANNI
PESCARMONA	ANGELO MICHELE
PICCO	ROSELLA
PIPICELLI	ANTONIO
PLACIDO	ROSA
POGGIO	DIEGO
PORCU	CARLO
POZZO	ELVIRA
QUAGLIA	FRANCESCO
REBORI	MARINA
REINAUDO	PIERO GIUSEPPE
RICCI	MARCO
RUSSO	MARCO
SACCO	GIORGIO
SCARPETTA	STEFANO PIERO
SERENA	ROBERTA
TADIELLO	SERGIO
TOSI	MATTEO
TROIANO	DANIELA
TUDINI	CINZIA
VALERI	ANTONELLA
VERCELLINO	LUIGI
VIALE	ROBERTO
VOLPINI	ROBERTA
ZANELLA	RICCARDO
ZAPPAVIGNA	DANIELE

- Di approvare, il nuovo elenco dei soggetti idonei alla nomina a **Direttore Sanitario**, come di seguito riportato e disposto in ordine alfabetico:

ACCIARO	MARCELLO
AIROLDI	CARLO

ANDREOLI	GIOVANNI BATTISTA
ANGELONE	LORENZO
ANSALDI	FILIPPO
ARIONE	ROBERTO
ARTIOLI	STEFANIA
AVANZATO	MARILENA
BANCHERO	MARIA ANTONIETTA
BLONDETT	MASSIMO
BOSIO	MARCO
BOTTARO	LUIGI CARLO
CALTABELLOTTA	MARTA
CAMPANILE	LUCIA GRAZIA
CANALE	FRANCESCO
CASTELLI	MAURIZIO
CAVAGNARO	PAOLO
CHIOZZA	GLORIA
COLOTTO	PALAMEDE
COSTANZO	PAOLA
DEL VECCHIO	SIMONA
DI SILVESTRE	ROBERTO
FERRARI	GIORGIO
FINAZZI	SERGIO
FLEGO	GADDO
GARBARINO	ELIO
GARRA	LUCA
GIONO CALVETTO	SILVIO
GIORDANO	CRISTINA
GRAZIANO	ANTONIO
GROTTI	ANTONELLA
LA VALLE	GIOVANNI
MACCARI	MAURO
MARTELLI	FRANCA
MERLINO	LUCA GIUSEPPE
MONTELLA	MARIA TERESA
MONZA	GIOVANNI
ORENGO	GIOVANNI
ORLANDINI	FRANCESCO
ORLANDO	MICHELE
PAVANELLI	PIER LUIGI
PEROTTI	GABRIELE MARIO
PETRALIA	PAOLO
REBAGLIATI	BRUNA
REBORA	MONICA
REITANO	FRANCESCO
REPETTO	LAZZARO MICHELE

RINALDI	OLIVIERO
RUSSO	VINCENZO
SACCO	ROBERTO
SASSO	CLAUDIO CAMILLO
SFERRAZZO	FRANCESCO
SISTO	ROSARIO
SPIAZZI	RAFFAELE
TERSALVI	CARLO ALBERTO
TUMIATI	MARINA
VIOLA	UBERTO
VOTA	ORNELLA
ZAPPA	GIACOMO

- Di approvare il nuovo elenco dei soggetti idonei alla nomina a **Direttore Sociosanitario**, come di seguito riportato e disposto in ordine alfabetico;

ACCAME	ALBINO
AMORETTI	CARLO
ANDREACCHI	FRANCESCO
ARDISSONE	GIANCARLO
ARENA	FRANCESCO
AUTERI	GIORGIA
BALBI	CLAUDIO
BATTISTON	VALENTINA
BERGONZO	SILVANA
BESSERO	MARCO
BIANCHI	FEDERICO
BISTOLFI	LORENZO
BLONDETT	MASSIMO
BOCK	MONICA
BONA	MARIA CAROLINA
BONVENTO	CATIA MAURA
BRANCHINI	STEFANIA
BRIOSCHI	ALESSIA

BRUSA	ADRIANA
BRUSCHI	ALESSANDRA
CARUSO	BIANCA
CASINI	ALFREDO
CAVAGNARO	PAOLO
CAVALLO	MARIA ELENA
CIRONE	MONICA
COLAMEO	ANTONELLO
CORTE	NICOLA
COSTA	MICHELA
D'AMICO	PIETRO
DE MARTINI	MARIA
DI DIADORO	GIUSEPPE
DONINI	RACHELE
FERRARI BRAVO	MAURA
FERRUCCI	RAFFAELLA ANTONIETTA
FORMATO	MARCO
FRISONE	ENRICO
FRUSCIO	LUIGI
GARGIULO	MARTA
GIORDANO	CRISTINA
GIRARDI	MARIA ENRICA
GIROLDI	SILVANA
GULINO	GIUSEPPE
IANNELLO	GIANCARLO
LUCARINI	SIMONETTA
MACCHI	MARCO

MAFFEI	LUCA
MANGIACAVALLI	BARBARA
MASCOLO	GIUSEPPE
MASSEI	MARIA ALESSANDRA
MAZZONE	ANTONELLO
MAZZONI	CLAUDIO
MESCHI	MAURA
MINETTI	LOREDANA
MINNITI	DOMENICO
MORTELLO	DANIELA
MOTTA	DANIELA
OCCHI	MAURO
ORSI	ENRICA
PARODI	FILIPPO GIOVANNI
PESCARMONA	ANGELO MICHELE
PICOGNA	MICHELE
PINNA	RAIMONDO
PREDONZANI	ROBERTO
RAMBAUDI	LORENA
REBAGLIATI	BRUNA
RIZZO	ELGA
RUGGERI	ISABELLA
SAMPIETRO	LORENZO
SECCHI	MARIA ELENA
SISTO	ROSARIO
TADIELLO	SERGIO
TESTINO	GIANNI

VAJRA	CLAUDIO
VIOLA	UBERTO
VUJOVIC	BRANKA
ZAPPA	GIACOMO
ZILIANI	WALTER

- di disporre che successivamente all'approvazione dei nuovi elenchi, gli stessi saranno periodicamente aggiornati a seguito della presentazione di eventuali nuove istanze;
- di stabilire che le motivazioni di esclusione dagli elenchi degli idonei alla nomina a Direttore Amministrativo, a Direttore Sanitario e a Direttore Sociosanitario delle Aziende Sanitarie Enti ed Istituti del SSR, saranno comunicate ai candidati ai rispettivi indirizzi PEC indicati nelle istanze di iscrizione;
- di disporre la pubblicazione dei suddetti elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per estratto e sul sito web della Regione Liguria;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Quaglia

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 08/11/2021 N. 6832

Approvazione della nuova disciplina regionale per il reclutamento e la gestione del personale sanitario incaricato nel servizio regionale di elisoccorso.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI E RICHIAMATI:

- Il D.lgs. n.502 del 30 dicembre 1992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- L'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, di cui all'intesa in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

- La l.r. n. 24 e s.m.i. del 5 maggio 1994: “Sistema di emergenza sanitaria”;
- L’Accordo Stato-Regioni del 3 febbraio 2005: “Linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero”;
- Le D.G.R. nn.:
 - 1615 del 19/05/1995: “Servizio Elisoccorso. Incarico all’A. O. Ospedale San Martino di Genova”;
 - 264 del 13/03/2009: “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti all’Emergenza Sanitaria Territoriale”;
 - 798 del 16/06/2009: “Direttiva vincolante di istituzione del Dipartimento di interesse regionale del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118. Criteri operativi ed organizzativi”;
 - 1721 del 27/12/2013: “Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Liguria ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C. per l’effettuazione di un servizio di elisoccorso integrato tecnico-sanitario 1/1/2014-31/12/2018”;
 - 855 dell’11/05/2014: “Approvazione Addendum Convenzione tra Regione Liguria e Ministero dell’Interno per il Servizio HETMS approvata con D.G.R. n. 1721/2013 e sottoscritta in data 21/01/2014”;
 - 554 del 17/06/2016: “Ratifica Addendum alla Convenzione per l’effettuazione del servizio HETMS”;
 - 500 del 30/06/2017: “Approvazione del documento tecnico A.Li.Sa.. Individuazione funzioni assistenziali ex art. 8 sexies, D.lgs. 502/92. Anno 2017”;
 - 682 del 29/07/2020: “Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria (Dipartimento Salute e Servizi Sociali) e Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) per l’effettuazione dei servizi H.E.T.M.S. e di Protezione Civile: 1.7.2020 - 31.12.2021. Impegno di € 2.625.000,00 a favore di Alisa”;
 - 743 del 5/08/2020: “Convenzione tra Regione Liguria, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria (C.N.S.A.S. Liguria) e A.Li.Sa. per l’effettuazione del servizio di soccorso ed elisoccorso nel territorio regionale. Impegno di € 355.000,00 a favore di A.Li.Sa.”;
 - 876 del 7/09/2020: “Preso d’atto della Convenzione per la fornitura di un servizio di elisoccorso sottoscritta in data 16 giugno 2020 tra l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti SpA (ARIA SpA) ed AIRGREEN Srl, ditta aggiudicataria del Lotto n. 3, relativo a Regione Liguria, della gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un servizio di elisoccorso per le Regioni Lombardia e Liguria, denominata “ARCA_2018_113”;
 - 325 del 16/04/2021: “APPROVAZIONE ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA, CORPO NAZ. SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.) E A.Li.Sa. PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO ED ELISOCORSO NEL TERRITORIO REGIONALE”;
- Il D.D.G. n. 105 del 03/05/2018: “Approvazione disciplina regionale per il reclutamento e la gestione del personale sanitario incaricato nel servizio regionale di elisoccorso di cui alla convenzione tra Regione Liguria e Ministero dell’Interno approvato con DGR 1721/2013”;

VISTA la nota del Direttore dell’U.O.C. Emergenza Territoriale 112-118 (GE) prot. 118 n. 35/CO del 14/08/2020: “Aggiornamento del D.D.G. n. 105 del 03/05/2018 concernente il reclutamento e la gestione del personale sanitario del Servizio d’Elisoccorso Regionale”, integrata con nota prot. 118 n. 60/CO del 25/11/2020: “Integrazione aggiornamento del D.D.G. n. 105 del 03/05/2018 concernente il reclutamento e la gestione del personale sanitario del Servizio d’Elisoccorso Regionale”, indirizzata al Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, al Commissario Straordinario di A.Li.Sa. e al Direttore Sanitario di A.Li.Sa.;

OSSERVATO che, con le sopraccitate note, il Direttore dell’U.O.C. Emergenza Territoriale 112-118 (GE), in considerazione del modificato quadro organizzativo - che prevede l’integrazione al servizio di

elisoccorso svolto dai Vigili del Fuoco, tramite le convenzioni come sopra meglio descritte, con quello reso dalla Ditta AIRGREEN in base ad Albenga, attualmente espletato su dodici ore diurne e dal giugno 2022 integrato con l'attività notturna e, quindi, su 24 ore - ha rappresentato la necessità di provvedere a un aggiornamento del Decreto del Direttore Generale n. 105 del 03/05/2018 e, in particolare, l'esigenza di:

- **PREVEDERE** il reclutamento del personale su base territoriale regionale, nonché il superamento del criterio della provenienza riservata all'Ospedale Policlinico San Martino, con la precisazione che il personale risultato idoneo alle procedure di selezione debba prestare la propria attività indifferentemente presso le due basi;
- **INTRODURRE**, tra i requisiti che devono essere posseduti dal personale per l'assegnazione ai servizi di elisoccorso, tra l'altro, quello dell'età inferiore ai 48 anni alla data di scadenza del relativo avviso di selezione e di non aver subito procedimenti disciplinari;
- **IMPLEMENTARE** il numero di medici e infermieri impiegati nel servizio di elisoccorso per garantire il fabbisogno minimo necessario per la copertura della turnazione;
- **FORMARE** una graduatoria unica approvata dal Policlinico San Martino stabilendo che l'inserimento del personale è in carico al Direttore dell'Elisoccorso Liguria in accordo con il Dipartimento Interaziendale Regionale Emergenza 118 e avverrà, di norma, secondo percentuali prestabilite;
- **AGGIUNGERE** una valutazione delle capacità attitudinali alla tecnica di imbarco/sbarco in ambiente ostile effettuata da una commissione composta da: Referente Sanitario Elisoccorso Liguria, Rappresentante VVF e Rappresentante Operatori Aeronautici CNSAS;
- **DARE APPLICAZIONE** alle disposizioni in materia di remunerazione del personale di elisoccorso con il riconoscimento della "pronta disponibilità- reperibilità" identificata sulla base delle disposizioni contrattuali di riferimento.

CONSIDERATO che, in relazione all'esigenza di assicurare la massima trasparenza dei comportamenti nel rapporto con i soggetti sindacali, gli Uffici regionali competenti hanno incontrato, nelle date del 12/07/2021 e del 21/10/2021, in modalità videoconferenza, le Organizzazioni Sindacali di categoria del personale sanitario interessato, medico ed infermieristico, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, per garantire un'adeguata informativa preventiva sul documento;

PRESO ATTO delle proposte formulate dalle Organizzazioni Sindacali sulla cui base sono state apportate alcune modifiche al documento stesso;

DATO ATTO che il documento è stato condiviso con il DIAR Emergenza/Urgenza di A.Li.Sa;

DATO ATTO che i costi del personale sanitario incaricato nel servizio di elisoccorso, derivanti dall'applicazione della disciplina in argomento, sono a carico dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova e trovano copertura nell'ambito del Fondo Sanitario regionale indistinto;

RITENUTO di approvare il documento "Servizio regionale di elisoccorso. Disciplina regionale per il reclutamento e la gestione del personale sanitario incaricato nel servizio regionale di elisoccorso", parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- **di revocare** la disciplina per il reclutamento e la gestione del personale sanitario incaricato nel servizio regionale di elisoccorso approvata con D.D.G. n. 105/2018;
- **di approvare** il documento “Servizio regionale di elisoccorso. Disciplina regionale per il reclutamento e la gestione del personale sanitario incaricato nel servizio regionale di elisoccorso”, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che i costi del personale sanitario incaricato nel servizio di elisoccorso, derivanti dall’applicazione della disciplina in argomento, sono a carico dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e trovano copertura nell’ambito del Fondo Sanitario regionale indistinto;
- **di notificare** il presente decreto all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, ad A.Li.Sa. ed alle restanti Aziende Sanitarie ed Enti Ospedalieri della Liguria, per il seguito di competenza e per opportuna conoscenza;
- **di dare atto** che la disciplina regionale in argomento entra in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Quaglia

(segue allegato)

SERVIZIO REGIONALE DI ELISOCCORSO

DISCIPLINA REGIONALE PER IL RECLUTAMENTO E LA GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO INCARICATO NEL SERVIZIO REGIONALE DI ELISOCCORSO

PREMESSE

Attualmente il servizio di elisoccorso in Liguria è garantito da una convenzione con i Vigili del Fuoco (scadenza 31/12/2021) che prevede una presenza per 115 giorni all'anno, più "una quota variabile di interventi HTMS", dalle 8 alle 20 o effemeridi, presso l'aeroporto di GE-Sestri, e un contratto con la ditta AIRGREEN che mette a disposizione un elicottero presso l'aeroporto di Villanova di Albenga, dalle 8 alle 20 per i primi 2 anni e poi h24, per i successivi 7 anni di accordo.

Con D.G.R. n. 1615/95 è stato dato mandato all'AOU San Martino - oggi Ospedale Policlinico - di provvedere, attraverso il Servizio di Emergenza Urgenza Territoriale 118, alla complessiva organizzazione ivi compreso il coordinamento del personale.

In considerazione del mutato quadro organizzativo del servizio di elisoccorso, che vede la presenza di una seconda base nel ponente ligure, che dal giugno del 2022 sarà attiva sulle 24 ore, è necessario definire una disciplina di reclutamento regionale che aggiorni il D.D.G. n. 105 del 3/5/2018: "Approvazione disciplina regionale per il reclutamento e la gestione del personale sanitario incaricato nel servizio regionale di elisoccorso di cui alla convenzione tra Regione Liguria e Ministero dell'Interno approvata con D.G.R. 1721/2013" adottato per rispondere essenzialmente alle esigenze della convenzione dell'eli-nucleo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. ORGANIZZAZIONE E CONDIZIONI GENERALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

- A. Il personale sanitario impiegato, medico dipendente e in rapporto di convenzione, e infermieristico, deve essere di provenienza dei Servizi di emergenza sanitaria territoriale 118, Pronto Soccorso, Anestesia-Rianimazione, da arruolare in virtù di apposite convenzioni da stipularsi tra Policlinico e Aziende stesse e si evidenzia che i medici e gli infermieri impiegati nel servizio di elisoccorso devono essere accuratamente selezionati e formati affinché siano assicurati elevati livelli di performance.
- B. Le Aziende sanitarie che mettono a disposizione il proprio personale devono garantire allo stesso il rispetto della vigente normativa in materia di "riposi" (D.lgs. 8/4/2003, n°66 e L. 30/12/2014, n. 161) ed accertare per ciascuna unità la compatibilità del rapporto di lavoro in essere con l'incarico conferito per il servizio di elisoccorso.
- C. Per il reclutamento del personale presso le Aziende Sanitarie si provvede mediante l'espletamento della procedura di selezione individuata con il presente regolamento.
- D. Considerata la peculiarità del servizio di elisoccorso, con la necessità di operare in ambiente ostile e di mantenere un'adeguata confidenza con le manovre di tipo tecnico (uso verricello, interazione con componente tecnica e aeronautica dell'equipaggio), il personale impiegato

deve garantire la disponibilità ad effettuare almeno 36 ore mensili in turno e altrettante ore mensili di pronta disponibilità, indifferentemente per le due basi. I turni vengono redatti dalla Direzione del Servizio di Elisoccorso in accordo e collaborazione con i Servizi 118 della Regione.

- E. L'attuale servizio di elisoccorso - in convenzione con i Vigili del Fuoco - è operativo dalle ore 8.00 alla scadenza delle effemeridi aeronautiche (rif. stazione di Genova) e comunque non oltre le ore 20.00, salvo occasionali esigenze di servizio. Il turno termina al compimento dell'ora dopo le effemeridi (es. scadenza effemeridi ore 16.20: termine turno ore 17.00). Il servizio di elisoccorso svolto con la ditta AIRGREEN, invece, è operativo dalle ore 8 alle ore 20, per i primi 2 anni, per poi passare h24, per i successivi 7 anni di accordo.
- F. È prevista una "pronta disponibilità - reperibilità" giornaliera che deve essere assicurata nel minor tempo possibile compatibilmente con le condizioni meteo e di traffico stradale, remunerata in base alla contrattazione collettiva del comparto dell'ente di appartenenza.
- G. Il Policlinico San Martino fornisce idonea copertura assicurativa per l'attività di elisoccorso a tutte le unità di personale impiegate.
- H. Il personale attualmente impiegato nel servizio di elisoccorso viene confermato alle condizioni e obblighi vigenti al momento dell'ingresso in servizio e mantiene il diritto a proseguire il servizio, salvo l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche periodiche e alle valutazioni di idoneità psicofisica previste. Per il personale appartenente ad Aziende diverse dal Policlinico San Martino, la conferma in servizio viene formalizzata con la stipula di convenzioni tra Policlinico e Aziende.
- I. La permanenza del personale nel servizio di elisoccorso è subordinata al mantenimento dei requisiti psico-fisici richiesti per l'ammissione e alla conservazione del rapporto di lavoro con l'Azienda Sanitaria che ha stipulato la convenzione.
- J. Al fine di favorire un adeguato turn-over di personale lo svolgimento dell'attività in elisoccorso non potrà essere protratta per più di anni 12 (a esclusione del personale di cui al punto H).
- K. L'attività di elisoccorso è preclusa a coloro che hanno superato i 60 anni di età (a esclusione del personale di cui al punto H).

2. PROCEDURA DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI NUOVO PERSONALE

- A. Al fine di disporre del personale sanitario da assegnare al servizio di elisoccorso, il Policlinico San Martino procede alla pubblicazione di "Avviso per la manifestazione di disponibilità per l'assegnazione come componente di equipaggio per attività di elisoccorso" con distinte procedure per il personale medico e per il personale infermieristico.
- B. Alla procedura potranno partecipare medici dipendenti e convenzionati e infermieri dipendenti delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

- C. A norma dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 deve essere garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
- D. L'avviso per la manifestazione di disponibilità per l'assegnazione al servizio di elisoccorso dovrà essere bandito in conformità alle indicazioni di seguito specificate.
- E. L'avviso dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- A. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata al Policlinico San Martino, indirizzata all'U.O.C. Sviluppo Risorse Umane, redatta mediante l'utilizzo di apposito modulo che sarà fornito dal Policlinico in allegato all'avviso stesso.
- B. La domanda dovrà essere corredata di curriculum formativo e professionale in formato europeo.

4. REQUISITI

Il personale medico e infermieristico interessato deve possedere, alla data di scadenza dell'avviso, i seguenti requisiti:

- I. operare nell'area dell'emergenza sanitaria da almeno tre anni nei servizi e reparti di cui all'art. 1 comma A, senza soluzione di continuità, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- II. possedere un'età anagrafica inferiore ai 48 anni alla data di scadenza del bando;
- III. non aver subito, negli ultimi due anni antecedenti alla scadenza del bando, sanzioni disciplinari che abbiano dato luogo a sospensione o revoca del rapporto lavorativo (dipendente o in regime di convenzione).

5. CRITERI DI ESCLUSIONE

Non sono ammessi coloro che:

- I. Non sono in possesso dei requisiti generici o specifici;
- II. Non hanno sottoscritto la domanda;
- III. Non hanno allegato i documenti in corso di validità;
- IV. Presentano la domanda in modalità differente rispetto a quanto indicato nel bando;
- V. Presentato la domanda oltre i termini perentori di scadenza del bando.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI

La selezione preliminare viene fatta mediante la valutazione dei titoli, con attribuzione dei seguenti punteggi:

A. MEDICI

Titoli	Punti
Specialità di anestesia rianimazione	4
Specialità di medicina e chirurgia d'urgenza e accettazione ed equipollenti	4
Specialità di medicina di emergenza urgenza	4
Altre specialità	2
Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale	2
Esperienza professionale nel Sistema di emergenza urgenza territoriale 118	0,2/mese
Esperienza professionale in Anestesia Rianimazione, Pronto Soccorso, UTIC	0,05/mese
Esperienza professionale (continuativa da almeno 3 anni) in altri servizi HEMS	0,3/mese
Corsi di perfezionamento in elisoccorso (HEMS/SAR)	0,2 per ogni credito formativo
Corsi clinici certificati e Master Universitari in tema di emergenza sanitaria (BLS, ACLS, PCT, PHTLS, ecc.)	0,1 per ogni credito formativo

B. INFERMIERI

Titoli	Punti
Esperienza professionale nel Sistema di emergenza urgenza territoriale 118	0,2 /mese
Esperienza professionale in Anestesia Rianimazione, Pronto Soccorso, UTIC	0,05/mese
Esperienza professionale (continuativa da almeno 3 anni) in altri servizi HEMS	0,3/mese
Corsi di perfezionamento in elisoccorso (HEMS/SAR)	0,2 per ogni credito formativo
Corsi clinici certificati e Master Universitari in tema di emergenza sanitaria (BLS, ACLS, PCT, PHTLS, ecc.)	0,1 per ogni credito formativo

7. GRADUATORIA

- A. Al termine della procedura di selezione il Policlinico San Martino provvederà alla stesura della graduatoria, articolata in due sezioni (personale medico e infermieristico);
- B. La posizione in graduatoria verrà determinata dalla somma dei punti attribuiti ai titoli presentati dai candidati risultati idonei all'avviso in oggetto.

- C. La graduatoria ha validità di due anni.
- D. A parità di punteggio verranno privilegiati i più giovani di età.

8. INSERIMENTO DEL NUOVO PERSONALE

- A. L'inserimento del nuovo personale è in carico al Direttore dell'U.O.C. Emergenza Territoriale 112-118, in relazione alle esigenze di servizio, verificate a cadenza semestrale o comunque quando se ne ravvisi la necessità.
- B. L'inserimento del personale nel servizio di elisoccorso è condizionato dal possesso dei seguenti requisiti:
 - I. inserimento nella graduatoria del Policlinico San Martino;
 - II. Idoneità fisica alla visita medica effettuata presso il Policlinico San Martino;
 - III. Valutazione positiva delle capacità attitudinali alla tecnica imbarco/sbarco in ambiente ostile effettuata da una commissione composta da: Referente Sanitario Elisoccorso Liguria, Rappresentante dei Vigili del Fuoco e Rappresentante Operatori Aeronautici CNSAS.
- C. Si procede ad attingere unità di personale dalla graduatoria in corso di validità:
 - I. qualora il numero di medici o di infermieri risulti inferiore al fabbisogno necessario per la ordinaria operatività del servizio di elisoccorso;
 - II. a seguito di eventuali implementazioni assistenziali in periodo estivo;
 - III. per estensioni dell'orario (ad esempio in conseguenza di eventuale attivazione del servizio notturno);
 - IV. per potenziamento del servizio;
 - V. per evitare sovraccarico di lavoro nel rispetto della turnistica secondo normativa europea vigente.
- D. Il reclutamento del nuovo personale avverrà, seguendo la graduatoria, per ottenere una distribuzione delle seguenti percentuali all'interno del Servizio di Elisoccorso: 10% dal Servizio 118 di Imperia; 22,5% dal Servizio 118 di Savona; 42,5% dal Servizio 118 di Genova, 10% dal Servizio 118 del Tigullio; 15% dal Servizio 118 di La Spezia. Tali percentuali sono calcolate in base all'organico teorico di personale operante dei diversi 118 liguri, al fine di non dirottare dal servizio di automedica a quello di elisoccorso un numero di persone tale da impattare in modo gravoso sul lavoro a terra.

9. IDONEITA' PSICOFISICA

- A. Tutto il personale sanitario che sarà proposto per l'inserimento nel servizio di elisoccorso dovrà possedere idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività, certificata a seguito di visita medica preventiva eseguita dalla U.O. Medicina del Lavoro che svolge la funzione di Medico Competente del Policlinico San Martino e sosterrà colloquio psicoattitudinale effettuato con psicologo dell'UO Psicologia Clinica del Policlinico San Martino.
- B. L'idoneità rappresenta condizione imprescindibile per lo svolgimento dell'attività.
- C. L'idoneità psico-fisica deve essere verificata ogni due anni nei < 50aa e ogni anno nei ≥ 50aa; l'idoneità certificata determina la decadenza dall'incarico.
- D. L'accertamento dei requisiti di idoneità al servizio di elisoccorso viene certificata dal UO medicina del lavoro del Policlinico San Martino, al quale con D.G.R. n. 1615/95 è stato mandato di provvedere alla complessiva organizzazione ivi compreso il coordinamento del personale.
- E. Gli esami complementari alla visita medica dovranno essere effettuati a cura dell'Azienda di appartenenza che ha stipulato la convenzione con il Policlinico: ematochimici (emocromo, funzionalità epatorenale, glicemia, TSH, HBV-HCV) e strumentali (ECG, audiometria con prove vestibolari, spirometria).
- F. L'accertamento dei requisiti di idoneità avviene sulla base dei seguenti parametri e da quant'altro ritenuto necessario dal medico competente al momento della visita:

Requisiti		
Acutezza visiva	Naturale	Non inferiore a 1/10 per occhio
	Corretta	Non inferiore a 10/10 complessivamente (raggi unguibile con lenti sferiche o cilindriche di qualsiasi valore diottrico)
Visione binoculare	Valutabile con il test di Lang	
Campo visivo	Valutabile con test di retto	
Sufficiente visione notturna	Valutazione clinica diretta: capacità di muoversi in ambiente scarsamente illuminato previo adattamento	
Requisiti uditivi	Soglia uditiva non superiore a 30 dB nell'orecchi migliore da valutare con esame audiometrico (valore medio a 500, 1000, 2000 Hz), in alternativa percezione della voce di conversazione con fenomeni combinati a 6 metri complessivamente, raggi unguibile anche con protesi acustica	
Efficienza della comunicazione verbale	Assenza di disturbi della parola tali da compromette la capacità comunicativa verbale	
Efficienza degli arti	Integrità ed adeguata capacità funzionale degli arti superiori, inferiori e della colonna vertebrale	

Apparato neurologico	Assenza di alterazioni neurologiche interferenti con lo stato di vigilanza o che siano causa di limitazioni di carattere statico-locomotorio. Funzioni vestibolari normali con prove vestibolari
Apparato psichico	Assenza di patologie psichiche di entità tale da comportare disturbi del comportamento ovvero una riduzione della capacità di orientamento, di attenzione, di critica etc.
Apparato cardiovascolare	Assenza di affezioni cardiovascolari tali da essere incompatibili con il servizio (cardiopatie classificabili nella classe II, III e IV NYHA (ECG di base) Assenza d'ipertensione arteriosa (anche con controllo farmacologico)
Apparato respiratorio	Assenza di affezioni respiratorie tali da ridurre la funzionalità respiratoria (valutazione spirometrica con VEMS/CVF > 80%)
Altri organi o apparati	Assenza di anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico tali da determinare una limitazione della capacità di eseguire tutte le manovre richieste. Indice di massa corporea (BMI) compreso tra 18 e 30
	Assenza di malattie del sangue di gravità tale da comportare una riduzione dell'efficienza psico-fisica
	Assenza di malattia diabetica che abbia comportato crisi ipoglicemiche ovvero complicanze oculari, nervose o cardiovascolari o acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza delle manovre richieste
	Assenza di disturbi endocrini, diversi dal diabete, di entità tale da pregiudicare la sicurezza delle manovre richieste
	Assenza di dipendenza, ovvero di consumo anche abituale, da sostanze stupefacenti o psicotrope Assenza di dipendenza, ovvero abuso da sostanze alcoliche

10. VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ ATTITUDINALI ALLA TECNICA DI IMBARCO/SBARCO IN AMBIENTE OSTILE

- A. La valutazione positiva delle capacità attitudinali ottenuta mediante il superamento delle prove tecniche proposte, comprese le prove di imbarco/sbarco in ambiente ostile, rappresenta condizione imprescindibile per l'inserimento nell'attività di elisoccorso.
- B. La commissione esaminatrice, composta dal Referente Sanitario Elisoccorso Liguria, da un Rappresentante dei Vigili del Fuoco e da un Rappresentante Operatori Aeronautici CNSAS, deve valutare le capacità attitudinali al servizio di elisoccorso.

- C. Per acquisire l'operatività il candidato dovrà superare il corso teorico/pratico di volo, le prove tecniche di sbarco/imbarco in ambiente ostile con valutazione finale di idoneità al servizio.
- D. La mancata presentazione alle prove nel luogo, nel giorno e nell'ora comunicati ai candidati equivarrà a rinuncia.
- E. La prova consisterà nella verifica di:
 - a. resistenza fisica e predisposizione allo sforzo;
 - b. predisposizione movimentazione su terreno impervio;
 - c. tecnica di imbarco/sbarco in ambiente ostile;
 - d. predisposizione a operare in esposizione;
 - e. autocontrollo e attenzione generale;
 - f. prova di autosoccorso in ambiente acquatico in collaborazione con la componente sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

11. OPERATIVITÀ E RESPONSABILITÀ

- A. Al termine del percorso formativo il candidato abilitato verrà posto in servizio con la condizione che si impegni a garantire:
 - I. la disponibilità a effettuare almeno 36 ore mensili di turno e altrettante ore mensili di pronta disponibilità;
 - II. la disponibilità a prestare la propria attività indifferentemente presso le due basi;
 - III. la partecipazione ad almeno il 75% delle riunioni del servizio;
 - IV. la partecipazione alle attività formative su tematiche inerenti il soccorso extra-ospedaliero (come docente e/o di scente), tali attività dovranno rispettare la normativa nazionale in merito agli aggiornamenti professionali dovuti da ogni sanitario (ECM) e, quindi, verificati.
 - V. la partecipazione a corsi tecnici proposti dalla Direzione del Servizio Regionale di Elisoccorso;
 - VI. il rigoroso rispetto delle policy del servizio: compilazione delle schede cliniche, controllo e manutenzione del materiale, osservanza delle procedure e protocolli, ecc..
- B. Il mancato rispetto di uno solo dei suddetti obblighi determina la sospensione/esclusione dal servizio.
- C. La permanenza in servizio del personale è subordinata al mantenimento dei requisiti psicofisici richiesti per l'ammissione e alla conservazione del rapporto di lavoro nell'area dell'emergenza sanitaria (Sistema di Emergenza Territoriale 118, Pronto Soccorso,

Anestesia-Rianimazione). Nel caso di trasferimento ad altra Unità Operativa, diversa da quelle sopraelencate, l'incarico decade.

12. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

- A. Come previsto dall'Accordo Stato-Regioni 3 febbraio 2005 ("Linee guida per l'organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero"), il personale operante nel sistema dell'emergenza – urgenza è tenuto a svolgere un percorso formativo uniforme, suddiviso in un livello di formazione di base specifica e un livello di formazione permanente e relativo aggiornamento.
- B. La Direzione del Servizio Regionale di Elisoccorso è responsabile dell'organizzazione dei corsi di formazione/aggiornamento.
- C. Per ciò che riguarda gli aspetti operativi:
- Il personale medico deve conoscere/attuare:
 - la gestione della maxi-emergenza ed organizzazione del triage e dei PMA;
 - la localizzazione e organizzazione delle strutture specialistiche ospedaliere;
 - i criteri di indirizzo dei pazienti ai centri specialistici;
 - i protocolli di indagine clinica e di controllo di qualità del Servizio;
 - la stesura e l'aggiornamento dei protocolli operativi del team;
 - la stesura e l'aggiornamento dei protocolli di collaborazione con le altre strutture intra/extra ospedaliere;
 - l'utilizzo delle tecnologie di telecomunicazione dell'Elisoccorso;
 - gli aspetti aeronautici della missione;
 - i criteri di utilizzo dell'elicottero;
 - materiali, attrezzature, equipaggiamento individuale;
 - l'intervento in ambiente impervio/ostile e le tecniche di sbarco/imbarco. Deve essere idoneo e addestrato a operare in situazioni ambientali ostili, complesse e/o a rischio.
 - Il personale infermieristico deve conoscere/attuare:
 - i protocolli di trattamento dei pazienti;
 - la gestione della maxi emergenza ed organizzazione del triage e del PMA;
 - l'impiego del Glasgow Coma Scale e del Trauma Score;
 - i protocolli di indagine clinica e di controllo di qualità del Servizio;
 - i protocolli di collaborazione con le altre strutture intra-extra ospedaliere;
 - i protocolli operativi del TEAM;
 - l'utilizzo delle tecnologie di telecomunicazione;
 - gli aspetti normativi e legislativi dell'elisoccorso;
 - gli aspetti aeronautici dell'elicottero;
 - materiali, attrezzature, equipaggiamento individuale;
 - l'intervento in ambiente impervio/ostile e le tecniche di sbarco/imbarco. Deve essere idoneo e addestrato ad operare in situazioni ambientali ostili, complesse e/o a rischio.
- D. Le ore dedicate alla formazione devono essere considerate come ore di aggiornamento obbligatorio e, pertanto, conteggiate come orario di servizio.

13. REMUNERAZIONE DEL PERSONALE PER L'ATTIVITA' DI ELISOCORSO

Medico convenzionato nell'Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale

- L'attività nel servizio di elisoccorso, rientrante tra i compiti del medico ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera d) del vigente Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale e dell'art. 1 comma d) del vigente Accordo Integrativo Regionale, viene dallo stesso resa in orario di lavoro.
- Per lo svolgimento di tale attività, al medico viene riconosciuta l'indennità oraria aggiuntiva di cui all'art. 3 – quarto alinea del vigente accordo integrativo regionale approvato con D.G.R. n. 264 del 13/03/2009.

Personale dipendente

Dirigente medico

- L'attività nel servizio di elisoccorso viene resa dal medico fuori dall'orario di lavoro. Per tale attività, rientrante nella fattispecie delle prestazioni aggiuntive in regime di attività libero professionale ai sensi dell'art. 55 comma 2 del CCNL – Dirigenza Area Medica e Veterinaria dell'8/6/2000, in applicazione delle linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1353 dell'1/12/2006, il medico viene remunerato nella misura della tariffa oraria fissa di € 60,00 lorde.

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere

- L'attività nel servizio di elisoccorso viene resa dal CPS Infermiere, fuori dall'orario di lavoro. Per tale attività, ai sensi del D.L.12/11/2001, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 gennaio 2002, n. 1, al CPS Infermiere viene riconosciuta l'indennità a "gettone" - pari a € 26,00 all'ora - omni comprensiva.
- Per il personale appartenente ad altre Aziende il compenso è corrisposto dalle stesse Aziende che, preventivamente o successivamente, richiederanno la compensazione al Policlinico San Martino.
- In caso di rinnovo dei CCNL, ACN e AIR richiamati, si farà riferimento alle corrispondenti clausole negoziali.

14. COPERTURA FINANZIARIA DEI COSTI

- A. I costi per il personale impiegato nel servizio di Elisoccorso, derivanti dall'applicazione del presente regolamento, sono a carico del Policlinico San Martino.
- B. Per il personale appartenente ad altre Aziende le modalità di corresponsione della remunerazione e di compensazione dei costi verranno disciplinate dalla convenzione stipulata tra Aziende e Policlinico San Martino.

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
10/11/2021 N. 6901**

Aggiornamento Elenco Regionale Auditor Art. 6 del Reg. UE/625/2017.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare l'Elenco Regionale Auditor qualificati per la realizzazione degli Audit ai sensi dell'Art. 6 del Reg. UE/625/2017 come riportato in Allegato A che costituisce parte integrante e necessaria del presente atto;
2. Di disporre l'integrale pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Quaglia

(segue allegato)

ALLEGATO A

ELENCO REGIONALE AUDITOR QUALIFICATI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI AUDIT
AI SENSI ART. 6 REG. UE/625/2017

Ottobre 2021

N	COGNOME NOME	DATA ISCRIZIONE	ORGANIZZAZIONE / SETTORE	INDIRIZZO	TEL.	FAX	E-MAIL
1	Bazzali Ernesto	Settembre 2014	ASL 5 S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Via Fiume 137 19100 La Spezia	0187/534407	0187/534402	ernesto.bazzali@asl5.liguria.it
2	Bisso Maria Cristina		ASL 3 S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	V.le V. Centurione Bracelli 241 r – 16100 Genova	010/8495541	010/8495543	maria cristina.bisso@asl3.liguria.it
3	Bosia Elena	Luglio 2011	ASL 4 S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Corso Dante, 163 – 16043 – Chiavari-GE	0185/329096	0185/329097	ebosia@asl4.liguria.it
4	Bozzano Alberto	Luglio 2011	ASL 4 S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale	Via G. B. Ghio 9 16043 Chiavari -GE	0185/329028	0185/329027	abozzano@asl4.liguria.it
5	De Rosa Vincenzo	Luglio 2011	ASL 5 S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Via Fiume 137 19100 La Spezia	0187/53400	0187/534402	vincenzo.derosa@asl5.liguria.it
6	Landucci Marco		ASL 5 S.S.D. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Corso Nazionale 334-19100 La Spezia	0187/533681	0187/5351069	marco.landucci.veterinario@asl5.liguria.it
7	Mabba Ghio Giuseppino	Luglio 2011	ASL 4 S.C. Igiene Alimenti e	Corso Dante, 163 – 16043 –	0185/329011	0185/329095	gmabba@asl4.liguria.it

8	Moschi Roberto	Luglio 2011	Nutrizione A.Li.Sa. SC. Sicurezza Alimentare e Sanità Animale Regione Liguria Sett. Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro – Sicurezza Alimentare	Chiavari-GE P.ZZA della Vittoria 15 – 16100 Genova	010/5488677	010/5485692	010/5485549	010/5488677	r.moschi@asl1.liguria.it	
9	Nicosia Elena	Luglio 2011		Via Fieschi,17 – 16100 Genova	010/5485549	010/5485692	010/5485549	010/5488677	elena.nicosia@regione.liguria.it	
10	Podeschi Eva		ASL 1 SC Sanità Animale	Via Aurelia 97 - 18038 Bussana di Sanremo (IM)	0184/536513	0184/536811	0184/536513	0184/536811	e.podeschi@asl1.liguria.it	
11	Raffo Alessandra	Luglio 2011	ASL 4 SC Sanità Animale	Corso Dante 163, 16043 Chiavari-GE V.le V.	0185/329082	0185/329083	0185/329082	0185/329083	alraffo@asl4.liguria.it	
12	Reali Monica	Luglio 2011	ASL 3 S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Centurione Bracelli 241 r – 16100 Genova Via Aurelia 97	010/8495537		010/8495537		monica.reali@asl3.liguria.it	
13	Terzano Lorella	Luglio 2011	ASL 1 SC. Igiene Alimenti e Nutrizione	18038 Bussana di Sanremo (IM)	0184/5361	0184/536067	0184/5361	0184/536067	l.terzano@asl1.liguria.it	
<u>AUDITOR IN ADDESTRAMENTO:</u>										
N	COGNOME NOME	DATA ISCRIZIONE	ORGANIZZAZIONE / SETTORE	INDIRIZZO	TEL.	FAX			E-MAIL	
14	Bavetta Salvatore		ASL 3 S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	V.le V. Centurione Bracelli 241 r – 16100 Genova Via Archimede	010/8498661	010/8498668	010/8498661	010/8498668	salvatore.bavetta@asl3.liguria.it	
15	Cavanna Roberto		ASL 3 S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione	30 A – 16100 Genova	010/8495707		010/8495707		roberto.cavanna@asl3.liguria.it	
16	Cosma Valeria		A.Li.Sa. SC. Sicurezza Alimentare	P.ZZA della Vittoria 15 –	010/5484662		010/5484662		valeria.cosma@alisa.liguria.it	

17	Imberciadori Marco	e Sanità Animale IZS PLVA La Spezia	16100 Genova Via degli Stagnoni, 96 - 19136 La Spezia	0187/507370	marco.imberciadori@izsto.it
18	Lodovichetti Stefano	ASL 5 S.S.D. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche	Corso Nazionale 334-19100 La Spezia	0187/534400	stefano.lodovichetti@asl5.liguria.it
19	Rebaudo Roberto	ASL 2 S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Via della Pineta, 22 - 17024 Finale Ligure	019/68152205	r.rebaudo@asl2.liguria.it
20	Roveta Marco	ASL 3 S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione Regione Liguria SETTORE TUTELA DELLA Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro - Sicurezza Alimentare	Via Archimede 30 A - 16100 Genova	019/68152266	marco.roveta@asl3.liguria.it
21	Scarsi Mirco		Via Fieschi, 17 - 16100 Genova	010/5484683	mirco.scarsi@regione.liguria.it

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E STATISTICA DEL 04/11/2021 N. 6739

Secondo Protocollo d'intesa tra l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), con sede in Firenze, e la Regione Liguria per attività di ricerca: approvazione del settimo Accordo Attuativo.

IL DIRIGENTE**VISTI**

l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che disciplina gli accordi tra amministrazioni pubbliche al fine di svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

l'art. 5, comma 1, lett. k) della L.R. 3 aprile 2008, n. 7 "Norme sul sistema statistico regionale" che prevede che la Struttura statistica può "favorire l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati";

la L.R. 25 novembre 2009, n. 56 e ss.mm.ii., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

la L.R. 4 dicembre 2009, n. 59 e ss.mm.ii., recante norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria;

la D.G.R. n. 254/2017 "Individuazione degli atti rientranti nelle competenze degli organi e degli uffici regionali diversi da quelli consiliari. Sostituzione della DGR n. 655/2006 e ss.mm. e del prospetto allegato B) della stessa" recante norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza regionale;

PREMESSO

Che, con la Delibera di Giunta regionale n. 315 del 18 aprile 2019, ad oggetto "Protocollo d'intesa per attività di ricerca tra Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (Irpel) e Regione Liguria", ha preso avvio una collaborazione e un proficuo scambio culturale e professionale tra i due enti che ha portato allo scambio di esperienze e di pratiche scientifiche utili all'attività programmatoria della Regione Liguria;

RICHIAMATI

Il Decreto del Dirigente n. 4384 del 24/07/2019, ad oggetto "Protocollo d'intesa tra l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), con sede in Firenze, e la Regione Liguria per attività di ricerca: approvazione del primo Accordo Attuativo", che ha riguardato l'aggiornamento e lo sviluppo metodologico, attraverso una ulteriore disaggregazione, della Supply and Use Table (SUT) bi-regionale Liguria-Resto d'Italia per l'anno 2015;

Il Decreto del Dirigente n. 7216 del 25/11/2019, ad oggetto "Protocollo d'intesa tra l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), con sede in Firenze, e la Regione Liguria per attività di ricerca: approvazione del secondo Accordo Attuativo" che ha riguardato attività di aggiornamento e sviluppo metodologico della Matrice di contabilità sociale (SAM) al 2015, anche attraverso l'impiego della SUT bi-regionale Liguria-Resto Italia aggiornata al 2015;

Il Decreto del Dirigente n. 2403 del 20/04/2020, ad oggetto "Protocollo d'intesa tra l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), con sede in Firenze, e la Regione Liguria per attività di ricerca: approvazione del terzo Accordo Attuativo", che ha riguardato l'attività di aggiornamento e sviluppo metodologico della Supply and Use Table (SUT) bi-regionale Liguria- Resto d'Italia per l'anno 2016;

Il Decreto del Dirigente n. 6663 del 28/10/2020, ad oggetto “Protocollo d’intesa tra l’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), con sede in Firenze, e la Regione Liguria per attività di ricerca: approvazione del quarto Accordo Attuativo”, che ha riguardato la predisposizione del conto satellite del turismo per la Regione Liguria attraverso la stima delle tabelle relative al turismo inbound così come definite da Eurostat;

VISTA

La Delibera di Giunta Regionale n. 637 del 16/07/2021 ad oggetto “Approvazione del II° Protocollo d’intesa per attività di ricerca tra Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (Irpel) e Regione Liguria”;

RITENUTO OPPORTUNO

Procedere ad una approfondita analisi della banca dati denominata “Comunicazioni Obbligatorie” nell’ambito dello studio delle statistiche del mercato del lavoro;

CONSIDERATO

Che tale attività rientra nell’art. 2, lett. c) del Protocollo sopra richiamato, ovvero sia “collaborazione nell’attività di analisi economica locale”;

Che i contenuti sopra richiamati sono puntualmente riportati nello schema di settimo Accordo Attuativo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTA

La nota prot. IN/2021/13791 del 29 settembre 2021 attraverso cui il Settore Risorse Umane ha fornito la stima per il 2021 del costo orario del personale della Regione Liguria da coinvolgere nell’Accordo Attuativo in argomento;

CONSIDERATO

Che nella proposta di accordo sono stimati gli oneri diretti connessi alla realizzazione delle attività concordate ove risulta che IRPET sosterrà maggiori spese per complessivi euro 7.000,00 (settemila/00) rispetto alla metà dell’importo complessivo stimato e contenuto nel “Prospetto preventivo di spesa settimo Accordo Attuativo Regione Liguria - IRPET”, concordato tra Regione Liguria e IRPET, anch’esso allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Che il succitato importo si configura come una partecipazione finanziaria a titolo di rimborso delle maggiori spese dirette sostenute da IRPET nell’ambito delle attività comuni programmate;

DATO ATTO

Che gli importi da liquidare e pagare a consuntivo alla parte che abbia sostenuto maggiori oneri debba risultare da apposite rendicontazioni delle spese effettivamente sostenute in ciascun periodo di riferimento, mediante la compilazione di uno specifico modello, denominato “Prospetto di rendicontazione delle spese sostenute settimo Accordo Attuativo Regione Liguria - IRPET”, concordato tra le due amministrazioni e allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

PRECISATO

Che in particolare è prevista una rendicontazione intermedia delle attività svolte sino al 31/12/2021 e una rendicontazione finale relativamente alle attività svolte nell’esercizio 2022 sino alla conclusione dell’accordo fissata per il 30/06/2022;

RITENUTO

Pertanto necessario autorizzare la spesa complessiva di cui sopra pari a euro 7.000,00, che trova copertura sul capitolo di spesa 649 "Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di fondi per studi, indagini, ricerche e diffusione dell'informazione statistica regionale", PCF U.1.04.01.02.017, del bilancio di previsione 2021-2023, secondo l'esigibilità di cui al piano finanziario qui di seguito riportato:

ANNO	IMPORTO	SCADENZA
2021	2.100,00	31/12/2021
2022	4.900,00	31/12/2022

VISTI

Il Titolo III del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

La L.R. 29 dicembre 2020, n. 34 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023";

VISTA

La nota prot. IN/2021/14239 del 5 ottobre 2021, ad oggetto "Richiesta di verifica degli equilibri relativamente ai provvedimenti 2021-AM-4949, 2021-AM-6134 e 2021-AM-6135", tramite la quale si è richiesto di sottoporre il presente decreto dirigenziale alla procedura interna di verifica degli equilibri al fine di superare il blocco degli impegni pluriennali disposto ai sensi dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 39, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

La nota prot. IN/2021/14797 del 13/10/2021, con cui il Segretario Generale comunica il nulla osta al superamento del blocco per le spese pluriennali richiesto dal Settore Programmazione finanziaria e statistica con nota prot. IN/2021/14239 del 05/10/2021;

Per quanto espresso in premessa,

DECRETA

- di approvare, per i motivi ed i fini esposti in premessa, lo schema di settimo Accordo Attuativo, il cui oggetto è l'analisi della banca dati delle Comunicazioni Obbligatorie nell'ambito dello studio delle statistiche del lavoro, che costituisce allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla sottoscrizione del settimo Accordo Attuativo di cui al punto precedente con le modalità di cui all'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990, apportando ove necessario eventuali modifiche non sostanziali;
- di dare atto che la partecipazione finanziaria a carico della Regione Liguria, a titolo di rimborso delle maggiori spese dirette sostenute da IRPET nell'ambito delle attività comuni programmate, è rilevata da apposite rendicontazioni, come in precedenza descritte, e che a livello previsionale ammonta ad euro 7.000,00 (settemila/00), tenuto conto delle stime contenute nel prospetto preventivo di spesa di cui sopra;
- di autorizzare la spesa di complessivi euro 7.000,00 a favore di IRPET, avente sede in Via Pietro Dazzi, 1 C.A.P. 50141 Firenze e Codice Fiscale - Partita Iva 04355350481;

- di impegnare la spesa di cui sopra ai sensi degli articoli 10, comma 3 e 56 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. sul capitolo 649 “Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di fondi per studi, indagini, ricerche e diffusione dell’informazione statistica regionale”, PCF U.1.04.01.02.017, del bilancio di previsione 2021-2023, secondo l’esigibilità di cui al piano finanziario qui di seguito riportato:

ANNO	IMPORTO	SCADENZA
2021	2.100,00	31/12/2021
2022	4.900,00	31/12/2022

- di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al punto 6.1 dell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale di Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Gian Lorenzo Boracchia

(segue allegato)

ACCORDO ATTUATIVO n. 7**TRA**

l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (di seguito indicato come IRPET) – C.F. 04355350481, con sede in via Pietro Dazzi, 1 – Firenze, rappresentato dal dr. Nicola Sciclone;

e

La Regione Liguria – C.F. 00849050109, con sede in Via Fieschi, 15 – Genova, rappresentata dal dr. Gian Lorenzo Boracchia.

PREMESSO

- che tra IRPET e Regione Liguria è stato sottoscritto in data 02/05/2019 un Protocollo di intesa per attività di ricerca, finalizzato, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo medesimo, all'attuazione di forme di collaborazione nel campo della ricerca statistica ed economica, attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti, lo scambio delle informazioni e l'attivazione di progetti comuni;
- che tra IRPET e Regione Liguria sono stati sottoscritti quattro accordi attuativi tra il 2019 e il 2020 aventi ad oggetto rispettivamente l'attività di aggiornamento e sviluppo metodologico, attraverso una ulteriore disaggregazione, della Supply and Use Table (SUT) bi-regionale Liguria-Resto d'Italia per l'anno 2015 e per l'anno 2016, l'aggiornamento e sviluppo metodologico della Matrice di contabilità sociale (SAM) al 2015, la costruzione del conto satellite del turismo per la regione Liguria relativamente alle tabelle del turismo in-bound;
- che tra IRPET e Regione Liguria è stato sottoscritto in data 16/07/2021 un secondo Protocollo di intesa per attività di ricerca (da qui in avanti 'Protocollo'), con la finalità di proseguire il proficuo rapporto di collaborazione nel campo della ricerca statistica ed economica;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Protocollo, *“per i singoli progetti di ricerca e studio, che ricadono negli ambiti definiti nell'articolo 2 e la cui realizzazione potrebbe comportare oneri finanziari e disponibilità di risorse specifiche per le parti, saranno definiti appositi Accordi Attuativi nei quali saranno individuati le modalità di attuazione dei progetti da realizzare nonché i reciproci impegni”*;
- che è emersa, all'interno dell'amministrazione regionale, la necessità di procedere ad una approfondita analisi dei dati del mercato del lavoro, in particolare della banca dati delle Comunicazioni Obbligatorie;

- che diviene quindi opportuno procedere allo svolgimento delle attività sopra descritte, in coerenza con quanto riportato dall'art. 2, lett. c) del suddetto Protocollo, la cui realizzazione comporta oneri finanziari e disponibilità di risorse specifiche per le parti e conseguentemente la definizione di uno specifico Accordo Attuativo;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

IRPET e Regione Liguria individuano quale attività rientrante nell'ambito del suddetto Protocollo d'Intesa, secondo quanto previsto all'art. 2, lett. c), l'analisi della banca dati relativa alle Comunicazioni Obbligatorie nell'ambito dello studio delle statistiche del lavoro e confronto con l'indagine ISTAT Forze di lavoro.

Art. 2 Modalità

Il responsabile del progetto di ricerca per conto di Regione Liguria è il dr. Gian Lorenzo Boracchia. Il responsabile per l'IRPET è il dr. Renato Paniccià.

Le modalità per la concreta esplicazione della collaborazione, il cui oggetto è specificato nell'art. 2 del Protocollo, saranno concordate tra i due responsabili, in coerenza con quanto espresso nel presente accordo.

Modifiche del programma di ricerca potranno essere introdotte nel corso dello sviluppo del progetto, previo accordo tra i responsabili scientifici.

Regione Liguria e IRPET effettueranno incontri periodici per la verifica dell'attività realizzata in comune e per la trasmissione dei risultati delle ricerche effettuate.

Art. 3 Durata

Il progetto di ricerca ha inizio con la sottoscrizione del presente accordo e termina alla data del 30/06/2022.

Art. 4**Oneri**

Per la realizzazione delle attività incluse nell'articolo 1 del presente accordo attuativo:

1. IRPET si impegna ad attivare le risorse umane interne al proprio istituto, la propria strumentazione informatica e metodologica, a concorrere all'aggiornamento della Tavola SUT Bi-regionale Liguria-Resto d'Italia per la regione Liguria, a svolgere specifiche giornate di formazione sull'utilizzo pratico della Tavola e ad effettuare una revisione scientifica dei risultati ottenuti.

2. Regione Liguria si impegna a mettere a disposizione le base dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e le risorse umane interne al proprio servizio al fine della costruzione del conto satellite del turismo. Regione Liguria si impegna altresì a contribuire alle maggiori spese sostenute da IRPET che in sede previsionale risultano essere stimate in euro 7.000,00 (settemila/00), così come emerge dal prospetto preventivo di spesa allegato. Tale somma sarà erogata in due tranches:

- a seguito di rendicontazione intermedia da effettuarsi entro il 31/12/2021 che, a livello previsionale, ammontano a euro 2.100,00;
- a seguito di rendicontazione finale da effettuarsi al termine del presente accordo che, a livello previsionale, ammontano a euro 4.900,00;

Entrambe le rendicontazioni dovranno essere svolte da ambo le parti secondo uno schema comune tra di esse concordato, allegato al presente accordo.

Art. 5**Norma finale**

Per quanto non espressamente menzionato nel presente Accordo, si rinvia al Protocollo di Intesa sottoscritto tra le parti in data 16/07/2021.

L'anno duemila ventuno, il giorno ____, del mese di ____.

**Istituto Regionale per la
Programmazione Economica
della Toscana**
Nicola Sciclone

Regione Liguria
Gian Lorenzo Boracchia

Prospetto preventivo di spesa
VII° Accordo Attuativo Regione Liguria – IRPET
2021

REGIONE LIGURIA				
DESCRIZIONE	ORE IMPIEGATE	%	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE
Dirigente	1	13%	80,62	80,62
Funzionario D1	2	21%	23,74	37,48
Funzionario D1	1	13%	26,68	26,68
Funzionario D1	2	26%	23,47	46,94
Istruttore C3	1	13%	23,54	23,54
Istruttore C6	1	13%	26,24	26,24
Totale	8	100%		241,50

IRPET				
DESCRIZIONE	ORE IMPIEGATE	%	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE
D4	90	50%	23,36	2.102,40
D6	90	50%	25,99	2.339,10
Totale	180	100%		4.441,50

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.683,00
---------------------------------	-----------------

2022

REGIONE LIGURIA				
DESCRIZIONE	ORE IMPIEGATE	%	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE
Dirigente	10	8%	80,62	806,20
Funzionario D1	30	23%	23,74	723,90
Funzionario D1	30	23%	26,68	800,40
Funzionario D1	30	23%	23,47	704,10
Istruttore C3	15	11%	23,54	353,10
Istruttore C6	15	11%	26,24	393,60
Totale	130	100%		3.781,30

IRPET				
DESCRIZIONE	ORE IMPIEGATE	%	COSTO ORARIO	COSTO TOTALE
D4	370	66%	23,36	8.643,20
D6	190	34%	25,99	4.938,10
Totale	560	100%		13.581,30

TOTALE COMPLESSIVO SPESE	17.362,60
---------------------------------	------------------

**Prospetto di rendicontazione delle spese sostenute
Quinto Accordo Attuativo Regione Liguria - IRPET**

A)

Personale impiegato	
Qualifica	Unità

B)

Dettaglio spese sostenute	
Descrizione	Importo totale (euro)
Totale	

C) Descrizione sintetica del procedimento di determinazione delle spese per il personale

Descrizione costo : Costo del personale

Commento sintetico alla metodologia di determinazione del costo:

Costo orario del personale	
Qualifica	Costo orario (euro)

Ripartizione % tempi di utilizzo del personale in ore	
Qualifica	%

D) Descrizione sintetica del procedimento di determinazione delle altre spese

(Schema da adottarsi per ciascuna tipologia di spesa riportata nella tabella di cui al punto B), fatta eccezione per il costo del personale)

Descrizione costo:

Commento sintetico alla metodologia di determinazione del costo:

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E ACQUE 05/11/2021 N. 6780

Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 per il ripristino e consolidamento della fondazione del muro a mare del condominio villa Robilant in Comune di Rapallo.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Geom. Giovanni Primi in qualità di amministratore pro-tempore del condominio villa Robilant all'immersione in mare di manufatti, cemento, e di circa 200 metri cubi di materiale di cava ai fini della realizzazione dell'intervento di ripristino e consolidamento della fondazione del muro a mare del condominio villa Robilant in Comune di Rapallo, così come mostrato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, fermo restando il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - A. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare al Comune di Rapallo, all'A.R.P.A.L. ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;
 - B. laddove l'operatività dei mezzi nautici preveda operazioni di ormeggio od ancoraggio su aree di fondale distanti più di 20 metri dalla linea di costa, dovranno essere messi in atto opportuni accorgimenti, se necessario anche tramite l'ausilio di operatori subacquei, per evitare danni meccanici ad eventuali aree marine colonizzate da prateria di *Posidonia oceanica*; di tali attenzioni dovrà essere tempestivamente fornita allo scrivente Settore una relazione descrittiva;
 - C. il riutilizzo ai fini di ripascimento del materiale impiegato per la realizzazione della pista di cantiere dovrà essere sottoposto all'approvazione ai sensi del Regolamento n. 6/2002 recante "la disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della l.r. 13/99 e succ. mod. ed int.", di competenza del Comune di Rapallo. In mancanza di tale approvazione, il materiale costituente la pista di cantiere dovrà essere rimosso al termine dei lavori.
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6794

P.S.R.LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 4.1. Bando DGR 966/2017. Codice Informatico SIAN 29683. Fascia di apertura 04/12/2017 - 15/02/2018. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M04.01 "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole", Fascia di apertura - 04/12/2017 15/02/2018 - l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n. 967 del 15/11/2019 (domanda codice SIAR 10457 - CUA: 01320810995 Rag.soc: AZ. AGR. SERRE SUL MARE DI FERRARI A. E BRUZZONE S. S. Sede: GENOVA - Via R. Ascherio, 3 -16167), per un importo pari ad € 590.408,39;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6798

P.S.R.LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 4.1. Bando DGR 388/2018. Codice Informatico SIAN 33481. Fascia di apertura 04/06/2018-31/07/2018. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M04.01 "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole", Fascia di apertura - 04/06/2018- 31/07/2018 - l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n. 967 del 15/11/2019 (domanda codice SIAR 11552 - CUA: 01734180092 Rag.soc: CALCAGNO PAOLO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Sede: CELLE LIGURE (SV) - 17015), per un importo pari ad € 387.039,46;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPettorATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6805

P.S.R.LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 4.1. Bando DGR 388/2018. Codice Informatico SIAN 41461. Fascia di apertura 02/12/2019-31/01/2020. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M04.01 "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole", Fascia di apertura - 02/12/2019- 31/01/2020 - l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n. 6456 del 22/10/2020 (domanda codice SIAR 11552 - CUA: MRTLCA95L68I449G Rag.soc: ALICE'S HOME DI MARTINELLI ALICE Sede: LA SPEZIA (SP) - 19139), per un importo pari ad € 38.700,19;

2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPettorato Agrario Regionale 05/11/2021 N. 6807

P.S.R.LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 4.1. Bando DGR 388/2018. Codice Informatico SIAN 55050. Fascia di apertura 03/06/2020-31/07/2020. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M04.01 "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole", Fascia di apertura - 03/06/2020- 31/07/2020 - l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n. 6456 del 22/10/2020 (domanda codice SIAR 13390 - CUA: CVLMSA97E01G605V Rag.soc: CAVALLERO AMOS Sede: MAGLIOLO (SV) - 17020), per un importo pari ad € 3.379,12;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 5/11/2021 N. 6808

P.S.R.LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 4.1. Bando DGR 388/2018. Codice Informatico SIAN 41461. Fascia di apertura 02/12/2019-31/01/2020. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M04.01 "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole", Fascia di apertura - 02/12/2019- 31/01/2020 - l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n. 6456 del 22/10/2020 (domanda codice SIAR 11552 - CUA: MRTLCA95L68I449G Rag.soc: ALICE'S HOME DI MARTINELLI ALICE Sede: LA SPEZIA (SP) - 19139), per un importo pari ad € 38.700,19;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6809

P.S.R. LIGURIA 2014/2020. Sotto Misura 4.3. Bando DGR 1210/2017. Codice Bando SIAN 33101 Fascia di apertura 15/02/2019-15/03/2019. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M04.03 "Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura o della selvicoltura", Fascia di apertura 15/02/2019-15/03/2019, l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n.6859 del 13/11/2019 (domanda codice SIAR 12152 - CUA: 90010640093 Rag.soc: CONSORZIO IRRIGUO DI ORTOVERO Sede: ORTOVERO (SV) - 17037), per un importo pari ad € 1.141.225,48;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6810

P.S.R.LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 4.3. Bando DGR 1210/2017. Codice Bando SIAN 33101 Fascia di apertura 15/02/2019-15/03/2019. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M04.03 "Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura o della selvicoltura", Fascia di apertura 15/02/2019-15/03/2019, l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n.6859 del 13/11/2019 (domanda codice SIAR 12152 - CUA: 90010640093 Rag.soc: CONSORZIO IRRIGUO DI ORTOVERO Sede: ORTOVERO (SV) - 17037), per un importo pari ad € 1.141.225,48;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPettorATO AGRARIO REGIONALE 05/11/2021 N. 6814

P.S.R. LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 4.3. Bando DGR 1210/2017. Codice Bando SIAN 47746 Fascia di apertura 17/02/2020-18/03/2020. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M04.03 "Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura o della selvicoltura", Fascia di apertura 17/02/2020-18/03/2020, l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n. 3434 del 18/06/2020 (domanda codice SIAR 12152 - CUA: 80007970116 Rag.soc: COMUNE DI ZIGNAGO Sede: ZIGNAGO (SP) - 19020), per un importo pari ad € 125.847,26;

2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 08/11/2021 N. 6827

P.S.R.LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 6.4. Bando DGR 1188/2018. Codice informatico del Bando SIAN 33323. Fascia di apertura 15/01/2019-15/03/2019. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M06.04 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole" Fascia di apertura 15/01/2019-15/03/2019, l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n.3560 del 23/06/2020 (CODICE SIAR: 12159 - CUA: MPRPLA76C60C621K Rag.soc: AZ.AGR. CANEVELLA DI AMPRIMO PAOLA Sede: ARCOLA (SP) - 19021), per un importo pari ad € 64.035,31;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 08/11/2021 N. 6828

P.S.R.LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 6.4. Bando DGR 1188/2018. Codice informatico del Bando SIAN 57441. Fascia di apertura 15/01/2020-21/05/2020. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M06.04 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole" Fascia di apertura 15/01/2020-21/05/2020, l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n.3560 del 23/06/2020 (CODICE SIAR: 13120 - CUA: RSMHL90E08E463X Rag.soc: AZIENDA AGRICOLA RUSSO MICHELE Sede: VERNAZZA (SP) - 19018), per un importo pari ad € 167.575,52;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 08/11/2021 N. 6845

P.S.R. LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 4.2. Bando DGR 167/2019. Codice Informatico SIAN 25203. Fascia di apertura 11/03/2019-30/04/2019. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M04.02 "Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli", Fascia di apertura - 11/03/2019-30/04/2019 - l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n. 4858 del 19/08/2019 (domanda codice SIAN 94250093989 - CUA: 00300560083 Rag.soc: FRANTOIO BIANCO S.r.l. Sede: PONTEDASSIO (IM) 18027), per un importo pari ad € 451.127,15;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 09/11/2021 N. 6859

P.S.R.LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 8.3. Bando DGR 719/2019. Codice Informatico SIAN 34808. Fascia di apertura 11/09/2019-06/11/2019. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento a seguito di nuove disponibilità finanziarie.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M08.03 "Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici", Fascia di apertura - 11/09/2019-06/11/2019 - l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n. 3639 del 20/06/2020 (domanda codice SIAN 94250204271 - CUA: 01660010081 Rag.soc: CONSORZIO FORESTALE MONTE BIGNONE Sede: SANREMO (IM) 18038), per un importo pari ad € 199.635,75;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 09/11/2021 N. 6863

PSR 2014-2020 - Bando sottomisura 03.02 approvato con DGR 652/2020 - Approvazione graduatoria domande di sostegno.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati

- di approvare, ai sensi del Bando di cui alla DGR n. 652/2020, a valere sulla sottomisura M03.02 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" del PSR 2014 - 2020, la **graduatoria** delle domande ammissibili e finanziabili sotto riportata, per l'importo complessivo di **€ 347.867,84**, ripartito per ciascun partner;

Graduatoria finale Progetti AMMESSI E FINANZIATI									
PSR 2014-2020- DGR n. 652/2020									
Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere della sottomisura M03.02 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno".									
Tipologia Progetto	CLIP	Beneficiari	Nome Progetto	Domanda SAIV	Spesa richiesta	Spesa ammessa	Contributo richiesto	Contributo ammesso	Punteggi
	039021011490006	CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA D.O.P. RIVIERA LIGURE	"Campagna promozionale dell'olio DOP Riviera Ligure",	14250086437	99.955,05	99.955,05	€ 69.968,54	€ 69.968,54	80
	039021019630006	Viticoltori Ingauni Società Agricola Cooperativa	"Il paesaggio del vini e dei distillati di Pigato e di Vermentino: focus 2022 vini bio – Vinitaly 2022"	14250091411	€ 97.100,00	€ 97.100,00	€ 67.970,00	€ 67.970,00	88
Prodotti riconosciuti come I.G.P. e D.O. / D.O.P.	039021019640006	CONSORZIO DI TUTELA DEL BASILICO GENOVESE D.O.P.	"Assaggia la Liguria 2021/22: le tre fillere, co-branding dei Prodotti Liguri a D.O – ALL21"	14250091049	€ 99.969,60	€ 99.969,60	€ 69.978,72	€ 69.978,72	85
	039021011490006	CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA D.O.P. RIVIERA LIGURE	"Oliveti e Frantoi aperti 2022"	14250084440	€ 99.978,05	€ 99.978,05	€ 69.984,64	€ 69.984,64	80
	039021019690006	CONSORZIO DI TUTELA DEL BASILICO GENOVESE D.O.P.	"Progetto di Informazione e Comunicazione del Basilico Genovese DOP 2022 – BGDOP 22"	14250086841	€ 99.951,34	€ 99.554,00	€ 69.965,94	€ 69.965,94	80
#NOME?	TOTALE BANDO				€ 496.954,04	€ 496.556,70	€ 347.867,84	€ 347.867,84	

- di notificare, tramite pec del responsabile del procedimento, la concessione del sostegno di cui al presente atto ai soggetti richiedenti, beneficiari per le domande ammissibili e finanziabili, provvedendo agli adempimenti previsti al punto 11 del Bando;

3. di trasmettere per conoscenza la concessione del sostegno dei singoli beneficiari, nonché copia del presente atto, alla Struttura Ispettorato Agrario Regionale a cui spetta la competenza delle successive fasi di istruttoria così come definito al punto 11 del Bando;
4. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la sottomisura M3.02, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale www.regione.liguria.it/ e sul portale agricoltura www.agriligurianet.it.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 09/11/2021 N. 6868

P.S.R.LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 6.1. Bando DGR 389/2018. Fascia di apertura 04/06/2018 31/07/2018. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie derivanti da economie accertate a seguito della chiusura di una serie di Operazioni autorizzate.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M06.01 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" Fascia di apertura 04/06/2018 - 31/07/2018, l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n.5976 del 10/10/2019 (domanda codice SIAR 11231 - Beneficiario GUARNACCIA ETTORE Sede: PONTEDASSIO (IM) - 18027 CUA: GRNTTR94H17E290Z), per un importo pari ad € 8.000,00;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 09/11/2021 N. 6869

P.S.R.LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 6.4. Bando DGR 431/2017. Fascia di apertura 15/01/2018 15/03/2018. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie derivanti da economie accertate a seguito della chiusura di una serie di Operazioni autorizzate.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M06.04 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole" Fascia di apertura 15/01/2018 - 15/03/2018, l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n. n.4311 del 19/07/2019 (domanda codice SIAR 11037 - Beneficiario L'UGA MURELLA DI GUALDESI ROBERTO Sede: BORGHETTO D'ARROSCIA (IM) CUA: GLDRRT67M12F952D), per un importo pari ad € 14.483,74;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica,

rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 09/11/2021 N. 6870

P.S.R.LIGURIA 2014/2020.Sotto Misura 7.2. Bando DGR 1162/2017. Fascia di apertura 15/02/2018 16/03/2018. Integrazione del finanziamento di una domanda ammessa parzialmente a finanziamento tramite nuove disponibilità finanziarie derivanti da economie accertate a seguito della chiusura di una serie di Operazioni autorizzate.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, per tutti i motivi in premessa indicati, a valere sulla sottomisura del PSR 2014-2020 M07.02 "Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali", Fascia di apertura 15/02/2018 - 16/03/2018, l'integrazione del finanziamento per la domanda ammessa parzialmente al sostegno con Decreto Dirigenziale n.3052 in data 30/05/2019 (domanda codice SIAR 11051 - Beneficiario COMUNE DI VARESE LIGURE Sede: VARESE LIGURE (SP) - 19028 - CUA: 00197950116)), per un importo pari ad € 36.617,48;
2. Di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL, sul sito regionale e sul sito web: www.agriligurianet.it;
3. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
4. La pubblicazione del presente provvedimento sul BURL produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Maurizio Rezzano

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE 25/10/2021 N. 90

Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - Armea, Argentina, Arroscia, Pora, Noli, Segno, Quiliano, Molinero, Letimbro, Sansobbia, Sanda, Teiro, Arrestra, Ambiti 12 e 13. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale per l'aggiornamento del quadro della pericolosità geomorfologica a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2019 nei Comuni di Ceriana, Badalucco, Montalto Carpasio, Rezzo e Pieve di Teco (IM), Finale Ligure, Rialto, Vado Ligure, Quiliano, Savona, Albiola Superiore, Celle Ligure, Stella e Varazze (SV), Arenzano, Genova e Mele (GE).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*";
- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che "*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1"* e al comma 4-ter che *"Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis"*;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino, stralcio *“Assetto idrogeologico”* (PAI);

VISTO in particolare i vigenti PAI *“Armea”, “Argentina”, “Arroscia”, “Pora”, “Noli”, “Segno”, “Quiliano”, “Moliner”, “Letimbro”, “Sansobbia”, “Sanda”, “Teiro”, “Arrestra”, “Ambiti 12 e 13”*;

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *“Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri”*, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;
- il suddetto Accordo, è stato da ultimo aggiornato e prorogato fino al 31.12.2021 con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021;
- con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 (in seguito anche DSG 41/2021) sono state definite, in attuazione del nuovo Accordo e di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti, riportate nell'Allegato n. 1 al medesimo decreto;

VISTO il proprio precedente decreto n. 53 del 23/06/2021 avente ad oggetto *“Piani di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del territorio dei bacini regionali liguri. PAI Ambito 12 e 13. Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2019 nei Comuni di Ceriana, Badalucco, Montalto Carpasio, Rezzo e Pieve di Teco (IM), Finale Ligure, Rialto, Vado Ligure, Quiliano, Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella e Varazze (SV), Arenzano, Genova e Mele (GE) corsi d'acqua “Arrestra, Teiro, Sanda, Sansobbia, Letimbro, Moliner, Quiliano, Segno, Noli, Pora, Arroscia, Armea ed Argentina”, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità e Adozione delle relative misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva Art. 68 comma 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006.”*;

DATO ATTO che, in coerenza con le modalità procedurali di cui all'allegato n. 1 del DSG 41/2021, in attuazione dell'accordo sottoscritto con la Regione Liguria e in coerenza con quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006:

- con nota prot. n. 5095 del 25/06/2021, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto 7 del citato Allegato 1 al DSG 53/2021, si è provveduto a trasmettere alla Regione Liguria il soprarichiamato decreto del Segretario Generale n. 53/2021;
- la Regione Liguria ha provveduto agli adempimenti relativi all'avvio della fase di pubblicità partecipativa di cui al punto 7 dell'Allegato 1 al sopra citato Decreto del Segretario Generale n. 41/2021, come risulta dalla nota trasmessa dalla stessa regione prot. PG/2021/227882 del 01/07/2021 agli atti di questa Autorità al prot. n. 5303 del 02/07/2021;

- con nota prot. PG/2021/300999 del 17/09/2021, agli atti di questa Autorità al prot. n. 7274 del 20/09/2021, la Regione Liguria ha, quindi, richiesto il parere della Conferenza Operativa al fine dell'approvazione della variante non sostanziale ai Piani di Bacino Armea, Argentina, Arroscia, Pora, Noli, Segno, Quiliano, Molinero, Letimbro, Sansobbia, Sanda, Teiro, Arrestra, Ambiti 12 e 13, relativa all'aggiornamento del quadro della pericolosità geomorfologica a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2019 nei Comuni di Ceriana, Badalucco, Montalto Carpasio, Rezzo e Pieve di Tecò (IM), Finale Ligure, Rialto, Vado Ligure, Quiliano, Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella e Varazze (SV), Arenzano, Genova e Mele (GE) ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006;
- nella sopra citata nota della Regione Liguria è inoltre precisato che l'avviso pubblico di informazione è stato pubblicato sul BURL del 14 luglio 2021 e all'albo pretorio dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, ad eccezione della documentazione tecnica ritrasmessa dal WWF-Sezione di Savona, relativa all'individuazione di nuovi dissesti nel Comune di Varazze (note agli atti della regione Liguria prot. n. PG/2019/362002 e PG/2021/243090), che era già stata valutata nell'istruttoria della variante in oggetto;

DATO, ALTRESI', ATTO che nella documentazione presentata per l'esame da parte della conferenza operativa della seduta del 10-06-2021, non erano presenti aggiornamenti del quadro della pericolosità interessanti il comune di Vado Ligure, ma che la regione Liguria ha precisato nella nota PG/2021/300999 del 17/09/2021 sopra citata di essere venuta a conoscenza di alcuni fenomeni franosi, verificatisi a seguito dell'evento alluvionale del 2019 nel territorio del comune di Vado Ligure, nell'ambito di un procedimento di VIA statale e che in ragione di ciò, ha ritenuto di sottoporre all'approvazione definitiva della Conferenza Operativa anche le modifiche interessanti detto comune con l'inserimento della perimetrazione di tali movimenti franosi attivi classificati come Pg4 nella carta della suscettività al dissesto;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di variante di cui in oggetto, espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 28/09/2021, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'allegato 1 del decreto del Segretario Generale 41/2021;

DATO, QUINDI, ATTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi di quanto indicato ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, e con le modalità definite nell'accordo con la Regione Liguria previste ai punti 7 e 8 dell'Allegato 1 sopracitato, all'approvazione della variante di cui in oggetto;

CONSIDERATO che tale variante è rappresentata negli stralci cartografici recanti lo stato attuale e lo stato modificato della carta della suscettività al dissesto dei diversi Piani, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE tutti i nuovi dissesti sono classificati come "Pg4-frana attiva" nella carta della suscettività al dissesto dei diversi Piani;

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- approvare, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, la variante non sostanziale ai vigenti Piani di bacino stralcio Assetto Idrogeologico Armea, Argentina, Arroscia, Pora, Noli, Segno, Quiliano, Molinero, Letimbro, Sansobbia, Sanda, Teiro, Arrestra, Ambiti 12 e 13, elaborata a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2019 e relativa all'aggiornamento del quadro della pericolosità geomorfologica nei Comuni di Ceriana, Badalucco, Montalto Carpasio, Rezzo e Pieve di Tecò (IM), Finale Ligure, Rialto, Vado Ligure, Quiliano, Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella e Varazze (SV), Arenzano, Genova e Mele (GE), risultante dagli stralci cartografici

recanti lo stato attuale e modificato della carta della suscettività al dissesto dei diversi Piani, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica anche dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - carta del rischio geomorfologico o geologico
 - carta geomorfologica
 - carta della franosità reale
 - relazione generale dei Piani di bacino Armea, Argentina, Arroscia, Pora, Noli, Segno, Quiliano, Molinero, Letimbro, Sansobbia, Sanda, Teiro, Arrestra, Ambiti 12 e 13;
- di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui sopra nonché della notifica ai Comuni e della pubblicazione sul BURL;
- di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con il decreto del Segretario Generale n. 53 del 23/06/2021 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;
- di dare atto che la variante di cui al presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul BURL;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, d'intesa con la Regione Liguria e previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 28 settembre 2021, la variante non sostanziale ai vigenti Piani di bacino stralcio Assetto Idrogeologico Armea, Argentina, Arroscia, Pora, Noli, Segno, Quiliano, Molinero, Letimbro, Sansobbia, Sanda, Teiro, Arrestra, Ambiti 12 e 13, avente ad oggetto l'aggiornamento del quadro della pericolosità geomorfologica a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2019 nei Comuni di Ceriana, Badalucco, Montalto Carpasio, Rezzo e Pieve di Teco (IM), Finale Ligure, Rialto, Vado Ligure, Quiliano, Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella e Varazze (SV), Arenzano, Genova e Mele (GE), risultante dagli stralci cartografici recanti lo stato attuale e lo stato modificato della carta della suscettività al dissesto dei diversi Piani, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica anche dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - carta del rischio geomorfologico o idrogeologico
 - carta geomorfologica
 - carta della franosità reale
 - relazione generale dei Piani di bacino Armea, Argentina, Arroscia, Pora, Noli, Segno, Quiliano, Molinero, Letimbro, Sansobbia, Sanda, Teiro, Arrestra, Ambiti 12 e 13;
3. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui al punto 2 nonché ai fini della notifica ai Comuni e della pubblicazione sul BURL;
4. di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con decreto del Segretario Generale 53 del 23/06/2021 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;

5. di dare atto che la variante di cui al presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURL.
6. Copia della variante con i relativi elaborati è depositata presso la Regione Liguria e i Comuni interessati ed è pubblicata sul sito web della Regione nella sezione dedicata ai piani di bacino. Dell'approvazione della variante in oggetto è data, altresì, notizia sul sito web del distretto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi

**DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE 28/10/2021 N. 91**

Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI Ambito 16. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante relativa all'aggiornamento delle fasce di inondabilità allo stato attuale e contestuale ripermimetrazione, ad efficacia sospesa, delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del tratto terminale del torrente Garibaldi, in comune di Ne (GE)

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*", sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*";

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”, “provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità”, nonché “assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo” e “sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali”*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *“Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'in-*

tesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1" e al comma 4-ter che "Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis";

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione"*;

VISTO il d.p.c.m. 27 ottobre 2016 recante *"Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017;

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino, stralcio *"Assetto idrogeologico"* (PAI);

VISTO, in particolare, il vigente PAI del bacino Ambito 16;

VISTA, ALTRESI', la delibera della Giunta della Regione Liguria n. 894/2010 avente ad oggetto *"Art. 3, c. 1, lett. h) e art. 8, c. 5 della l.r. 58/2009. Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale relativi alle istanze di varianti ai piani di bacino vigenti"*, ancora vigente ai sensi del disposto del suddetto art. 170 comma 11 del d.lgs.152/2006;

DATO ATTO CHE ai sensi di quanto indicato al punto 2.4 *"Riperimetrazione preventiva"* dell'allegato *"Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'autorità di bacino regionale ai sensi dell'Art. 3, c. 1, lett. h) e art. 8, c. 5 della l.r. 58/2009"* alla suddetta delibera 894/2010 è possibile procedere, sulla base di progettazione di livello almeno definitivo, all'approvazione preliminare di scenari di pericolosità modificati in relazione a interventi previsti, dando atto che la modifica entra in vigore solo al momento della completa realizzazione, collaudo e verifica da parte dell'ufficio competente;

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *"Svolgimento in collaborazione di attività di interesse*

comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri”, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;

- il suddetto Accordo è stato da ultimo aggiornato e prorogato con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021 fino al 31.12.2021;
- con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 (in seguito anche DSG 41/2021) sono state definite, in attuazione del nuovo Accordo e di quanto previsto all’art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti, riportate nell’Allegato n. 1 al medesimo decreto;

VISTO il proprio precedente decreto n. 51 del 23/06/2021 avente ad oggetto *“Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio dei bacini regionali liguri. PAI ambito 16. Presa d’atto della proposta di variante non sostanziale a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio nel Comune di Né (GE) - Corso d’acqua T. Garibaldi ai fini dell’avvio della fase di pubblicità e adozione delle relative misure di salvaguardia in attesa dell’approvazione definitiva. Art. 68 comma 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006”*;

CONSIDERATO che con il decreto sopra citato è stato altresì preso atto della ripermimetrazione ad efficacia sospesa delle fasce di inondabilità nello stato di progetto, riportata nelle cartografie allegate al decreto stesso;

DATO ATTO che, in coerenza con le modalità procedurali di cui all’allegato n. 1 del DSG 41/2021, in attuazione dell’accordo sottoscritto con la Regione Liguria e in coerenza con quanto previsto dall’art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006:

- con nota prot. n. 5095 del 25/06/2021, ai fini dell’avvio della fase di pubblicità di cui al punto 7 del citato Allegato 1 al DSG 41/2021, si è provveduto a trasmettere alla Regione Liguria il soprarichiamato decreto del Segretario Generale n. 51/2021;
- la Regione Liguria ha provveduto agli adempimenti relativi all’avvio della fase di pubblicità partecipativa di cui al punto 7 dell’Allegato 1 al sopra citato Decreto del Segretario Generale n. 41/2021, come risulta dalla nota trasmessa dalla stessa regione prot. PG/2021/225774 del 30/06/2021 agli atti di questa Autorità al prot. n. 5260 del 30/06/2021;
- con nota prot. PG/2021/298031 del 16/09/2021, agli atti di questa Autorità al prot. n. 7200 del 16/09/2021, la Regione Liguria ha, quindi, trasmesso la proposta definitiva di variante non sostanziale al Piano di bacino del torrente Garibaldi relativa all’aggiornamento delle fasce di inondabilità allo stato attuale e contestuale ripermimetrazione ad efficacia sospesa delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del tratto terminale del torrente Garibaldi, in comune di Ne (GE), ai fini dell’espressione del parere da parte della Conferenza Operativa e della successiva approvazione della variante ai sensi dell’art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006;
- nella sopra citata nota della Regione Liguria è inoltre precisato che l’avviso pubblico di informazione è stato pubblicato sul BURL del 14 luglio 2021 e all’albo pretorio dei comuni interessati dal 14/07/2021 al 13/08/2021 e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di variante sopra citata espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 28/09/2021, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 68 del d.lgs. 152/2006;

DATO, QUINDI, ATTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi di quanto indicato ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, e con le modalità definite nell'accordo con la regione Liguria previste ai punti 7 e 8 dell'Allegato 1 sopra citato, all'approvazione definitiva della variante di cui in oggetto;

CONSIDERATO che tale variante è rappresentata nelle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, nonché lo stato modificato ad efficacia sospesa, allegate al presente decreto, quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- approvare, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico dell'Ambito 16, elaborata a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio e relativa all'aggiornamento delle fasce di inondabilità allo stato attuale e contestuale ripermimetrazione ad efficacia sospesa delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del tratto terminale del torrente Garibaldo, in comune di Ne (GE), risultante dalle cartografie che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - 1) Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi (stato attuale);
 - 2) Carta del rischio idraulico;
 - 3) Carta degli interventi;
 - 4) Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati;
 - 5) Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate
 - 6) Relazione generale;
 - 7) Piano degli interventi;
 - 8) Allegati tecnici: verifiche idrauliche
 - 9) Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi (stato di progetto, ad efficacia sospesa).
- di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui sopra nonché della notifica al Comune e della pubblicazione sul BURL;
- di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con il decreto del Segretario Generale n. 51 del 23/06/2021 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;
- di dare atto che la variante di cui al presente decreto riguardante l'aggiornamento delle fasce di inondabilità allo stato attuale entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul BURL;
- di dare atto che la ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato di progetto, rientra nella fattispecie di cui al punto 2.4 dell'allegato alla sopra citata DGRL 894/2010 quale "riperimetrazione preventiva" ad efficacia sospesa, poiché anticipa l'approvazione dello scenario di pericolosità residua conseguente alla realizzazione degli interventi previsti; pertanto, la sua efficacia è sospesa e i relativi elaborati costituiranno effettiva modifica al piano vigente solo all'atto della completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi idraulici previsti, con la pubblicazione sul BURL dell'atto che ne attesta l'efficacia a seguito delle verifiche di cui sopra;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'Allegato

- 1 al citato DSG 41/2021, d'intesa con la Regione Liguria e previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 28 settembre 2021, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico dell'Ambito 16 avente ad oggetto *“Aggiornamento delle fasce di inondabilità allo stato attuale e contestuale ripermetrazione ad efficacia sospesa delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del tratto terminale del torrente Garibaldo, in comune di Ne (GE), risultante dalle cartografie, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;*
2. di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - 1) Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi (stato attuale);
 - 2) Carta del rischio idraulico;
 - 3) Carta degli interventi;
 - 4) Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati;
 - 5) Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate
 - 6) Relazione generale;
 - 7) Piano degli interventi;
 - 8) Allegati tecnici: verifiche idrauliche
 - 9) Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi (stato di progetto, ad efficacia sospesa).
 3. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui al punto 2 nonché ai fini della notifica al comune e della pubblicazione sul BURL;
 4. di dare atto che la variante di cui al presente decreto riguardante l'aggiornamento delle fasce di inondabilità allo stato attuale entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul BURL;
 5. di dare atto che la ripermetrazione delle fasce di inondabilità nello stato di progetto rientra nella fattispecie di cui al punto 2.4 dell'allegato alla sopraccitata DGRL 894/2010, quale *“ripermetrazione preventiva”* ad efficacia sospesa, poichè anticipa l'approvazione dello scenario di pericolosità residua conseguente alla realizzazione degli interventi previsti; pertanto, la sua efficacia è sospesa e i relativi elaborati costituiranno effettiva modifica al piano vigente solo all'atto della completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi idraulici previsti, con la pubblicazione sul BURL dell'atto che ne attesta l'efficacia a seguito delle verifiche di cui sopra;
 6. Copia della variante con i relativi elaborati è depositato presso la regione Liguria e il comune interessato ed è pubblicata sul sito web della regione nella sezione dedicata ai piani di bacino. Dell'approvazione della variante in oggetto è data, altresì, notizia sul sito web del distretto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE 28/10/2021 N. 92

Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI Ambito 20. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio relativa a: ripermetrazione delle fasce di inondabilità in località Le Grazie di Porto Venere (SP) e contestuale ripermetrazione preventiva ad efficacia sospesa delle fasce di inondabilità nello stato di progetto; perimetrazione delle fasce di inondabilità del fosso Tombone in loc. Pianazze, nel comune della Spezia; perimetrazione delle fasce di inondabilità del fosso Muggiano in comune di Lerici (SP).

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *“Autorità di bacino”*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *“con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)”*;
- al comma 4 prevede che *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”*;
- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1"* e al comma 4-ter che *"Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis"*;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione”*;

VISTO il d.p.c.m. 27 ottobre 2016 recante *“Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017;

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino, stralcio *“Assetto idrogeologico”* (PAI);

VISTO in particolare il vigente PAI del bacino Ambito 20;

VISTA, ALTRESI', la delibera della giunta della Regione Liguria n. 894/2010 avente ad oggetto *“Art. 3, c. 1, lett. h) e art. 8, c. 5 della l.r. 58/2009. Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'Autorità di Bacino regionale relativi alle istanze di varianti ai piani di bacino vigenti”*, ancora vigente ai sensi del disposto del suddetto art. 170 comma 11 del d.lgs.152/2006;

DATO ATTO CHE ai sensi di quanto indicato al punto 2.4 *“Riperimetrazione preventiva”* dell'allegato *“Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'autorità di bacino regionale ai sensi dell'Art. 3, c. 1, lett. h) e art. 8, c. 5 della l.r. 58/2009”* alla suddetta delibera 894/2010 è possibile procedere, sulla base di progettazione di livello almeno definitivo, all'approvazione preliminare di scenari di pericolosità modificati in relazione a interventi previsti, dando atto che la modifica entra in vigore solo al momento della completa realizzazione, collaudo e verifica da parte dell'ufficio competente;

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *“Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri”*, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;
- il suddetto Accordo, approvato con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021, è stato da ultimo prorogato e aggiornato fino al 31.12.2021;
- con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 (in seguito anche DSG 41/2021) sono state definite, in attuazione del nuovo Accordo e di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti, riportate nell'Allegato n. 1 al medesimo decreto;

VISTO il proprio precedente decreto n. 46 del 23/06/2021 avente ad oggetto “*Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del territorio dei bacini regionali liguri. PAI Ambito 20 Golfo della Spezia. Presa d'atto delle proposte di varianti non sostanziali a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio nei comuni di Lerici (SP) - Fosso Muggiano, La Spezia (SP) - Fosso Tombone, Portovenere (SP) loc. Le Grazie ai fini dell'avvio della fase di pubblicità e adozione delle relative misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva. Art. 68 comma 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006*”.

CONSIDERATO che con il decreto sopra citato è stato altresì preso atto della ripermimetrazione ad efficacia sospesa delle fasce di inondabilità nello stato di progetto in loc. Le Grazie nel comune di Portovenere riportata nelle cartografie allegata al decreto stesso;

DATO ATTO che, in coerenza con le modalità procedurali di cui all'allegato n. 1 del DSG 41/2021, in attuazione dell'accordo sottoscritto con la Regione Liguria e in coerenza con quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006:

- con nota prot. n. 5095 del 25/06/2021, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto 7 del citato Allegato 1 al DSG 41/2021, si è provveduto a trasmettere alla Regione Liguria il soprarichiamato decreto del Segretario Generale n. 46/2021;
- la Regione Liguria ha provveduto agli adempimenti relativi all'avvio della fase di pubblicità partecipativa di cui al punto 7 dell'Allegato 1 al sopra citato Decreto del Segretario Generale n. 41/2021, come risulta dalla nota trasmessa dalla stessa regione prot. PG/2021/225762 del 30/06/2021 agli atti di questa Autorità al prot. n. 5258 del 30/06/2021;
- con nota prot. PG/2021/298073 del 16/09/2021, agli atti di questa Autorità al prot. n. 7199 del 16/09/2021, la Regione Liguria ha, quindi, trasmesso la proposta definitiva di variante non sostanziale al Piano di Bacino Ambito 20 relativa alla perimetrazione delle fasce di inondabilità del Fosso Muggiano nel Comune di Lerici (SP), del Fosso Tombone nel Comune di La Spezia (SP) e alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità in loc. Le Grazie nel Comune di Portovenere (SP) con contestuale ripermimetrazione preventiva delle fasce di inondabilità nello stato di progetto ad efficacia sospesa, ai fini dell'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa e della successiva approvazione della variante ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006;
- nella sopra citata nota della Regione Liguria è inoltre precisato che l'avviso pubblico di informazione è stato pubblicato sul BURL del 14 luglio 2021 e all'albo pretorio dei comuni interessati dal 14/07/2021 al 13/08/2021 e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

VISTO il parere favorevole sulla proposta definitiva della variante sopra citata espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 28/09/2021, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'allegato 1 del decreto del Segretario Generale 41/2021;

DATO, QUINDI, ATTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi di quanto indicato ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, e con le modalità definite nell'accordo con la regione Liguria previste ai punti 7 e 8 dell'Allegato 1 sopracitato, all'approvazione della variante di cui in oggetto;

CONSIDERATO che tale variante è rappresentata nelle cartografie recanti lo stato attuale, lo stato modificato, e lo stato di progetto ad efficacia sospesa, allegata al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- approvare, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e con le modalità di cui al punto 8 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino stralcio

Assetto Idrogeologico dell'AMBITO 20, elaborata a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio e relativa alla perimetrazione delle fasce di inondabilità del Fosso Muggiano nel Comune di Lerici (SP), del Fosso Tombone nel Comune di La Spezia (SP) e alla Riperimetrazione delle fasce di inondabilità in loc. Le Grazie nel Comune di Portovenere con contestuale riperimetrazione preventiva delle fasce di inondabilità nello stato di progetto ad efficacia sospesa, risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale, modificato e lo stato di progetto ad efficacia sospesa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - 1) Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi (3 stralci);
 - 2) Carta del rischio idraulico (3 stralci);
 - 3) Carta dei tiranti e delle velocità massime (fosso Tombone);
 - 4) Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi (stato di progetto, ad efficacia sospesa - loc. Le Grazie di Portovenere).
 - 5) Relazione generale;
 - 6) Norme di attuazione;
- di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui sopra nonché della notifica al Comune e della pubblicazione sul BURL;
- di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con il decreto del Segretario Generale n. 46 del 23/06/2021 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;
- di dare atto che la variante alle fasce di inondabilità del Fosso Muggiano nel Comune di Lerici (SP), del Fosso Tombone nel Comune di La Spezia (SP) e della loc. Le Grazie nel comune di Portovenere entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul BURL;
- di dare atto che la riperimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato di progetto in loc. Le Grazie di Portovenere, rientra nella fattispecie di cui al punto 2.4 dell'allegato alla sopracitata DGRL 894/2010 quale "riperimetrazione preventiva" ad efficacia sospesa, poichè anticipa l'approvazione dello scenario di pericolosità residua conseguente alla realizzazione degli interventi previsti; pertanto, la sua efficacia è sospesa e i relativi elaborati costituiranno effettiva modifica al piano vigente solo all'atto della completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi idraulici previsti, con la pubblicazione sul BURL dell'atto che ne attesta l'efficacia a seguito delle verifiche di cui sopra; tutto ciò visto, ritenuto e considerato

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e con le modalità di cui al punto 8 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, d'intesa con la Regione Liguria e previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 28 settembre 2021, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico dell'Ambito 20 avente ad oggetto *"Perimetrazione delle fasce di inondabilità del Fosso Muggiano nel Comune di Lerici (SP), del Fosso Tombone nel Comune di La Spezia (SP) e riperimetrazione delle fasce di inondabilità in loc. Le Grazie nel Comune di Portovenere, con contestuale riperimetrazione preventiva delle fasce di inondabilità nello stato di progetto ad efficacia sospesa*, risultante dalle cartografie che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - 1) Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi (3 stralci);

- 2) Carta del rischio idraulico (3 stralci);
 - 3) Carta dei tiranti e delle velocità massime (fosso Tombone);
 - 4) Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi (stato di progetto, ad efficacia sospesa loc. Le Grazie).
 - 5) Relazione generale;
 - 6) Norme di attuazione;
3. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui al sopra riportato punto 2 nonché ai fini della notifica al comune e della pubblicazione sul BURL;
 4. di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con decreto del Segretario Generale 46 del 23/06/2021 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;
 5. di dare atto che la variante alle fasce di inondabilità del Fosso Muggiano nel Comune di Lerici (SP), del Fosso Tombone nel Comune di La Spezia (SP) e della loc. Le Grazie nel comune di Portovenere entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul BURL;
 6. di dare atto che la ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato di progetto in loc. Le Grazie di Portovenere, rientra nella fattispecie di cui al punto 2.4 dell'allegato alla sopracitata DGRL 894/2010 quale "riperimetrazione preventiva" ad efficacia sospesa, in quanto anticipa l'approvazione dello scenario di pericolosità residua conseguente alla realizzazione degli interventi previsti; pertanto, la sua efficacia è sospesa e i relativi elaborati costituiranno effettiva modifica al piano vigente solo all'atto della completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi idraulici previsti, con la pubblicazione sul BURL dell'atto che ne attesta l'efficacia a seguito delle verifiche di cui sopra; tutto ciò visto, ritenuto e considerato.
 7. Copia della variante con i relativi elaborati è depositato presso la regione Liguria e il comune interessato ed è pubblicata sul sito web della regione nella sezione dedicata ai piani di bacino. Dell'approvazione della variante in oggetto è data, altresì, notizia sul sito web del distretto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi

**DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE 28/10/2021 N. 93**

Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI del T. San Lorenzo. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio nel Comune di San Lorenzo al Mare (IM) corso d'acqua T. San Lorenzo.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell’Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità e (...) curi l’attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che “*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*”;

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell’Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”, “provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità”, nonché “assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo” e “sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali”, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;*

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *“Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1”* e al comma 4-ter che *“Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;*

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *“Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione”;*

VISTO il d.p.c.m. 27 ottobre 2016 recante *“Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017;

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino, stralcio "Assetto idrogeologico" (PAI);

VISTO, in particolare, il vigente PAI del bacino del T. San Lorenzo;

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo "Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri", finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;
- il suddetto Accordo è stato da ultimo aggiornato e prorogato, con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021, fino al 31.12.2021;
- con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 (in seguito anche DSG 41/2021) sono state definite, in attuazione del nuovo Accordo e ai sensi di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti, riportate nell'Allegato n. 1 al medesimo decreto;

VISTO il proprio precedente decreto n. 52 del 23/06/2021 avente ad oggetto "*Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico dei territori dei bacini regionali Liguri. PAI del T. San Lorenzo. Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio nel Comune di San Lorenzo al Mare (IM) corso d'acqua T. San Lorenzo ai fini dell'avvio della fase di pubblicità e adozione delle relative misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva. Art. 68 comma 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006*";

DATO ATTO che, in coerenza con le modalità procedurali di cui all'allegato n. 1 del DSG 41/2021, in attuazione dell'accordo sottoscritto con la Regione Liguria e in coerenza con quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006:

- con nota prot. n. 5095 del 25/06/2021, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto 7 del citato Allegato 1 al DSG 41/2021, si è provveduto a trasmettere alla Regione Liguria il soprarichiamato decreto del Segretario Generale n. 52/2021;
- la Regione Liguria ha provveduto agli adempimenti relativi all'avvio della fase di pubblicità partecipativa di cui al punto 7 dell'Allegato 1 al sopra citato decreto del Segretario Generale n. 41/2021, come risulta dalla nota trasmessa dalla stessa regione prot. PG/2021/225147 del 30/06/2021 agli atti di questa Autorità al prot. n. 5233 del 30/06/2021;
- con nota prot. PG/2021/298176 del 16/09/2021, agli atti di questa Autorità al prot. n. 7191 del 16/09/2021, la Regione Liguria ha, quindi, trasmesso la proposta definitiva di variante non sostanziale al Piano di bacino del torrente S. Lorenzo relativa alla ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato attuale del tratto terminale del torrente S. Lorenzo, in comune di S. Lorenzo al Mare (IM), ai fini dell'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa e della successiva approvazione della variante ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006;

- nella sopra citata nota della Regione Liguria è inoltre precisato che l'avviso pubblico di informazione è stato pubblicato sul BURL del 14 luglio 2021 e all'albo pretorio dei comuni interessati dal 14/07/2021 al 13/08/2021 e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

VISTO il parere favorevole sulla proposta definitiva di variante sopra citata espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 28/09/2021, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'allegato 1 del decreto del Segretario Generale 41/2021;

DATO, QUINDI, ATTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi di quanto indicato ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, e con le modalità definite nell'accordo con la regione Liguria previste ai punti 7 e 8 dell'Allegato 1 sopracitato, all'approvazione definitiva della variante di cui in oggetto;

CONSIDERATO che tale variante è rappresentata nelle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, allegate al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- approvare, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del T. San Lorenzo, elaborata a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio e relativa alla ripermetrazione delle fasce di inondabilità nello stato attuale del tratto terminale del T. San Lorenzo nel Comune di San Lorenzo al Mare, risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - 1) Relazione Generale (Cap. 1-4);
 - 2) Piano degli Interventi di mitigazione del rischio (Cap. 5);
 - 3) Norme di Attuazione (Cap. 6);
 - 4) Carta delle Fasce Fluviali (Tav. 10);
 - 5) Carta del Rischio Idraulico (Tav. 12 bis);
 - 6) Carta degli Interventi (Tav. 13);
 - 7) Allegati relativi alle Verifiche Idrauliche.
- di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui sopra nonché ai fini della notifica al Comune e della pubblicazione sul BURL;
- di dare atto che la variante di cui al presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul BURL;
- di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con il decreto del Segretario Generale n. 52 del 23.06.2021 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, d'intesa con la Regione Liguria e previo parere favorevole espresso dalla Confe-

renza Operativa nella seduta del 28 settembre 2021, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del T. San Lorenzo avente ad oggetto *“Riperimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato attuale del tratto terminale del torrente S. Lorenzo, in comune di S. Lorenzo al Mare (IM), risultante dalle cartografie, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;*

2. di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - Relazione Generale (Cap. 1-4);
 - Piano degli Interventi di mitigazione del rischio (Cap. 5);
 - Norme di Attuazione (Cap. 6);
 - Carta delle Fasce Fluviali (Tav. 10);
 - Carta del Rischio Idraulico (Tav. 12 bis);
 - Carta degli Interventi (Tav. 13);
 - Allegati relativi alle Verifiche Idrauliche.
3. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui al punto 2 nonché ai fini della notifica al comune e della pubblicazione sul BURL;
4. di dare atto che la variante di cui al presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURL;
5. di dare atto che con l'entrata in vigore della variante cessano le misure di salvaguardia adottate con decreto del Segretario Generale 52 del 23.06.2021 e che da tale data trova applicazione la disciplina di Piano;
6. Copia della variante con i relativi elaborati è depositato presso la regione Liguria e il comune interessato ed è pubblicata sul sito web della regione nella sezione dedicata ai piani di bacino. Dell'approvazione della variante in oggetto è data, altresì, notizia sul sito web del distretto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Massimo Lucchesi

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE 28/10/2021 N. 94

Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - PAI AMBITO 19. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale a seguito di studi e indagini di maggior dettaglio nel Comune di Monterosso al Mare (SP) in località Missanega e in località Cafaggi. Riperimetrazione di due distinte aree classificate in frana attiva Pg4.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell’Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità e (...) curi l’attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che “*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*”;

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell’Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”, “provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità”, nonché “assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo” e “sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali”, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;*

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *“Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1”* e al comma 4-ter che *“Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;*

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175”* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino, stralcio *“Assetto idrogeologico”* (PAI);

Visto in particolare il vigente PAI del bacino Ambito19;

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *“Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri”*, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI

vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;

- il suddetto accordo è stato da ultimo aggiornato e prorogato fino al 31.12.2021 con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021;
- con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 (in seguito anche DSG 41/2021) sono state definite, in attuazione del nuovo Accordo e di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti, riportate nell'Allegato n. 1 al medesimo decreto;

VISTO il proprio precedente decreto n. 50 del 23.06.2021, avente ad oggetto *“Piani di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del territorio dei bacini regionali liguri. PAI ambito 19 - Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale a seguito di studi e indagini di maggior dettaglio in località Missanega e in località Cafaggi nel Comune di Monterosso al Mare (SP): Ripermetrazione di due distinte aree classificate in frana attiva Pg4 ai fini dell'avvio della fase di pubblicità. Art. 68 comma 4-bis e 4-ter d.lgs. 152/2006”*;

DATO ATTO che, in coerenza con le modalità procedurali di cui all'allegato n. 1 del DSG 41/2021, in attuazione dell'accordo sottoscritto con la Regione Liguria e in coerenza con quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006:

- con nota prot. n. 5095 del 25/06/2021, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto 7 del citato Allegato 1 al DSG 41/2021, si è provveduto a trasmettere alla Regione Liguria il soprarichiamato decreto del Segretario Generale n. 50/2021;
- la Regione Liguria ha provveduto agli adempimenti relativi all'avvio della fase di pubblicità partecipativa di cui al punto 7 dell'Allegato 1 al sopra citato Decreto del Segretario Generale n. 41/2021, come risulta dalla nota trasmessa dalla stessa regione prot. PG/2021/225809 del 30/06/2021 agli atti di questa Autorità al prot. n. 5261 del 30/06/2021;
- con nota prot. PG/2021/300982 del 20/09/2021, agli atti di questa Autorità al prot. n. 7275 del 20/09/2021, la Regione Liguria ha, quindi, trasmesso la proposta definitiva di variante non sostanziale al Piano di bacino PAI Ambito 19 relativa all'aggiornamento della carta della suscettività al Dissesto a seguito di studi e indagini di maggior dettaglio di due distinte aree classificate in frana attiva Pg4 in località Missanega e in località Cafaggi nel Comune di Monterosso al Mare (SP), ai fini dell'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa e della successiva approvazione della variante ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006;
- nella sopra citata nota della Regione Liguria è inoltre precisato che l'avviso pubblico di informazione è stato pubblicato sul BURL del 14 luglio 2021 e all'albo pretorio dei comuni interessati dal 14/07/2021 al 13/08/2021 e che durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

VISTO il parere favorevole sulla proposta definitiva di variante sopra citata espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 28/09/2021, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'allegato 1 del decreto del Segretario Generale 41/2021;

DATO, QUINDI, ATTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi di quanto indicato ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006, e con le modalità definite nell'accordo con la regione Liguria previste ai punti 7 e 8 dell'Allegato 1 sopracitato, all'approvazione definitiva della variante di cui in oggetto;

CONSIDERATO che tale variante è rappresentata nelle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, allegate al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- approvare, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico Ambito 19, elaborata a seguito di studi idraulici di maggior dettaglio e relativa all'aggiornamento della Carta della suscettività al Dissesto di due distinte aree classificate in frana attiva Pg4 in località Missanega e in località Cafaggi nel Comune di Monterosso al Mare (SP), risultante dalle cartografie che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - Carta della suscettibilità al dissesto
 - Carta del rischio geomorfologico
- di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui sopra nonché della notifica al Comune e della pubblicazione sul BURL;
- di dare atto che la variante di cui al presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione dello stesso sul BURL;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto 8 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, d'intesa con la Regione Liguria e previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 28 settembre 2021, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico Ambito 19 avente ad oggetto "*Aggiornamento della Carta della suscettività al Dissesto di due distinte aree classificate in frana attiva Pg4 in località Missanega e in località Cafaggi nel Comune di Monterosso al Mare (SP)*", risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - Carta della suscettibilità al dissesto
 - Carta del rischio geomorfologico
3. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui al punto 2 nonché ai fini della notifica al comune e della pubblicazione sul BURL;
4. di dare atto che la variante di cui al presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto sul BURL.
5. Copia della variante con i relativi elaborati è depositato presso la regione Liguria e il comune interessato ed è pubblicata sul sito web della regione nella sezione dedicata ai piani di bacino. Dell'approvazione della variante in oggetto è data, altresì, notizia sul sito web del distretto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Massimo Lucchesi